



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*  
**Direzione per la Protezione della Natura e del Mare**



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*



*Ministero dello Sviluppo Economico*



*Ministero della Salute*



# Manuale Operativo

Modalità e procedure relative ai controlli in ambito doganale sul commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione ai sensi del Regolamento (CE) 338/97 e della normativa nazionale di riferimento.





*LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE OPERATIVO PRECISANO LE PROCEDURE DA SEGUIRE ED I CONTROLLI DA EFFETTUARSI SULLE IMPORTAZIONI, ESPORTAZIONI, RIESPORTAZIONI, TRANSITI E TRASBORDI DEGLI ESEMPLARI VIVI O MORTI, NONCHÉ DELLE LORO PARTI O PRODOTTI DERIVATI, DELLE SPECIE SELVATICHE DI FLORA E FAUNA MINACCIATE DI ESTINZIONE, INCLUSE NEGLI ALLEGATI DEL REG. (CE) N° 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICAZIONI, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DI SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE MEDIANTE IL CONTROLLO DEL LORO COMMERCIO.*

*Manuale approvato nella Conferenza dei servizi in data 10 marzo 2004 ed aggiornato nelle Conferenze dei servizi del 22 dicembre 2004, del 30 settembre 2008, del 10 maggio 2011 e del 28 novembre 2016, dalle seguenti Amministrazioni:*

- *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*
- *Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo forestale dello Stato*
- *Ministero dello Sviluppo Economico*
- *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*
- *Ministero della Salute (relativamente alle Conferenze dei servizi del 30 settembre 2008, del 10 maggio 2011 e del 28 novembre 2016)*





## INDICE



## INDICE

### NORMATIVA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

<b>CAPO I</b>	NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO	PRE.1	(1/5)
<b>CAPO II</b>	ELENCO DELLE DEFINIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNITARI DI ATTUAZIONE DELLA CITES	PRE.2	(1/2)
<b>CAPO III</b>	ELENCO DELLE DEFINIZIONI DOGANALI	PRE.3	(1/2)
<b>CAPO IV</b>	ABBREVIAZIONI	PRE.4	(1/1)

### ISTRUZIONI FORMALI

#### PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E LE VERIFICHE MERCEOLOGICHE

1. PREMESA		1	(1/2)
2. DOGANE ABILITATE ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE E DI RIESPORTAZIONE DEGLI SPECIMEN		2	(1/1)
3. CONTROLLO DEI DOCUMENTI RICHIESTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON, DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE		3	(1/2)
3.1 Istruzioni generali		3	(1/2)
3.2 Controllo della licenza di importazione o di esportazione rilasciata dal MSE, nonché del certificato di riesportazione rilasciato dal MIPAAF		3	(1/2)
3.3 Controllo permesso della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza		3	(1/2)
3.3.1 <i>Controllo del certificato fitosanitario sostitutivo della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione</i>		3	(1/2)
3.4 Controllo degli <i>specimen</i> che necessitano di notifica di importazione		3	(2/2)
4. VERIFICA MERCEOLOGICA		4	(1/2)
4.1 Istruzioni generali		4	(1/2)
4.2 Riconoscimento tecnico – specialistico degli <i>specimen</i>		4	(1/2)
4.3 Mezzi tecnici di ausilio per facilitare il riconoscimento merceologico		4	(2/2)
4.4 Verifica di prodotti finiti composti da parti di <i>specimen</i>		4	(2/2)
5. PROCEDURE FORMALI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI, LE RIESPORTAZIONI E I TRANSITI O L'INTRODUZIONE SOTTO QUALSIASI REGIME DOGANALE DEGLI SPECIMEN CITES		5	(1/12)
5.1 Introduzione di <i>specimen</i> nel territorio comunitario		5	(2/12)
5.1.1 <i>Specimen inclusi negli allegati "A" e "B" (licenza d'importazione)</i>		5	(2/12)
5.1.2 <i>Specimen inclusi negli allegati "C" e "D" (notifica d'importazione)</i>		5	(3/12)
5.1.3 <i>Specimen vivi- Casi particolari di trasferimento</i>		5	(3/12)
5.1.4 <i>Monitoraggio della mortalità durante il trasporto di animali vivi</i>		5	(4/12)

5.2	Esportazione e riesportazione	5	(4/12)
5.3	Altri certificati		
5.3.1	Certificato di collezione campioni		
5.3.2	Certificato di mostra itinerante		
5.3.3	Certificato di proprietà personale		
5.3.4	Certificato per l'esportazione di strumento musicale		
5.3.5	Permessi di importazione per trofei di caccia di alcune specie di allegato B	5	(5/12)
5.4	Transito	5	(7/12)
5.5	Casi particolari		
5.5.1	<i>Introduzione in magazzino posto sotto controllo doganale (Deposito)</i>	5	(8/12)
5.5.2	<i>Ingresso ed uscita nel territorio comunitario di specimen scortati da carnet A.T.A per i paesi che non adottino i certificati collezione campione</i>	5	(9/12)
5.5.2.1	<i>Merci destinate a USA e Giappone</i>	5	(10/12)
5.5.2.2	<i>Merci provenienti da USA e Giappone</i>		
5.5.3	<i>Carnet T.I.R.</i>	5	(11/12)
5.5.4	<i>Procedure doganali semplificate</i>	5	(11/12)
5.6	<i>Specimen destinati ai negozi esenti da dazio (duty free shop)</i>	5	(11/12)
<b>6.</b>	<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI E LE RIESPORTAZIONI DI OGGETTI DI USO PERSONALE O DOMESTICO</b>	6	(1/3)
6.1	Importazione	6	(2/3)
6.2	Esportazione	6	(2/3)
6.3	Riesportazione	6	(3/3)
<b>7.</b>	<b>ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTI E PROCEDURE SANZIONATORIE</b>	7	(1/2)
7.1	Accertamento di violazioni penali ai sensi della L.150/92 e s.m.i.	7	(1/2)
7.2	Accertamento di violazioni amministrative ai sensi della L. 150/92 e s.m.i.	7	
7.3	Rinvenimento in Dogane non abilitate, di <i>specimen</i> tutelati dalla Convenzione di Washington		
	Modello grafico per la redazione di comunicato stampa	7	(2/2)
<b>8.</b>	<b>DESTINAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DEGLI <i>SPECIMEN</i> PRESENTATI IN DOGANA RISULTATI NON IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE</b>	8	(1/2)
<b>9.</b>	<b>CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO</b>	9	(1/1)
<b>10.</b>	<b>CONTROLLI CONGIUNTI DOGANE N.O.C.</b>	10	(1/1)
<b>11.</b>	<b>REQUISITI GENERALI DI SANITÀ PUBBLICA ED ANIMALE PER L'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DI ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE SOGGETTI ALLA CITES</b>		



## MODELLI

## ALLEGATI

## INDIRIZZARIO DI SERVIZIO

### ***ELENCO MODULISTICA IN USO PER LE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE MANUALE***

- Modello (DG.1):* Modello di *richiesta intervento N.O.C.*
- Modello (DG.2):* Modello di verbale di *accertamento.*
- Modello (DG.3):* Modello di *trasmissione dati* relativo alle violazioni alle disposizioni della CITES e del Reg. (CE) n° 338/97.
- Modello (DG.4):* Schema *rapporto all'autorità amministrativa*
- Modello (DG.5):* Scheda *rilevamento mortalità* degli animali durante il trasporto
- Modello (DG.6):* Modello di verbale di *autorizzazione al trasferimento* di esemplari vivi presso le strutture di destinazione o in altre strutture idonee
- Modello (DG.7):* Modello di *richiesta di intervento* per riconoscimento
- Modello (DG.8):* Modelli di *licenze e certificati* CITES conformi alle disposizioni della regolamentazione comunitaria: licenza di import/export, certificato di proprietà personale, certificato di collezione campioni; certificato per mostra itinerante, certificato di strumento musicale; foglio aggiuntivo (per certificati di uso personale, mostra itinerante); notifica di importazione; certificato comunitario
- Modello (DG.9):* *D.A.U.* – Documento Amministrativo Unico per le operazioni doganali
- Modello (DG.10):* Modello *Carnet A.T.A.*
- Modello (DG.11):* Modello *Carnet T.I.R.*
- Modello (DG.12):* Modello *Prelevamento campioni*
- Modello (DG.13):* Modello *Richiesta controllo radiografico*

## **ELENCO ALLEGATI**

- Allegato (AL.1): Dogane abilitate alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione di specimen*
- Allegato (AL.2): Elenco Servizi CITES e Nuclei Operativi CITES*
- Allegato (AL.3): Elenco degli uffici del CFS individuati ai sensi del art.17 l.689/81*
- Allegato (AL.4): Elenco degli Stati Parte*
- Allegato (AL.5): Lista degli Stati che adottano il bollino di sicurezza sui permessi o certificati CITES*
- Allegato (AL.6): Elenco dei centri abilitati dalla Commissione Scientifica CITES ai sensi dell'art. 6, comma 6 della l. 150/92 e s. m.i.*
- Allegato (AL.7): Elenco delle pubblicazioni di riferimento che possono essere consultate, tra le altre, per procedere al riconoscimento merceologico degli specimen*
- Allegato (AL.8): Elenco paesi convenzionati A.T.A.*
- Allegato (AL.9): Elenco paesi convenzionati T.I.R.*
- Allegato (AL.10): Elenco dogane abilitate T.I.R.*
- Allegato (AL.11): Elenco dei Paesi autorizzati all'utilizzo del certificato fitosanitario.*
- Allegato (AL. 12) Elenco Posti d'Ispezione Frontalieri*
- Allegato (AL. 13) Schede tecniche fitosanitarie (elenco Servizi Fitosanitari)*

## CAPO I

### Normativa di riferimento dell'Unione europea

Regolamento (CE) n° <b>338/97</b> del Consiglio del 9/12/1996	<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U.C.E. L 61 03/03/97
Regolamento (CE) n° <b>1882/03</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29/09/03		G.U.C.E. L 284 31/10/03
Regolamento (CE) n° <b>398/09</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29/09/03		G.U.U.E. L 126 21/05/09
Regolamento (UE) n° <b>2029/16</b> della Commissione del 10/11/16 e s.m.	<i>che modifica gli 'allegati del Reg. (CE) n°.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U.U.E. L 316 23/11/16
Regolamento (CE) n° <b>865/06</b> della Commissione del 4/05/06	<i>recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 338/97 ed abroga il Reg. 1808/01 della Commissione.</i>	G.U.C.E. L 166 19/06/06
Regolamento (CE) n° <b>100/08</b> della Commissione del 4/02/08	<i>modifica e integra il Reg. 865/06</i>	G.U.C.E. L 31 5/02/08
Regolamento (UE) n° <b>791/12 della Commissione</b> del 23/08/12Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n° <b>792/12</b> del 23/08/12	<i>recante modifica, per quanto riguarda talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006</i>	G.U.U.E. L 242/1 07/09/12
Regolamento (UE) n° <b>870/15</b> della Commissione del 05/06/15	<i>che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006</i>	G.U.U.E. L 242 07/09/12
Regolamento (UE) n° <b>870/15</b> della Commissione del 05/06/15	<i>recante modifica, per quanto riguarda talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 (che abroga il Reg. UE n. 57/2015)</i>	GUUE L 142 06/06/15
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n° <b>57/15</b> del 15/01/15	<i>recante modifica del Regolamento di esecuzione n° 792/2012</i>	GUUE L 10 16/01/15
Regolamento (UE) n° <b>736/15</b> della Commissione del 07/05/15	<i>che vieta l'introduzione nella Comunità di talune specie di flora e fauna selvatiche</i>	G.U.U.E. L 117 08/05/15
Regolamento (CEE) n. <b>2913/92</b> del 12/10/1992	<i>Codice Doganale Comunitario</i>	G.U.C.E. L 302 19/10/1992
Regolamento (CE) n° <b>450/08</b> del 23/04/08	<i>Codice Doganale Aggiornato, che abroga il Reg. (CEE) n. 2913/92</i>	G.U.C.E. L 145 del 04/06/08
Regolamento (CEE) n° <b>2454/93</b> del 02/07/1993	<i>DAC - Disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n. 2913/92</i>	G.U.C.E. L 253 11/10/1993
Regolamento (CE) n° <b>2286/03</b> del 18/12/03	<i>recante modifica al Reg. CE n° 2454/93 DAU</i>	G.U.C.E. L 343 31/12/03
Regolamento UE n° <b>952/2013</b> del 09/10/13	<i>Codice Doganale dell'Unione</i>	G.U.U.E. L 269/1 10/10/2013



### Normativa sanitaria comunitaria di riferimento

Direttiva <b>97/78/CE</b> del Consiglio del 18/12/97	<i>che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità</i>	G.U.C.E. L 24 30/01/98
Direttiva <b>91/496/CEE</b> del Consiglio del 15/07/91	<i>che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE</i>	G.U.C.E. L 268 24/09/91
Regolamento (CE) n. <b>206/2009</b> della Commissione del 05/03/09	<i>relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il Regolamento (CE) n. 136/2004</i>	G.U.C.E. L 77 24/03/09
Regolamento (CE) n. <b>882/2004</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29/04/04 rettificato e ripubblicato nella GU COM EU L 191 del 28/05/05	<i>relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali</i>	G.U.C.E. L 165 30/04/04
Regolamento (UE) n. <b>576/2013</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/06/2013	<i>relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il Regolamento (CE) n. 998/2003</i>	G.U. L 178 28/06/13
Regolamento (UE) n. <b>577/2013</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/06/2013	<i>Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>	G.U. L 178 28/06/13
Decisione <b>2009/821/CE</b> della Commissione, del 28/09/09 e s.m.	<i>che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES</i>	G.U.C.E. L 296 12/11/09
Direttiva <b>2002/99/CE</b> del Consiglio, del 16/12/02	<i>che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano</i>	G.U.C.E. L 18 23/01/03
Decisione <b>2001/812/CE</b> e s.m. della Commissione del 21/11/01	<i>che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontaliere responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità</i>	G.U.C.E. L 306 23/11/01
Decisione <b>2007/275/CE</b> della Commissione, del 16/04/07 e s. m.	<i>relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli ai posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive 91/496/CE e 97/78/CE del Consiglio</i>	G.U.C.E. L 116 4/05/07
Regolamento (CE) n. <b>136/2004</b> della Commissione, del 22/01/04	<i>che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi</i>	G.U.C.E. L 21 28/01/04
Regolamento (CE) n. <b>1/2005</b> del Consiglio, del 22/12/04	<i>sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97</i>	G.U.C.E. L 3 5/01/05

Regolamento (CE) n. <b>282/2004</b> e s.m. della Commissione del 18/02/04	<i>che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità</i>	G.U.C.E. L 49 19/02/04
Regolamento (CE) n° <b>1739/05</b> della Commissione del 21/10/05	<i>che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri</i>	G.U.C.E. L 279 22/10/05
Decisione <b>2007/25/CE</b> e s.m. della Commissione del 22/12/06 e s.m.	<i>Relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari</i>	G.U.C.E. L 8 13/01/07
Regolamento (UE) n. <b>1069/2009</b> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009	<i>recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002</i>	G.U.U.E. L 300 del 14/11/09
Regolamento (UE) n. <b>142/2011</b> della Commissione del 25 febbraio 2011	<i>recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera</i>	G.U.U.E. L 54 26/11/11
Direttiva <b>92/65/CEE</b> del Consiglio, del 13 luglio 1992 e s.m.	<i>che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE</i>	G.U.C.E. L 268 14/09/92

**Normativa nazionale di riferimento**

<b>D.P.R. n° 43</b> del 23/01/1973	<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.)</i>	G.U. n° 80 28/03/1973
<b>Legge n° 874</b> del 19/12/1975	<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie animali e vegetali minacciate di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 (CITES)</i>	G.U. n° 49 24/02/1976
<b>Legge n° 121</b> del 1/04/1981	<i>Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza</i>	G.U. n° 100 10/04/1981
<b>Legge n° 150</b> del 7/02/1992	<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	G.U. n° 44 del 22/02/1992

<b>Legge n° 36</b> del 6 febbraio 2004	<i>Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato</i>	G.U. n° 37 14/02/2004
<b>Legge n° 189</b> del 31/07/2004	<i>Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate</i>	G.U. n° 178 31/07/2004
<b>Legge n° 233</b> Del 17/07/2006	<i>Di conversione del D.L. n° 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	G.U. n° 164 17/07/2006

**Normativa nazionale sanitaria di riferimento**

<b>Decreto Legislativo n. 80</b> del 25/02/2000	<i>Attuazione della Direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli sui prodotti provenienti da Paesi terzi</i>	G.U. n. 82 7/04/2000
<b>Decreto Legislativo n. 93</b> del 3/03/1993	<i>Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea</i>	G.U. n. 78 3/04/1993
<b>Decreto 20 Aprile 2005</b>	<i>Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione del Regolamento (CE) n. 998/2003</i>	G.U. n.221 22/09/2005
<b>Decreto 10 marzo 2004</b>	<i>Misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti di origine animale importati da Paesi terzi per il consumo personale</i>	G.U. n. 105 06/05/2004
<b>Decreto legislativo n. 117</b> del 27/05/2005	<i>Attuazione della Direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano</i>	G.U. n.152 02/07/2005
<b>Ordinanza del Ministero della Salute DGVA-III/39723/P-I.4.c.b/10</b> del 10/11/2005	<i>Attuazione della decisione 2007/25/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari</i>	Non pubblicata nella G.U.
<b>Decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223</b>	<i>Attuazione della direttiva 2000/777/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.</i>	G.U. n. 194 22/08/2003
<b>Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 27</b>	<i>Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.</i>	G.U. n. 28 04/02/1993
<b>Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 28</b>	<i>Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili agli scambi intracomunitari</i>	G.U. n. 28 04/02/1993

**Altri atti amministrativi di riferimento**

<b>D. M. Ambiente</b> del 18/02/1994	<i>Modalità e criteri per il monitoraggio della mortalità di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1992, e successive modificazioni, durante il trasporto internazionale</i>	G.U. n° 51 03/03/1994
<b>D. M. Ambiente</b> del 19/04/1996	<i>Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione</i>	G.U. n° 232 03/10/1996
<b>D.M. Ambiente</b> del 26/04/2001	<i>Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi</i>	G.U. n° 111 15/05/2001
<b>D.M. Ambiente</b> del 06/05/2008	<i>Sistema di marcatura dei contenitori primari e secondari di caviale e registrazione delle ditte che producono o riconfezionano caviale.</i>	
<b>D.M. Ambiente</b> del 23/03/1994	<i>Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'art. VII, par.6 della Convenzione sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).</i>	G.U. n° 87 15/04/1994
<b>D.P.R. n° 148</b> del 31/03/1988	<i>Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria</i>	G.U. n° 108 10/05/1988
<b>D.Lgs., n° 300</b> del 30/07/1999	<i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	G.U. n° 203 30/08/1999
<b>D.M. Interno</b> del 28 aprile 2006	<i>Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia</i>	G.U. n° 193 del 20/08/2006
<b>Determinazione</b> del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <b>n. 9963 del 04/02/2015</b>	<i>Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione delle specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie</i>	

*Elenco delle definizioni dei Regolamenti comunitari di attuazione della CITES usate nel presente manuale*

«ESEMPLARE O SPECIMEN», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto delle specie elencate negli allegati da A a D del Reg. (CE) N° 338/97 e s. m.; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figurino, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

«SPECIE», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

«OGGETTI PERSONALI O DOMESTICI», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

«ESEMPLARI LAVORATI ACQUISITI DA OLTRE CINQUANT'ANNI», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopra menzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

«PAESE DI ORIGINE», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

«NOTIFICA D'IMPORTAZIONE», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del Reg. (CE) N° 338/97 e s.m.i., (formulario di cui all'art. 24 del Reg. (CE) n. 865/06 riportato al *Modello (DG.8)*);

«INTRODUZIONE DAL MARE», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

«RILASCIO», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

«STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

«LUOGO DI DESTINAZIONE», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità. Nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

«FINI PREVALENTEMENTE COMMERCIALI», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

«RIESPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdotto;

«*REINTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ*», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

«*COMMERCIO*», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

«*TRANSITO*», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

«*VERIFICHE ALL'INTRODUZIONE, ESPORTAZIONE, RIESPORTAZIONE E AL TRANSITO*» il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni - l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per una analisi o un controllo approfondito.

«*DATA DI ACQUISIZIONE*», è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente oppure, qualora tale data non sia conosciuta, è la prima data dimostrabile in cui qualcuno ne è entrato in possesso;

«*CERTIFICATO PER OPERAZIONI COMMERCIALI SPECIFICHE*», è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 del Reg. (CE) n. 865/06 e valido soltanto per una o più operazioni specifiche.

«*COLLEZIONE DI CAMPIONI*», è una collezione di campioni morti, legalmente acquisita nonché parti o prodotti da essi derivati che sono trasportati oltre confine a fini di presentazione.

«*ESEMPLARE PRE-CONVENZIONE*», è un esemplare acquisito prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle Appendici della Convenzione.

«*DISCENDENTE DELLA SECONDA GENERAZIONE (F2)*» e «discendente della generazione successiva (F3, F4, ecc.)», esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato; da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione – F1).

«*SOGGETTO ABITUALMENTE RESIDENTE NELLA COMUNITÀ*», il privato cittadino che abiti nella Comunità per almeno 185 giorni per ogni anno solare per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il suddetto soggetto e il luogo in cui vive.

«*RISERVA RIPRODUTTIVA*», designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione.

«*AMBIENTE CONTROLLATO*», un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiali.

«*RISERVA RIPRODUTTIVA ORIGINARIA*» si intende l'insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stato, con soddisfazione dell'autorità di gestione competente, in concerto con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato:

i) costituito in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché

ii) mantenuto in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall'ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria.

«*TROFEO DI CACCIA*» si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale facilmente riconoscibile, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

- i) è grezzo, trasformato o lavorato;
- ii) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia per uso personale;
- iii) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o riesportato, da o per conto del cacciatore, nello stato di residenza abituale del cacciatore.

«*MOSTRA ITINERANTE*» designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio, la collezione botanica, l'orchestra o la collezione museale itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali

Si specifica che, ove intervenissero modifiche della normativa comunitaria e/o nazionale in merito alle definizioni sopra riportate, sono da considerarsi valide le definizioni come da ultimo aggiornate e modificate.

*Elenco delle definizioni doganali usate nel presente manuale*

**INTRODUZIONE:** riguarda le merci terze introdotte nel territorio doganale comunitario che, prima di ricevere una delle destinazioni doganali previste dal Codice Doganale Comunitario (CDC) - Reg. (CEE) n. 2913/1992, abrogato dal Reg. (CE) n. 450/2008, a sua volta abrogato dal Reg. (UE) 952/2013, Codice doganale dell'Unione, devono tempestivamente essere trasportate o in dogana o in uno dei luoghi consentiti, presentate all'Autorità doganale e formare oggetto di una dichiarazione, seppur sommaria, ai fini dell'identificazione delle merci stesse.

**DESTINAZIONI DOGANALI:** sono rappresentate sia dai regimi doganali, intesi come l'insieme delle formalità necessarie perché le merci conseguano la destinazione doganale assegnata:

- (a) l'immissione in libera pratica e l'importazione definitiva
- (b) il transito
- (c) il deposito doganale
- (d) il perfezionamento attivo
- (e) la trasformazione sotto controllo doganale
- (f) l'ammissione temporanea
- (g) il perfezionamento passivo
- (h) l'esportazione

sia dalle "altre destinazioni doganali" tra cui

- (i) la riesportazione

Ognuno di suddetti regimi è identificato con un codice ben definito apposto nella casella 1 e nella casella 37 della dichiarazione doganale.

- a) **LIBERA PRATICA:** è un regime doganale (art. 201 del Reg. 952/03 CDE) che permette di attribuire la posizione di merce comunitaria a merci che non lo sono con l'assolvimento dei dazi e di tutte le misure di politica commerciale. L'IMPORTAZIONE definitiva, invece, è correlata all'immissione in consumo della merce terza in un dato Stato membro e comporta il pagamento dell'IVA e delle eventuali Accise oltre al pagamento dei dazi;
- b) **TRANSITO:** il regime di transito comunitario (art. 226 del Reg. 952/03 CDE) è un sistema doganale di transito che consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità delle merci non comunitarie ovvero comunitarie ma soggette a controllo doganale. Il transito comune è un sistema doganale di transito che consente la circolazione di merci comunitarie e non comunitarie tra la U.E. ed i Paesi EFTA (Svizzera e Norvegia).
- c) **DEPOSITO:** il deposito doganale (art. 237 del Reg. 952/03 CDE) è un regime economico sospensivo che consente di detenere, senza pagamento di dazi, anche in deroga alle misure di politica commerciale, merce non comunitaria all'interno dell'UE (le diverse tipologie di deposito doganale sono elencate al punto 5.5.1);
- d) **PERFEZIONAMENTO ATTIVO:** è un regime doganale economico (art. 256 del Reg. 952/03 CDE) che si sostanzia in una temporanea importazione ai fini della lavorazione o trasformazione del prodotto di base che poi sarà generalmente riesportato;
- e) **TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE:** è un regime doganale economico (art. 203 del Reg. 952/03 CDE) per il quale le merci estere sono introdotte nel territorio doganale comunitario, in esenzione da dazi e dalle misure di carattere commerciale previste per quella data merce, per essere sottoposte ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato. A differenza del regime di perfezionamento attivo, i prodotti ottenuti saranno dichiarati per l'immissione in consumo nella Comunità e non riesportati;



- f) **AMMISSIONE TEMPORANEA:** è un regime doganale economico (art. 250 del Reg. 952/03 CDE) che consente di utilizzare merci estere nel territorio doganale comunitario, in esonero totale o parziale dai dazi e senza assoggettamento a misure di politica commerciale, con la riesportazione delle merci tal quali fuori dell'UE, ad eccezione del loro normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto;
- g) **PERFEZIONAMENTO PASSIVO:** è un regime doganale economico (art. 259 del Reg. 952/03 CDE) che consiste in una temporanea esportazione ai fini della lavorazione, di merce nazionale o comunitaria destinata ad essere reimportata;
- h) **ESPORTAZIONE** definitiva o temporanea: l'esportazione definitiva è un regime doganale (artt. 263 del Reg. 952/03 CDE) che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità consentendone così la commercializzazione nei Paesi terzi. L'istituto dell'esportazione temporanea non è contemplato dal CDC e dal DAC se non nelle forme del perfezionamento passivo e della disciplina del Carnet ATA (vedi par. 5.5.2).

## **CAPO IV**

### *Abbreviazioni*

**AG.DOGANE:** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

**C.F.S. :** Corpo forestale dello Stato

**C.D.E. :** Codice Doganale dell'Unione

**C.D.C. :** Codice Doganale Comunitario

**CITES:** denominazione in sigla della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con Legge 19 dicembre 1975, n° 874.

**D.A.C.:** Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario

**D.A.U.:** Documento Amministrativo Unico formulario utilizzato per la maggior parte delle dichiarazioni scritte secondo le disposizioni del CDC

**E.D.I.:** Electronic Data Interchange (procedura informatica di trasmissione dati)

**MATTM :** Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Protezione della Natura e del Mare– Div. I

**MSE :** Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica commerciale internazionale - Div. II

**MIPAAF:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato Generale - Corpo forestale dello Stato – Divisione 7^ - Servizio CITES Centrale

**N.O.C. :** Nucleo Operativo CITES del Corpo forestale dello Stato presso gli uffici doganali abilitati.

**P.I.C.** (procedura informatica CITES): sistema informatizzato di controllo e verifica delle licenze e certificati previsti dal Regolamento(CE) n.338/97 e s.m..

**P.I.F :** Posti di Ispezione Frontalieri, uffici veterinari periferici del Ministero della Salute.

**S.C.T. :** Servizio CITES Territoriale del Corpo forestale dello Stato.

**SERVIZIO CITES CENTRALE:** Ufficio di indirizzo e coordinamento del C.F.S. presso l'Ispettorato Generale - Servizio II - Divisione 7^



## **ISTRUZIONI FORMALI PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E LE VERIFICHE MERCEOLOGICHE**



## 1. PREMESSA

I controlli sono rivolti a determinare se gli *specimen* introdotti, transitanti o (ri)esportati nel/dal territorio comunitario attraverso l'Italia sono in regola con le disposizioni della CITES e dei relativi regolamenti comunitari di attuazione. A titolo generale, ma non esaustivo, sono due le condizioni da verificare:

a) le introduzioni e le (ri)esportazioni degli *specimen* sono consentite solo se è stata presentata documentazione conforme alle disposizioni della CITES, della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale vigente;

b) per gli *specimen* presentati per l'introduzione o la (ri)esportazione, deve risultare l'effettiva corrispondenza con la relativa documentazione CITES presentata.

Il mancato rispetto di una sola delle condizioni sopra richiamate è ritenuta una violazione alle disposizioni della CITES, della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale vigente: sono pertanto applicabili le sanzioni previste dalla Legge 7 febbraio 1992, n° 150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ove ricorrenti, quelle previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali, D.P.R 43/73 e s.m..

Per gli oggetti ad uso personale e domestico, giusto art.7, par.3 del Reg. CE 338/97 e s.m., così come attuato dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE 865/2006 così come modificato dal Reg. 100/08, si applicano le disposizioni particolari riportate al successivo *capitolo 6*.

Gli organi preposti all'applicazione del presente manuale operativo sono i seguenti :

- **Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** svolge le funzione di Autorità di Gestione CITES nazionale: cura i contatti con il Segretariato CITES, con gli Stati Parte della Convenzione, con la Commissione europea e gli Stati Membri dell'UE; partecipa al processo decisionale degli Organi istituzionali della UE che adottano le misure di attuazione della Convenzione CITES nell'Unione; partecipa, in raccordo con l'UE, al processo decisionale degli Organi istituzionali della CITES (Conferenza della Parti, Standing Committee, Animals Committee, Plants Committee); assicura l'uniformità dell'interpretazione della legge nazionale e la conformità con l'ordinamento UE e la Convenzione CITES; affida gli esemplari confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992 n. 150.
- Presso il MATTM è costituita l'Autorità Scientifica Nazionale (**Commissione Scientifica CITES**), che formula pareri: per il rilascio dei permessi di importazione ed esportazione; per lo spostamento all'interno dell'UE di esemplari vivi di specie elencate nell'Allegato A; per l'affidamento di esemplari confiscati; sul riconoscimento delle nascite in cattività di animali e della riproduzione artificiale di vegetali; sull'idoneità alla detenzione di animali pericolosi per la salute e la sicurezza pubblica.

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** svolge, in base alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione delle merci e di fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, nonché in materia di accise e di connessa tassazione ambientale ed energetica. Nel settore extratributario, l'Agenzia opera, per quanto di competenza, sulla base delle normative che prevedono l'intervento ed il presidio doganale anche a tutela della salute e della sicurezza della collettività. Nell'esercizio di tali funzioni quale autorità e amministrazione doganale, e nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, l'Agenzia esercita le proprie attribuzioni assicurando controlli in tempo reale selezionati in base alle più evolute tecniche di analisi dei rischi. L'Agenzia concorre, in particolare, insieme ad altre Autorità, al mantenimento di adeguati livelli di controllo nel settore dei prodotti destinati al consumo umano, della tutela dei consumatori, del mercato e dell'ambiente.

Il **Corpo forestale dello Stato**, in quanto Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agro-forestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti e, in particolare, ha competenza in materia di: controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria; vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale.

Il **Ministero dello Sviluppo economico** (già Ministero del Commercio internazionale), Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale - Divisione II - è l'Autorità nazionale cui compete il rilascio di licenze di importazione ed esportazione di esemplari di specie CITES e di certificati di strumenti musicali ottenuti da specie che figurano negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97, salvo gli esemplari delle specie di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 acquisiti dopo che la specie è stata inserita nelle appendici della convenzione. Inoltre, il Ministero intrattiene rapporti costanti con la Commissione scientifica CITES, per l'acquisizione dei prescritti pareri della Commissione stessa, e collabora con le altre Amministrazioni interessate all'elaborazione e applicazione della normativa internazionale, unionale e nazionale del settore.

La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del **Ministero della Salute** svolge, tra l'altro, il ruolo di indirizzo e coordinamento dei Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF). Tali Uffici periferici del citato Ministero provvedono al diretto controllo dei prodotti di origine animale e degli animali vivi, anche di quelli ricadenti nell'ambito applicativo della CITES, ad essi presentati per le importazioni dai Paesi terzi, per verificarne, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione di competenza, la conformità o meno alla normativa comunitaria e nazionale di ordine sanitario. I PIF sono ubicati presso porti e aeroporti; pur essendo dipendenti dal Ministero della Salute, espletano le attività nell'interesse dell'intera Unione europea.

## 2. DOGANE ABILITATE ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE E DI RIESPORTAZIONE DEGLI SPECIMEN

Tutte le operazioni doganali relative agli *specimen* devono esclusivamente essere svolte presso le dogane riportate all'*Allegato (AL.1)* del presente manuale.

Qualora gli *specimen* in questione dovessero essere presentati presso dogane diverse da quelle indicate, l'Ufficio delle dogane provvederà ad inviare gli *specimen* medesimi, opportunamente sigillati, in cauzione presso la più vicina dogana abilitata per le procedure previste dal presente Manuale.

Qualora espresse motivazioni lo richiedano, e in via del tutto eccezionale, il proprietario può richiedere l'autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini CITES presso una dogana non abilitata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Centrale Antifrode e Controlli - Ufficio controlli dogane - Via Mario Carucci 71, 00143 Roma), tramite l'Ufficio delle Dogane dove dovrà essere eseguita l'operazione. Qualora il precitato ufficio centrale ravvisi la possibilità di concedere l'autorizzazione, ne darà comunicazione alla dogana interessata, previo assenso del Servizio CITES Centrale.

Quest'ultimo autorizzerà il N.O.C interessato ad effettuare le verifiche documentali ed i controlli merceologici, necessari al perfezionamento dell'operazione doganale richiesta, secondo le procedure previste dal presente Manuale.

### **3. CONTROLLO DEI DOCUMENTI RICHIESTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON, DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE**

Il NOC CFS effettua i controlli documentali ai fini della corretta applicazione della normativa nazionale ed internazionale CITES mediante le modalità di seguito elencate.

#### **3.1 Istruzioni generali**

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione, ovvero l'introduzione sotto qualsiasi regime doganale, di uno *specimen* è consentita solo alle seguenti condizioni:

- ♦ presenza della licenza o del certificato CITES;
- ♦ conformità di tale licenza o certificato al modello richiesto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della CITES, e delle normative comunitarie;
- ♦ presenza sulle licenze o sui certificati CITES di timbro e firma dell'Autorità competente;
- ♦ presenza della licenza di importazione o di esportazione, o del certificato di riesportazione rilasciati dalle Autorità nazionali ai sensi della normativa vigente.

Sono stati riportati al *Modello (DG.8)* di questo manuale i modelli di licenze e certificati CITES conformi alle disposizioni della Convenzione di Washington e della regolamentazione comunitaria. E' tuttavia necessario precisare che tali modelli sono suscettibili di modifiche. In caso di dubbio sull'autenticità di un documento CITES emesso da un Paese terzo, potrà essere consultato direttamente il Servizio CITES Centrale.

#### **3.2 Controllo della licenza di importazione o di esportazione rilasciata dal MSE, nonché del certificato di riesportazione rilasciato dal MIPAAF**

Poiché tali documenti sono rilasciati da Autorità nazionali, le verifiche sono di natura formale. Dovrà essere, pertanto assicurato che tali documenti siano formalmente validi (timbrati e firmati dal personale autorizzato delle Amministrazioni interessate).

#### **3.3 Controllo della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza**

Il controllo di tali documenti dovrà assicurare:

- ♦ che la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione siano la copia originale e conforme al modello richiesto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della CITES;
- ♦ che la data di scadenza della licenza o del certificato non sia superata;
- ♦ che lo scarico delle quantità effettivamente esportate sia stato effettuato dall'Autorità doganale dello Stato di origine o di provenienza;
- ♦ che la licenza o il certificato sia stato compilato in tutte le sue parti;
- ♦ che siano presenti sulla licenza o sul certificato il timbro e la firma dell'Autorità competente, nonché il bollino di sicurezza, qualora questo sia adottato dallo Stato di origine o provenienza (*vedi elenco all'Allegato AL.5*).

E' necessario poi verificare che i dati riportati nella licenza di esportazione, o nel certificato di riesportazione, rilasciato dallo Stato di origine, o provenienza, siano corrispondenti a quelli contenuti nella licenza di importazione rilasciata dalla competente Autorità nazionale.

#### **3.3.1 Controllo del *certificato fitosanitario* sostitutivo della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione**

Per le importazioni, esportazioni e le riesportazioni di *piante riprodotte artificialmente*, appartenenti a specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A, è prevista la possibilità di utilizzare un *certificato fitosanitario* in luogo delle licenze di esportazione o dei certificati di riesportazione, che normalmente accompagnano gli *specimen*.

Qualora rilasciati da Paesi terzi, tali certificati fitosanitari sono ammessi in luogo delle licenze di esportazione o dei certificati di riesportazione. La lista dei paesi autorizzati all'utilizzo del certificato fitosanitario è riportata *nell'allegato AL.11*.

Il certificato fitosanitario, utilizzato in luogo della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione deve contenere il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i *taxa* inclusi per famiglia negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica, mentre le orchidee e i cactus dell'allegato B riprodotti artificialmente possono essere indicati come tali. I certificati fitosanitari devono anche indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che "gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della CITES".

### **3.4 Controllo degli *specimen* che necessitano di notifica di importazione**

L'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del Reg. (CE) 338/97 e s.m. è subordinata alla presentazione di una notifica d'importazione (*vedi Modello DG.8*).

Nel caso di *esemplari inclusi nell'allegato C* è obbligatoria la presentazione di un certificato di origine o di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati da un'autorità competente, o comunque di documentazione sostitutiva conforme ai requisiti della CITES, rilasciata dalla stessa Autorità.

I controlli su tali documenti seguiranno la procedura indicata al *punto 3.3* nel caso della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, mentre nel caso di presentazione di un certificato di origine, i controlli dovranno assicurare:

- ♦ che il certificato sia la copia originale e conforme al modello richiesto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della CITES;
- ♦ che la data di scadenza del certificato non ecceda l'arco temporale previsto dalla Convenzione (12 mesi);
- ♦ che il certificato sia stato compilato in tutte le sue parti;
- ♦ che siano presenti sul certificato il timbro e la firma dell'Autorità competente.

E' necessario poi verificare che i dati riportati nel certificato rilasciato dallo Stato di origine, o provenienza, siano corrispondenti a quelli contenuti nella notifica di importazione presentata.



#### **4. VERIFICA MERCEOLOGICA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON, DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE**

Il NOC CFS effettua le verifiche merceologiche ai fini della corretta applicazione della normativa nazionale ed internazionale CITES mediante le modalità di seguito elencate.

##### **4.1 Istruzioni generali**

Durante le operazioni di verifica degli *specimen*, i controlli saranno rivolti soprattutto ad accertare che:

- ♦ i documenti presentati siano riferiti alla spedizione oggetto dei controlli medesimi;
- ♦ le specie animali e vegetali indicate nei documenti CITES siano effettivamente corrispondenti agli *specimen* importati, esportati, riesportati o in transito;
- ♦ le descrizioni merceologiche riportate nei documenti CITES siano corrispondenti agli *specimen* oggetto dei controlli;
- ♦ le quantità importate, esportate, riesportate o in transito, siano effettivamente corrispondenti alle quantità riportate nei documenti CITES, nei modi di seguito indicati: nel caso di introduzione sotto qualsiasi regime doganale, le quantità di riferimento saranno quelle riportate nei dati di scarico doganale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza; nel caso di esportazione o riesportazione, le quantità di riferimento saranno le stesse o minori di quelle riportate nella licenza di esportazione o nel certificato di riesportazione rilasciato dalle Autorità nazionali.

All'atto dell'integrazione dei dati di scarico doganale sulla licenza di importazione o di esportazione, o sul certificato di riesportazione, dovrà essere, quindi, sempre verificato che:

- ♦ le quantità esportate o riesportate dall'Italia non eccedano quelle riportate sulla stessa licenza o certificato;
- ♦ le quantità importate in Italia siano quelle riportate nei dati di scarico doganale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza.

In caso di assenza dei dati di scarico doganale, le quantità importate non devono comunque eccedere quelle riportate sui medesimi documenti CITES di (ri)esportazione.

Si precisa che, *per gli esemplari vivi*, al fine di assicurare il loro benessere, può esserne consentito il trasferimento presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee, qualora la licenza di importazione MSE sia in corso di rilascio o nel caso di difficoltà nell'identificazione degli *specimen* (vedi punto 5.1.3). *Nel primo caso dovrà essere mostrata copia dell'istanza per il rilascio del permesso inviata al MSE ed il trasferimento sotto tale vincolo non potrà prolungarsi oltre i termini di legge relativi al procedimento amministrativo in questione.*

##### **4.2 Riconoscimento tecnico - specialistico degli specimen**

Il riconoscimento tecnico degli *specimen* deve essere curato dal personale dei Nuclei Operativi del CFS, istituiti presso le dogane abilitate (vedi AL.1).

Qualora vi siano difficoltà nel riconoscimento degli *specimen*, il personale dei N.O.C., dando opportuna comunicazione all'Ufficio delle dogane, che potrà assistere alle operazioni, può prelevare campioni della spedizione secondo le procedure di seguito indicate.

Alla presenza del proprietario della merce o del suo rappresentante legale si procederà al prelevamento di campioni rappresentativi secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.P.R. 43/73, che saranno identificati, contrassegnati e numerati dai presenti utilizzando l'apposito verbale al Modello (DG.12). Ove necessario, potranno essere effettuate analisi di carattere

invasivo, dandone preventiva comunicazione al proprietario della merce che potrà presenziare all'analisi in questione.

Il N.O.C. consegnerà all'Ufficio delle dogane e al richiedente una copia del verbale *Modello (DG.12)*, contenente le annotazioni sopraindicate. Il risultato delle analisi o dell'esame tecnico sarà notificato all'operatore ed una copia degli stessi sarà consegnata alla Dogana, insieme al verbale di accertamento redatto dal N.O.C., per l'eventuale instaurazione di controversie amministrative o giurisdizionali. Inoltre il N.O.C. potrà avvalersi di esperti o strutture indicate dalla Commissione Scientifica CITES o ritenuti qualificati dal MATTM.

La richiesta di intervento dei sopra menzionati esperti deve essere indirizzata, via fax, al Servizio CITES Centrale del MIPAAF, dal N.O.C. competente, utilizzando il modulo riportato al *Modello (DG.7)*.

#### **4.3 Mezzi tecnici di ausilio per facilitare il riconoscimento merceologico.**

Per procedere alla verifica merceologica degli specimen presentati per l'importazione, la esportazione, la riesportazione o il transito, il personale del N.O.C. potrà consultare, tra i vari testi disponibili, anche le pubblicazioni scientifiche riportate nell'*Allegato 7*. Nel caso in cui ad uno specimen sia stato apposto un sistema identificativo di marcaggio mediante transponder, il personale del N.O.C. provvederà ad utilizzare il lettore in dotazione, distribuito dal Servizio CITES Centrale.

#### **4.4 Verifica di prodotti finiti composti da parti di *specimen*.**

Come misura semplificativa, può essere omessa l'operazione di verifica merceologica in toto per quei prodotti finiti contenenti parti di specimen, come ad esempio cinturini da orologio, cinture, portafogli, scarpe e borse, *prevedendo comunque la verifica merceologica a campione*. E' facoltà del personale dei N.O.C. procedere o meno a tale tipologia di verifica merceologica, dopo aver effettuato i prescritti controlli documentali.

## 5. PROCEDURE FORMALI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI, LE RIESPORTAZIONI E I TRANSITI OVVERO L'INTRODUZIONE SOTTO QUALSIASI REGIME DOGANALE DEGLI SPECIMEN CITES

Preliminarmente è opportuno segnalare che è considerato dichiarante in dogana:

- a) il *proprietario* degli esemplari;
- b) il *rappresentante* del proprietario che può essere:
  - I. un dipendente/procuratore che agisce in nome proprio e per conto del proprietario, nei limiti della procura ricevuta, munito di appositi poteri e non iscritto ad alcun albo. Tale soggetto agisce sotto la responsabilità del proprietario delle merci;
  - II. lo spedizioniere doganale, che agisce in nome e per conto del mandante (rappresentanza diretta). E' una persona fisica abilitata alla professione di rappresentare i terzi nei confronti della dogana, è iscritto all'albo degli spedizionieri doganali ed è in possesso di una patente rilasciata dal Ministero delle Finanze;
  - III. il procuratore dello spedizioniere doganale.

L'iter delle procedure in oggetto inizia con la presentazione al N.O.C. del modello *DG. 1* (modello con il quale si esprime l'intenzione e la chiara volontà di effettuare operazioni di importazione, esportazione, riesportazione, transito ed introduzione sotto qualsiasi regime doganale) con allegata tutta la documentazione prevista dalla regolamentazione comunitaria ai fini dell'accertamento di conformità.

La *dichiarazione doganale* può avvenire per iscritto o tramite il sistema EDI con l'utilizzazione del formulario DAU - (*vedi Modello DG.9*). In alcuni casi è ammessa dichiarazione verbale.

Tale documento, istituito con il Reg. (CEE) 2913/92, è entrato in vigore dal 01.01.1994 e le sue modalità di utilizzo sono state stabilite dal Reg. 2454/93, modificato dal Regolamento 2286/03. Il DAU deve essere obbligatoriamente utilizzato in tutti i casi in cui un prodotto viene vincolato ad uno qualsiasi dei regimi specificati al *capo III*.

La dichiarazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità accettate dall'Autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità e deve contenere i dati richiesti per ogni singola casella in relazione al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

All'atto della presentazione della dichiarazione in dogana, la stessa viene acquisita al sistema informatico ed al sistema di selezione dei controlli. Successivamente, il funzionario incaricato riporta i dati del sistema informatico, compreso l'esito della selezione del controllo, sul documento cartaceo. Per le dichiarazioni selezionate per il controllo documentale, il funzionario accerta la conformità dei dati riportati nella dichiarazione con la documentazione commerciale ad essa allegata.

In caso di controllo fisico, l'esame si focalizza oltre che sulla documentazione allegata alla dichiarazione doganale, anche sul tipo, composizione, origine, peso e quantità della merce.

## 5.1 – INTRODUZIONE DI SPECIMEN NEL TERRITORIO COMUNITARIO

### 5.1.1 Specimen inclusi negli allegati "A" e "B" (licenza d'importazione)

L'importatore, o chi opera per suo conto (con rappresentanza diretta o indiretta), prima di presentare il D.A.U. *deve richiedere con apposito modello (DG.1) l'intervento del personale del N.O.C.*, al fine di procedere alle verifiche documentali e merceologiche sugli *specimen* presentati per l'importazione, e alla vidimazione da parte del N.O.C. delle autorizzazioni compresa la compilazione dei dati relativi alla *“q.tà/massa netta”* e al *“numero degli animali deceduti”* di cui alla casella 27 della licenza di importazione.

Per quelle spedizioni corredate da più licenze/certificati, il DG1 potrà essere modificato al fine di consentire l'inserimento degli estremi di tali documenti.

Per effettuare l'operazione di *verifica merceologica e documentale*, il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta.

A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. redige apposito verbale, utilizzando i moduli riportati al *Modello (DG.2)*, e annota il risultato della visita in uno spazio libero dell'originale e della copia per il titolare della licenza di importazione indicando quanto segue, secondo gli esiti dell'accertamento:

PER CONFORMITÀ DELLA MERCE PRESENTATA	
Luogo e data	Timbro e firma

*nel caso di conformità*, 2 copie del verbale redatto dal N.O.C. (*Mod. DG.2*) e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, verranno consegnati al richiedente per il completamento delle operazioni doganali;

MERCE PRESENTATA NON CONFORME	
Luogo e data	Timbro e firma

*nel caso di non conformità*, il N.O.C. consegnerà all'Ufficio delle dogane una copia del verbale (*Mod. DG.2*) e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, per la verbalizzazione amministrativa/penale secondo le procedure indicate nel *successivo cap. 7*.

Qualora invece *sia stata omessa, nei casi citati al precedente cap. 4.4*, la verifica merceologica, il personale del N.O.C., senza redigere alcun verbale, annota il risultato del solo controllo documentale in uno spazio libero dell'originale e della copia per il titolare della licenza di importazione, indicando quanto segue:

VISTO PER LA CONFORMITÀ DOCUMENTALE	
Luogo e data	Timbro e firma

Il personale del N.O.C., dopo aver preso visione e accertata la conformità del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza, appone la seguente annotazione sull'originale del documento e lo consegna al proprietario o al suo rappresentante autorizzato aggiornando nel contempo la P.I.C.:

UTILIZZATO PER L'IMPORTAZIONE	
Luogo e data	Timbro e firma

Successivamente all'atto dello scarico della relativa autorizzazione, l'Ufficio delle dogane, completerà la compilazione della casella 27 della licenza d'importazione, riportando i dati relativi al DAU emesso.

L'ufficio delle dogane deve infine trasmettere l'originale della licenza di importazione, unitamente all'originale del permesso o certificato di (ri)esportazione rilasciato dallo Stato di origine o provenienza al MSE.

Il funzionario delle dogane restituisce, infine all'importatore o al suo rappresentante abilitato, la copia destinata al titolare della licenza di importazione.

### **5.1.2 - Specimen inclusi negli allegati "C" e "D" (notifica d'importazione)**

L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila le caselle da 1 a 13 dell'originale e della copia per l'importatore della notifica di importazione (*vedi Modello DG.8*) e la presenta, unitamente alla documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione (obbligatoria nel caso di esemplari inclusi nell'allegato C), al N.O.C. che procederà, quindi, al controllo degli esemplari e della documentazione prodotta, e, dopo tale verifica redigerà apposito verbale di accertamento (*vedi Modello DG.2*). Dopo l'apposizione dei timbri del caso, l'originale e la copia per l'importatore verranno restituiti al richiedente per le successive operazioni doganali.

L'ufficio delle dogane deve trasmettere al N.O.C. territorialmente competente, per la relativa acquisizione agli atti, l'originale della notifica timbrata, assieme, se del caso, a quello del certificato di origine o della licenza-certificato di (ri)esportazione rilasciato dallo Stato di origine o provenienza. Il funzionario doganale restituisce, infine all'importatore o al suo rappresentante abilitato, la copia destinata al titolare della notifica di importazione debitamente timbrata.

*Nel caso di non conformità*, una copia del verbale compilato dal N.O.C. e i predetti documenti, contenenti le annotazioni indicate *al cap. 5.1.1* per il caso della licenza di importazione, dovranno essere consegnati all'Ufficio delle dogane per la verbalizzazione amministrativa/penale secondo le procedure indicate nel *successivo cap. 7*.

### **5.1.3 - Specimen vivi - Casi particolari di trasferimento**

Nel caso in cui, all'atto dell'importazione, sia assente ma in corso di rilascio la licenza d'importazione MSE, vista copia dell'istanza di rilascio della licenza presentata allo stesso Ministero, o vi siano difficoltà d'identificazione degli specimen, il trasferimento previsto al 4° capoverso del par. 4.1, deve avvenire solo dopo aver sigillato opportunamente i colli o le gabbie di custodia degli esemplari, e previo deposito o garanzia, da parte del proprietario, dell'ammontare di tutti i diritti doganali connessi all'operazione e previo impegno scritto, dello stesso importatore, o del responsabile della struttura di destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure adatte, fino a conclusione dell'iter procedurale doganale. In tal caso, il personale del N.O.C., dopo aver sentito il competente Servizio CITES Centrale, dispone il trasferimento degli esemplari.

A tal fine l'Ufficio delle dogane, d'intesa con il N.O.C., dovrà compilare apposito verbale, secondo lo schema riportato al Modello (DG.6), provvedendo poi a consegnarne una copia all'importatore e a trasmettere il medesimo, via fax, al Servizio CITES Centrale.

Il trasferimento sotto tale vincolo degli esemplari non potrà prolungarsi oltre ai termini fissati dalla legge per la conclusione dello stesso iter amministrativo.

#### 5.1.4 - Monitoraggio della mortalità durante il trasporto di animali vivi

Ai sensi del Regolamento CE 338/97 e s. m.i., *qualsiasi esemplare vivo* incluso nella CITES che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto per le operazioni di transito o trasbordo, deve essere preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento. Inoltre, nel caso in argomento, occorre conformarsi alla legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto (*norme I.A.T.A. se il trasporto avviene esclusivamente per mezzo aereo; Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ed ogni altra normativa del caso, anche se non qui esplicitata*).

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionate secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente (*vedi successivo capitolo 7*).

In particolare ai sensi del *D.M. Ambiente del 18 febbraio 1994*, il monitoraggio della mortalità, durante il trasporto internazionale, di animali vivi di specie incluse negli allegati A e B del Reg. (CE) n° 338/97 e s. m., presentati per l'importazione, è effettuato dai N.O.C. *in collaborazione con i P.I.F.*, in opportune strutture atte al controllo delle spedizioni di esemplari vivi inclusi nella CITES. Questi acquisiscono e registrano i dati di monitoraggio di cui al modulo riportato in allegato (*vedi Modello DG.5*) al presente manuale, che debitamente compilato, è inviato in copia al Servizio CITES Centrale ed al MATTM per l'invio, su base annuale, dei dati di mortalità al Segretariato CITES.

Il monitoraggio è ottenuto attraverso ispezione delle spedizioni in importazione di esemplari di animali vivi presso gli uffici doganali abilitati alle operazioni CITES.

Il N.O.C. compilerà, seguendo la procedura descritta nel par.5.1.1, la casella 27 della licenza di importazione, indicando, nei riquadri appositi, rispettivamente il numero totale di animali effettivamente importati (animali vivi e morti) e il numero degli esemplari, se vi sono, deceduti durante il trasporto, aggiornando gli stessi anche con la P.I.C..

#### 5.2- Esportazione, riesportazione

L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, prima di presentare il DAU, *deve richiedere con apposito modello (vedi Modello DG.1) l'intervento del personale del N.O.C.*, al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli specimen presentati per l'esportazione o la riesportazione e alla vidimazione delle autorizzazioni, compresa la compilazione dei dati relativi alla **"q.tà/massa netta"** di cui alla casella 27.

Per effettuare l'operazione di *verifica merceologica/documentale*, il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta.

A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. redige apposito verbale, utilizzando i moduli riportati ai *Modelli (DG.2)*, e annota il risultato della visita in uno spazio libero dell'originale e della copia n. 2 e n. 3 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione indicando quanto segue, secondo gli esiti dell'accertamento:

PER CONFORMITÀ DELLA MERCE PRESENTATA	
Luogo e data	Timbro e firma

*nel caso di conformità*, 2 copie del verbale redatto dal N.O.C. (*Mod. DG.2*) e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, verranno consegnati al richiedente per il completamento delle operazioni doganali;

MERCE PRESENTATA NON CONFORME	
Luogo e data	Timbro e firma

*nel caso di non conformità*, il N.O.C. consegnerà all'Ufficio delle dogane una copia del verbale (*Mod. DG.2*) e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, per la verbalizzazione amministrativa/penale secondo le procedure indicate nel *successivo par. 7*.

*Qualora invece sia stata omessa, nei casi citati al precedente par. 4.4, la verifica merceologica, il personale del N.O.C., senza redigere alcun verbale, annota il risultato del solo controllo documentale nello spazio bianco sottostante la casella 6 dell'originale e delle copie n. 2 e n. 3 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, indicando quanto segue:*

VISTO PER LA CONFORMITÀ DOCUMENTALE

Luogo e data

Timbro e firma

Successivamente all'atto dello scarico della relativa autorizzazione, l'Ufficio delle dogane completerà la compilazione della casella 27 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, riportando i dati relativi al DAU emesso. L'ufficio doganale deve trasmettere la copia n. 3 della licenza al MSE o la copia n. 3 del certificato di riesportazione al N.O.C., che la invierà all'ufficio C.F.S. che ha rilasciato il certificato.

Il funzionario delle dogane restituisce, infine, all'esportatore o al suo rappresentante abilitato, l'originale e la copia destinata al titolare (copia n° 2) della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione.

### **5.3 – ALTRI CERTIFICATI E PERMESSI DI IMPORTAZIONE PER TROFEI DI CACCIA DI ALCUNE SPECIE DI ALLEGATO B**

#### **5.3.1– Certificato di collezione campioni**

Tale certificato può essere usato come licenza di importazione o di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 865/06 e s.m.i., unitamente ad un carnet ATA con validità in corso, e comprendente esemplari, parti o prodotti derivati di specie elencate negli allegati A, B o C del sopraccitato regolamento.

Per le procedure di importazione, esportazione o riesportazione di collezioni campioni seguite da un carnet ATA ci si attiene alla seguente procedura.

L'importatore/esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, prima di presentare il DAU, deve richiedere con apposito modello (vedi *Modello DG.1*) l'intervento del personale del N.O.C., al fine di procedere al riconoscimento merceologico/documentale degli specimen presentati per l'esportazione o la riesportazione e alla vidimazione delle autorizzazioni, compresa la compilazione dei dati relativi alla "**q.tà/massa netta**" di cui alla casella 27.

Lo stesso deve consegnare al N.O.C., ai fini di verifica, l'originale del certificato collezione campioni (formulario 1), una fotocopia dello stesso, la copia del titolare (formulario 2) e quella da restituire all'organo di gestione emittente (formulario 3), unitamente all'originale del carnet ATA in corso di validità.

Il personale del N.O.C., dopo aver effettuato il riconoscimento merceologico/documentale degli *specimen* presentati, procede alla vidimazione delle autorizzazioni, compresa la compilazione dei dati relativi alla "**q.tà/massa netta**" di cui alla casella 27; il suddetto personale vista la copia del certificato collezione campioni e la trasmette al Servizio CITES competente. Solo nel caso della prima esportazione dalla Comunità, il N.O.C., dopo aver compilato la casella 27, deve inoltrare anche la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario 3) al Servizio CITES Centrale, per i seguiti di competenza.

Per tale tipologia di certificato non è ammessa la procedura semplificata di cui al par. 4.4 del presente Manuale.

Inoltre, solo nel caso in cui la collezione campioni abbia origine da un paese terzo l'importatore/esportatore o il suo rappresentante deve presentare anche l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.

Successivamente all'atto dello scarico della relativa autorizzazione, l'Ufficio delle dogane completerà la compilazione della casella 27 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, riportando i dati relativi al DAU emesso.

Nel caso di violazione delle disposizioni della Convenzione, vengono applicate le sanzioni previste (*vedi capitolo 7*).

### **5.3.2– Certificato per mostra itinerante**

Tale certificato può essere usato come licenza di importazione o di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 865/06 e s.m.i., riferito, per gli animali vivi, ad un singolo esemplare oppure, per casi diversi da animali vivi, anche a più esemplari come riportati nella scheda inventario allegata al certificato.

Per le procedure di importazione, esportazione o riesportazione tramite l'uso del certificato per mostra itinerante ci si attiene alla seguente procedura.

L'importatore/esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, prima di presentare il DAU, deve richiedere con apposito modello (*vedi Modello DG.1*) l'intervento del personale del N.O.C., al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli specimen presentati per l'importazione, esportazione o riesportazione.

Lo stesso deve consegnare al N.O.C., ai fini di verifica, l'originale del certificato e l'originale più copia del foglio aggiuntivo.

Il personale del N.O.C., dopo aver effettuato il riconoscimento merceologico degli *specimen* presentati, procede alla compilazione e vidimazione del riquadro di competenza del foglio aggiuntivo originale che verrà riconsegnata all'interessato, mentre la copia del foglio aggiuntivo, appositamente vidimata, verrà inviata al Servizio CITES competente.

Inoltre, solo nel caso in cui il punto di partenza della mostra itinerante sia situato in un paese terzo l'importatore/esportatore o il suo rappresentante deve presentare anche l'originale del certificato e relativo foglio aggiuntivo rilasciati dal paese terzo. In tal caso la copia del foglio aggiuntivo vidimato verrà inoltrata al Servizio CITES Centrale per la successiva trasmissione all'organo estero emittente.

Nel caso di violazione delle disposizioni della Convenzione, vengono applicate le sanzioni previste (*vedi capitolo 7*).

### **5.3.3– Certificato di proprietà personale**

Tale certificato può essere usato come licenza di importazione o di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 865/06 e s.m.i., riferito ad un singolo esemplare di animali vivi, detenuto per scopi personali e non commerciali.

Per le procedure di importazione, esportazione o riesportazione tramite l'uso del certificato di proprietà personale ci si attiene alla seguente procedura.

L'importatore/esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, prima di presentare il DAU, deve richiedere con apposito modello (*vedi Modello DG.1*) l'intervento del personale del N.O.C., al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli specimen presentati per l'importazione, esportazione o riesportazione.

Lo stesso deve consegnare al N.O.C., ai fini di verifica, l'originale del certificato e l'originale più copia del foglio aggiuntivo.

Il personale del N.O.C., dopo aver effettuato il riconoscimento merceologico degli specimen presentati, procede alla compilazione e vidimazione del riquadro di competenza del foglio aggiuntivo da restituire al proprietario mentre la copia del foglio aggiuntivo, appositamente vidimata, verrà inviata al Servizio CITES competente.

Inoltre, solo nel caso in cui l'esemplare sia stato introdotto da un paese terzo l'importatore/esportatore o il suo rappresentante deve presentare anche l'originale del certificato e relativo foglio aggiuntivo rilasciati dal paese terzo. In tal caso la copia del foglio aggiuntivo vidimato verrà inoltrata al Servizio CITES Centrale per la successiva trasmissione all'organo estero emittente. Nel caso di violazione delle disposizioni della Convenzione, vengono applicate le sanzioni previste (*vedi capitolo 7*).



### 5.3.4 - Certificato per l'esportazione di strumento musicale

Tale certificato, che può riguardare strumenti ottenuti da specie di allegato A (acquisite prima che la specie fosse inserita nelle Appendici CITES), e di allegato B o C, può essere usato come licenza di importazione o di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 865/06 e s.m.i. per la circolazione transfrontaliera, corredato del foglio aggiuntivo. Per introdurre nell'Unione uno strumento musicale, invece, non occorre presentare un documento di esportazione o una licenza di importazione a patto che lo strumento sia munito di certificato di strumento musicale rilasciato da un paese terzo.

### 5.3.5 - Permessi di importazione per trofei di caccia di alcune specie di allegato B

In deroga al paragrafo 3, dell'articolo 57 del regolamento (CE) 865/2006 e s.m.i, (Oggetti personali e domestici) la prima introduzione nell'Unione di trofei di caccia degli esemplari delle specie o delle popolazioni di cui all'allegato XIII del predetto regolamento (di allegato B) è richiesta la presentazione all'ufficio doganale del permesso di importazione (a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97) oltre al permesso/certificato di (ri)esportazione rilasciato dal Paese terzo.

Le specie sono: Rinoceronte bianco del sud (*Ceratotherium simum simum*), Ippopotamo (*Hippopotamus amphibius*), Elefante africano (*Loxodonta africana*), Argali o Muflone asiatico (*Ovis ammon*), Leone (*Panthera leo*) e Orso polare o bianco (*Ursus maritimus*), (da Paesi per i quali non sussistano divieti, tutti soggetti nel tempo a possibile modifica. Si veda il sito web del Segretariato CITES: <http://www.speciesplus.net/>)

### 5.4 Transito

Il transito e il trasbordo sul territorio di uno Stato, inteso esclusivamente ai fini della normativa CITES e non doganale (cfr. regime del transito comunitario/comune di cui al Capo III), ai sensi dell'articolo VII par. 1 del testo della Convenzione, non sono soggetti alla regolamentazione CITES. Con norma, di cui alla L. 150/92 e s.m. che recepisce l'art.16 del Reg. (CE) 338/97, *l'Italia ha invece sottoposto i transiti e i trasbordi sul proprio territorio allo stesso regime delle importazioni, esportazioni e riesportazioni*. Ciò vuol dire che sugli *specimen* in transito (o trasbordo) vengono effettuati gli stessi controlli merceologici e documentali ai quali sono assoggettati gli *specimen* importati o (ri)esportati in Italia.

Verrà quindi richiesto, con apposito modello (*vedi Modello DG.1*), l'intervento del personale del N.O.C., al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli *specimen* presentati per il transito.

Per effettuare l'operazione di verifica merceologica, il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta, rilasciata da competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione, prevista dalla CITES, e che corrisponde agli esemplari che questa accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare,

A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. compila apposito verbale (*vedi Modello DG.2*), che viene consegnato al funzionario doganale.

Se gli *specimen* sono conformi a quanto dichiarato nella documentazione di scorta, il funzionario doganale può consentire il transito degli stessi.

Nel caso di violazione delle disposizioni della Convenzione, vengono applicate le sanzioni previste (*vedi capitolo 7*).

## 5.5 CASI PARTICOLARI

### 5.5.1 Introduzione in magazzino posto sotto controllo doganale (Deposito):

Il deposito doganale è un regime economico sospensivo che consente di detenere merce non comunitaria all'interno dell'UE, senza pagamento di dazi, anche in deroga alle misure di politica commerciale.

I depositi doganali sono pubblici (gestiti in forma di pubblico esercizio, dove il depositante chiede al depositario un servizio pubblico consistente nella custodia delle merci detenute "allo stato estero") e/o privati (dove il depositario custodisce merci "allo stato estero", proprie o di proprietà di un altro privato).

*I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:*

- I. *TIPO A* - la merce è custodita sotto la responsabilità del depositario;
- II. *TIPO B* - la merce è custodita sotto la responsabilità di ciascun depositante;
- III. *TIPO F* - depositi gestiti dall'Ufficio doganale.

Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:

- IV. *TIPO D* - se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;
- V. *TIPO E* - se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;
- VI. *TIPO C* - se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 98 del Reg. (CEE) n° 2913/1992.

Prima di espletare le formalità doganali, deve essere richiesto l'intervento del personale del N.O.C. (vedi *Modello DG.1*) al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti o autorizzazioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Per effettuare l'operazione di verifica merceologica il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta, che deve necessariamente comprendere il permesso di esportazione o il certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza. A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. compila apposito verbale (vedi *Modello DG.2*), che viene consegnato al funzionario doganale.

Se gli *specimen* sono conformi a quanto dichiarato nella documentazione di scorta, il funzionario doganale può consentire l'introduzione in magazzino degli *specimen* medesimi.

In ogni caso, non è consentita la permanenza nei magazzini degli *specimen* oltre la data di scadenza del predetto permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES. All'atto della presentazione degli *specimen* per l'importazione, dovranno essere assicurate le normali procedure indicate per consentire le importazioni indicate al precedente cap. 5.1.

In caso di introduzione in deposito fiscale ai fini IVA, comportante, quindi, l'immissione in libera pratica, dovrà sicuramente essere presentata licenza d'importazione MSE.

In tutti i casi precedentemente elencati, qualora venissero accertate infrazioni si procede così come previsto nel successivo capitolo 7.

### **5.5.2 - Ingresso ed uscita nel/dal territorio comunitario di specimen scortati da carnet ATA per i paesi che non adottino i certificati collezione campione**

Il Carnet ATA (Temporary Admission) (*vedi Modello DG.10*) è un documento che realizza le stesse finalità dell'ammissione temporanea; con modalità diverse consente, pertanto, a merci terze o comunitarie di essere introdotte o fatte uscire temporaneamente dal territorio doganale comunitario per fiere, esposizioni ed altro, per poi essere fatte uscire di nuovo o reintrodotte "tal quali".

Esso è valido solo per i Paesi aderenti alla Convenzione ATA (*vedi Allegato AL. 8*) e per i Paesi che sono Parti contraenti della Convenzione di Istanbul.

Il Carnet ATA è composto da un libretto a matrice e figlia a stacco. Sulla copertina anteriore sono riportati il numero del carnet, l'Ente garante che lo ha rilasciato, gli estremi di identificazione del titolare, la validità dello stesso; oltre la copertina esso è composto da un numero variabile di fogli detti "volets" che riportano gli elementi essenziali del carnet stesso e soprattutto la descrizione; alla estremità inferiore dei volets vengono riportati dei tagliandi detti "souches".

Il carnet è coperto da una garanzia, il cui importo è indicato sul documento stesso.

Il Garante è il Bureau International d'Information des Chambres de Commerce rappresentato in Italia dall'Unione italiana delle Camere di Commercio. E' questo l'ente che rilascia il documento e che garantisce la merce ivi descritta; l'operatore interessato dovrà, pertanto, recarsi presso tale Ufficio per farsi rilasciare il carnet, previa prestazione di una cauzione.

Il carnet viene "acceso" presso l'Ufficio doganale di partenza. L'Ufficio doganale, al quale verranno presentati il carnet e la merce, controllerà la regolarità formale della documentazione e sostanziale della merce e verificherà l'esistenza delle condizioni previste dalla Convenzione per consentire il vincolo della merce a tale regime.

L'Ufficio di partenza prende in carico il carnet nelle proprie scritture, ne fissa il termine per l'esecuzione e stabilisce l'itinerario.

Il carnet ha validità di un anno dalla data del suo rilascio. Le categorie di merci per le quali possono essere rilasciati i Carnets A.T.A. sono quelle di cui all'allegato B (a disposizione presso l'Ufficio Estero), Reg. (CEE) 2454/93, art. 797.

Nel caso di transito nel territorio doganale comunitario le formalità verranno espletate all'entrata e all'uscita del territorio stesso. Si intende per utilizzo del carnet ai fini del "transito" il trasporto delle merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro situato nello stesso territorio; nel caso dell'attraversamento di un Paese terzo, le relative formalità vengono espletate presso le Dogane di uscita ed entrata nella Comunità.

Trasformazione in esportazione definitiva: qualora la merce venga venduta all'estero dovrà essere presentata alla Dogana che ha compilato il "volet" per l'esportazione temporanea una dichiarazione di esportazione e dovrà essere fatto invalidare il volet di reimportazione.

Per i Paesi membri che non adottino i certificati collezione campioni, ogni movimentazione di *specimen* necessita della prescritta documentazione, quindi licenze/certificati di (ri)esportazione e licenze di importazione.

#### **5.5.2.1 - Merci destinate agli USA e Giappone**

Nel caso di *specimen* diretti negli USA ed in Giappone, applicando questi due Paesi in modo rigoroso le disposizioni della Convenzione senza prevedere eccezioni, anche per *specimen* a seguito di CARNET-ATA dovrà essere verificata la presenza della documentazione completa. A tale riguardo il Segretariato CITES, con Notifica 2007/27 ha divulgato il nuovo Regolamento Federale degli Stati Uniti in cui si specifica, tra l'altro, che saranno accettate solo importazioni corredate di licenze/certificati completi anche delle vidimazioni di cui alla casella 27 della licenza/certificato.

Quando gli *specimen* rientrano in Italia, la Ditta dovrà presentare al N.O.C. il certificato di riesportazione rilasciato dal paese di provenienza, unitamente alla copia destinata al titolare del certificato di riesportazione utilizzato per l'espletamento delle formalità doganali di uscita dall'Italia.

Successivamente il N.O.C., effettuati i controlli di rito e annullato lo scarico del certificato di riesportazione effettuato all'atto dell'uscita, apporrà sul predetto certificato estero di riesportazione i timbri di conformità di cui al *cap. 5.2*.

Il certificato, così vistato, sarà riconsegnato alla ditta per l'espletamento delle successive formalità doganali.

#### **5.5.2.2 - Merci provenienti dagli USA e Giappone**

Per l'ingresso nella Comunità di merci scortate da CARNET-ATA, provenienti dagli USA o dal Giappone la Ditta dovrà presentare al competente ufficio N.O.C., la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione rilasciato dal paese di provenienza (Usa/Giappone). Il controllo della merce e dei documenti avverrà presso lo Stato membro di primo ingresso nella Comunità. Se il primo ingresso nella Comunità avviene attraverso il territorio nazionale, il N.O.C. effettuerà i controlli di rito sulla licenza di importazione e sulla licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, e provvederà ad effettuare le previste operazioni di controllo qualitativo e quantitativo degli *specimen*, apporrà sulla predetta documentazione i timbri di conformità e seguirà le procedure previste dal presente Manuale Operativo. Se la prima introduzione nella Comunità avviene attraverso il territorio di un altro Stato membro i controlli di rito hanno luogo presso la dogana dello Stato di prima importazione che effettuerà i controlli sulla merce e sulla documentazione CITES di scorta.

Nel territorio comunitario, il CARNET-ATA nei suoi spostamenti è accompagnato dalla licenza di esportazione o dal certificato di riesportazione.

Per uscire dalla Comunità, la Ditta, dovrà richiedere, all'atto dell'uscita della merce scortata da CARNET-ATA, un certificato di riesportazione per il rientro degli *specimen* nel paese di provenienza (Usa/Giappone).

Il controllo qualitativo e quantitativo degli *specimen*, nonché il controllo dei documenti avviene presso la dogana di uscita della Comunità. Se è una dogana italiana abilitata CITES, il N.O.C. effettuerà i controlli di rito rispetto al certificato di riesportazione già vistato all'ingresso della comunità e procederà con le previste operazioni di controllo. Se l'uscita della merce dalla Comunità avviene attraverso la dogana di un altro Stato membro, i controlli di rito hanno luogo presso quest'ultima, cioè la dogana dello Stato di uscita (riesportazione) che effettuerà i controlli sulla merce e sulla documentazione CITES di scorta.

### **5.5.3- Il carnet T.I.R. (Transports Internationaux Routiers)**

Il Carnet TIR (*vedi Modello DG.11*) è un documento doganale internazionale che semplifica le procedure all'attraversamento delle frontiere concepito per agevolare il trasporto di merci "senza rottura di carico". Con tale espressione si intende un trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate. Il trasporto dovrà essere effettuato da idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia fatta su strada. Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall'ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale. Pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali merci non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi applicabili all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, in casi straordinari ed, in particolare, in caso di sospetta irregolarità, gli uffici delle dogane e i N.O.C. possono procedere alla visita delle merci presso detti uffici intermedi secondo le consuete procedure di verifica documentale e controllo merceologico. Per gli stessi motivi, i N.O.C. possono chiedere agli uffici delle dogane di procedere a controlli documentali e merceologici di rito.

Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso Paesi extra UE aderenti alla convenzione TIR (*vedi elenco Allegato AL.9*) e attraverso le dogane abilitate TIR (*vedi elenco Allegato AL.10*).

### **5.5.4 - Procedure doganali semplificate**

Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 548/92, dalle circolari del Dipartimento delle dogane n. 153 e 26/D, rispettivamente del 7.5.1993 e del 18.2.2000, le operazioni afferenti merci che necessitano di autorizzazione MSE-CITES sono escluse da qualsiasi regime doganale semplificato.

### **5.6 - Specimen destinati ai negozi esenti da dazio (duty free shop).**

I duty free shop sono negozi speciali, previsti dall'articolo 128 del DPR n.43/73, che pongono in vendita prodotti, allo stato estero, esenti da tributi, destinati a viaggiatori diretti verso Paesi terzi.

La fine del regime provvisorio previsto dagli artt.16, comma 3, e 52 del D.L. 331/93, conv. nella L. 427/93, ha comportato, anche in attuazione alla Convenzione di Schengen, la diversificazione dei regimi fiscali applicabili ai predetti negozi creando, di fatto, due diverse situazioni operative secondo l'area in cui gli stessi sono ubicati.

*Nell'area "Schengen"*, riservata a viaggiatori diretti a Paesi Comunitari aderenti alla Convenzione, la fine del regime provvisorio sopra richiamato ha modificato sostanzialmente la natura di tali punti vendita, che ora devono essere gestiti come normali esercizi commerciali e devono movimentare merce ad imposta assolta.

*Nell'area "extra Schengen"*, destinata a viaggiatori diretti verso Paesi terzi, in cui transitano anche quelli diretti ai Paesi Comunitari non aderenti alla Convenzione di Schengen, l'acquisto di prodotti, da parte di questi ultimi, non dà luogo ad alcuna esenzione fiscale, con conseguente obbligo di assolvimento dei tributi dovuti.

In applicazione delle disposizioni del Reg.(CE) 338/97 e s.m. di attuazione nella Comunità Europea della CITES, per quanto riguarda le modalità di introduzione, nei duty free shops operanti nella c.d. “area extra Schengen”, di specimen inclusi nell'Allegato B del citato regolamento, si precisa che :

- l'introduzione di specimen comunitari deve avvenire sulla base di bolletta doganale EX A intestata al fornitore nazionale. Per la vendita ai viaggiatori destinati verso paesi terzi di detta merce è previsto un certificato CITES di (ri)esportazione ad uso turistico, che rilasciato per singolo *specimen* scorterà l'intera quantità indicata nella bolletta EX A.
- l'introduzione di specimen extra comunitari deve avvenire sulla base di bolletta doganale EX1 intestata al gestore. La quantità di *specimen*, indicata nella bolletta EX A, sarà scortata dal permesso o certificato di (ri)esportazione, in originale, rilasciato dal paese di origine o provenienza.

Per *specimen* acquistati da tutti i viaggiatori che ricadono nella casistica della movimentazione all'interno della Comunità è richiesto che sia prodotta una prova sufficiente della loro legale acquisizione mediante documentazione che permetta di individuare i riferimenti della legalità dell'importazione dal punto di vista CITES.

## 6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI E LE RIESPORTAZIONI DI OGGETTI DI USO PERSONALE O DOMESTICO (oggetti in avorio, le borse, le scarpe ecc.)

Giusta deroga prevista dall'art.7, par.3 del Reg. (CE) 338/97, per l'importazione e la (ri)esportazione di oggetti personali e domestici, così come definiti al *Capo II - Definizioni* - del presente manuale, fatte salve le disposizioni sanitarie specifiche previste dalla normativa veterinaria d'interesse, si applicano delle procedure diverse da quelle precedentemente descritte al *cap. 5*.

Tali procedure, che non si applicano agli esemplari usati a scopo di lucro, alienati, esposti a fini commerciali e detenuti, offerti o trasportati a fini di alienazione, valgono unicamente per esemplari, compresi i trofei di caccia (non rientranti nell'allegato XIII del regolamento (CE) 865/2006 e s.m.i), che:

- ♦ facciano parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un Paese terzo,
- ♦ facciano parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un Paese terzo all'interno dell'Unione europea in caso di importazione, o dall'Unione europea ad un Paese terzo in caso di (ri)esportazione,
- ♦ siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.

La deroga prevista per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari delle specie dell'allegato A qualora siano introdotti nell'Unione europea per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza. In caso di esportazione non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B.

Le procedure relative al controllo dei documenti restano quelle indicate al precedente capitolo 3.

Le procedure formali per consentire le importazioni e le (ri)esportazioni restano quelle indicate al precedente capitolo 5.

Ai sensi dell'articolo 57, par. 5, e dell'articolo 58, par. 4, del Reg. (CE) n. 865/2006, per l'introduzione o la reintroduzione nell'Unione europea e per l'esportazione o la riesportazione delle seguenti voci di allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione/esportazione o un certificato di riesportazione:

- a) caviale delle specie di storione (*Acipenseriformes spp.*) fino ad un quantitativo massimo di 125 grammi per persona; in contenitori contrassegnati individualmente, conformemente all'articolo 66, paragrafo 6;
- b) bastoni della pioggia di *Cactaceae spp.* fino ad un massimo di tre per persona;
- c) esemplari morti lavorati di *Crocodylia spp.* (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;
- d) conchiglie *Strombus gigas* fino a un massimo di tre per persona;
- e) *Hippocampus spp.* fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;
- f) Conchiglie di *Tridacnidae spp.* fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre Kg, dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti;
- g) esemplari di legno di agar (*Aquilaria spp. e Gyrinops spp.*) — fino a 1 kg di trucioli, 24 ml di olio e due fili di grani o rosari (oppure due collane o braccialetti) per persona (complessivamente).

## 6.1 Importazione

Residenti nell'Unione Europea (così come definiti al *Capo II* del presente manuale): le importazioni degli oggetti di uso personale appartenenti a specie incluse nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97 sono consentite previa presentazione di una licenza di importazione e della prescritta documentazione CITES rilasciata dallo Stato di origine o provenienza.

Per la prima introduzione nell'Unione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia (non rientranti nell'allegato XIII del Reg. (CE) n. 865/2006), implicanti esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del Reg. (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici delle dogane di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di una licenza/certificato di (ri)esportazione emessi dal Paese di origine o provenienza. La prima introduzione nell'Unione di trofei di caccia degli esemplari delle specie o delle popolazioni di cui all'allegato XIII del Reg. (CE) n. 865/2006 si effettua a norma dell'articolo 4 del Reg. (CE) n. 338/97 e necessita di una licenza di importazione.

Per la reintroduzione nell'Unione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici delle dogane di una licenza di importazione se viene presentata la «copia per il titolare», debitamente vistata dalla dogana, di una licenza comunitaria di importazione o esportazione precedentemente utilizzata oppure la copia di una licenza/certificato di (ri)esportazione emessi dal Paese di origine o provenienza oppure se viene fornita la prova che gli *specimen* sono stati acquisiti nella Comunità.

Sono in deroga invece le importazioni e reimportazioni di *specimen* di Allegato C e D.

Non residenti: si applica la deroga così come sopra indicato e nessun documento è richiesto.

## 6.2 Esportazione

Residenti nell'Unione Europea: per gli *specimen* di Allegato A o B non è prevista alcuna deroga. Si applicano le disposizioni generali. Sono in deroga invece le esportazioni di *specimen* di Allegato C (nessun documento è richiesto).

Non residenti: per gli *specimen* di Allegato A o B non è prevista alcuna deroga. Si applicano le disposizioni generali. Sono in deroga invece le esportazioni di *specimen* di Allegato C (nessun documento è richiesto).



### 6.3 Riesportazione

Residenti nell'Unione Europea: per la riesportazione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del Reg. (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione qualora si presenti la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata, o copia di licenza di esportazione extracomunitaria di cui all'art. 57, par. 3 Reg. (CE) 865/06, oppure se si fornisce la prova che gli *specimen* sono stati acquistati nella Comunità.

Nei casi di riesportazione di corni di rinoceronte o avorio d'elefante contenuti in oggetti personali o domestici è sempre necessario presentare all'ufficio doganale un certificato di riesportazione.

Non residenti: per la riesportazione da parte di un soggetto che non risieda abitualmente nell'Unione di oggetti personali o domestici acquisiti al di fuori del suo Stato di residenza abituale, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 è richiesta la presentazione all'ufficio doganale di un certificato di riesportazione.

Nei casi di riesportazione di corni di rinoceronte o avorio d'elefante contenuti in oggetti personali o domestici è sempre necessario presentare all'ufficio doganale un certificato di riesportazione.

Negli altri casi si applicano le deroghe. Nessuna documentazione è richiesta.

***Le importazioni e (ri)esportazioni di oggetti di uso personale effettuate senza la prescritta documentazione, tranne nei casi in deroga o deroga parziale, sono punite con sanzione amministrativa e, nel caso dell'importazione, con la confisca degli oggetti, secondo la procedura descritta al capitolo 7.***

Le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di *specimen* che non siano oggetto di uso personale e domestico, anche se destinati agli usi personali o domestici, sono regolamentate, tranne nei casi sopra indicati, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg.(CE)338/97 restando valide pertanto le procedure formali indicate al precedente *capitolo 5* per consentire le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni e i transiti dei medesimi.

## **7. ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE E PROCEDURE SANZIONATORIE**

Fatta salva l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal TULD per le violazioni alla normativa doganale, le violazioni alle disposizioni del Reg. (CE) n.338/97 e s.m.i. e del Reg.(CE) n. 865/2006 sono punite secondo quanto previsto dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi di legge, il Corpo forestale dello Stato è incaricato di operare i controlli previsti dalla Convenzione di Washington con appositi Nuclei operanti presso gli uffici delle dogane abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla medesima Convenzione (ALL. 1).

Poiché è previsto, ai sensi della CITES, che ogni Stato Parte informi il Segretariato Generale CITES di Ginevra (Svizzera), organo internazionale di controllo dell'applicazione della CITES, di qualsiasi violazione alle disposizioni della Convenzione, è necessario che i N.O.C. trasmettano tempestivamente al Servizio CITES Centrale, utilizzando il modulo riportato *al Modello (DG.3), idonee notizie relative al caso accertato*, indicando il tipo di violazione, gli *specimen* interessati, le destinazioni o gli Stati di provenienza degli *specimen* medesimi. Le comunicazioni non dovranno contenere dati sensibili.

Ferma restando la preventiva acquisizione del nulla osta da parte della competente Autorità giudiziaria, le notizie alla stampa ed agli altri mezzi di informazione saranno sempre oggetto di comunicazione congiunta tra l'Agenzia delle Dogane ed il Corpo forestale dello Stato. Copia del comunicato verrà inviata all'indirizzo e.mail dell'Autorità di gestione – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per la redazione dei comunicati stampa e degli atti di Polizia Giudiziaria conseguenti alle violazioni in parola accertate, l'ufficio doganale ed il N.O.C. utilizzeranno il modello grafico allegato.

### **7.1 Accertamento di violazioni penali ai sensi della legge n. 150/92 e s.m.**

A seguito dell'accertamento del N.O.C. (Modello DG.2) con esito non conforme, l'ufficio doganale ed il N.O.C. procederanno congiuntamente al sequestro degli *specimen*, *alla redazione degli atti di Polizia Giudiziaria necessari nell'immediatezza dei fatti* ed alla redazione della comunicazione di notizia di reato (c.n.r.), conformemente all'art. 347 c.p.p., nonché alle attività di assicurazione delle fonti di prova di cui all' art. 348 c.p.p. .

### **7.2 Accertamento di violazioni amministrative ai sensi della legge 150/92 e s.m.**

A seguito di accertamento (Modello DG.2) con esito non conforme, l'ufficio doganale ed il N.O.C. provvederanno a redigere congiuntamente gli atti previsti dalla normativa (*verbale di contestazione e sequestro, contenente l'identificazione ed il codice fiscale del soggetto a cui è attribuita la condotta illecita*).

Per gli oggetti che si è tentato di introdurre illegalmente è disposta la confisca obbligatoria da parte del Corpo forestale dello Stato, secondo la vigente normativa (vedi capitolo 8).

### **7.3 Rinvenimento in Dogane non abilitate, di specimen tutelati dalla Convenzione di Washington.**

Nel caso in cui, durante i controlli ordinari o antifrode, il personale dell'Agenzia delle Dogane rinvenga esemplari o parti di essi soggetti alla Convenzione di Washington non dichiarati nella documentazione di trasporto, l'ufficio delle dogane dovrà richiedere l'intervento del Nucleo Operativo CITES del C.F.S. più vicino territorialmente, che nel caso di motivata indisponibilità, fornirà immediata comunicazione al Comando Regionale del C.F.S. territorialmente competente che provvederà ad individuare altro N.O.C. o S.C.T. . Per il Lazio è competente di tale individuazione il Servizio CITES Centrale.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

## 8. DESTINAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DEGLI *SPECIMEN* PRESENTATI IN DOGANA RISULTATI NON IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE

L'art. 4 della Legge 150/92 e s.m. dispone sempre, nel caso di violazione dei divieti imposti dalla normativa CITES e dal Reg. (CE) N°. 338/97 e s.m., *la confisca* degli *specimen*.

Per gli *specimen vivi confiscati*, è previsto il loro rinvio, a spese del detentore, allo Stato esportatore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la Commissione Scientifica per l'applicazione della CITES.

*In tutti gli altri casi*, gli *specimen* devono essere acquisiti dal Servizio CITES Centrale che ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici, salva diversa determinazione della Commissione Scientifica CITES.

Possono presentarsi differenti situazioni:

- ♦ a seguito della definizione del procedimento giudiziario o amministrativo, gli *specimen* irregolarmente presentati per l'importazione, la esportazione o la riesportazione sono confiscati;
- ♦ in attesa della definizione del procedimento giudiziario o amministrativo, gli *specimen* irregolarmente presentati per l'importazione, la esportazione o la riesportazione sono mantenuti sotto sequestro;
- ♦ gli *specimen* risultano caduti in abbandono.

Mentre nella prima condizione non ci sono dubbi sulla definitiva destinazione degli *specimen* confiscati in quanto applicabile la disposizione dell'art.4 comma 1 della Legge 150/92, nelle restanti circostanze è necessario fare alcune precisazioni, che di seguito si riportano:

- *specimen* sottoposti a sequestro penale: in tal caso, i verbalizzanti dovranno nominare un custode giudiziario individuabile in persona o struttura idonea consegnandogli gli *specimen* sequestrati in attesa di definizione del procedimento. Di tale nomina dovrà essere informata, preventivamente, l'Autorità Giudiziaria. Per tale attività l'Ufficio delle dogane e il N.O.C., qualora necessario, si potranno avvalere del supporto del Servizio CITES Centrale del CFS;
- *specimen* sottoposti a sequestro amministrativo: i verbalizzanti affideranno gli *specimen* sequestrati mediante le stesse procedure indicate per sequestro penale, riportando contestualmente il provvedimento di custodia nel verbale di sequestro da inviare immediatamente al Servizio CITES competente quale autorità amministrativa ai sensi della L.689/81. Per tale attività l'Ufficio delle dogane e il N.O.C., qualora necessario, si potranno avvalere del supporto del Servizio CITES Centrale del CFS

Nell'eventualità di un sequestro di *esemplari vivi* i N.O.C., sentito il Servizio Centrale CITES, potranno consegnare gli *specimen* per la custodia, a titolo gratuito, alla struttura zoologica o botanica più idonea.

*specimen* caduti in abbandono: a seguito di richiesta dell'Ufficio doganale, il N.O.C. redigerà verbale di non conformità (Modello DG2), qualora non l'avesse già fatto nell'ambito delle attività previste al *successivo capitolo 10*. Successivamente l'Ufficio doganale ed il N.O.C. provvederanno alla redazione degli atti secondo le modalità indicate al punto 7.



Tutto il materiale preso in carico *a seguito di confisca deve essere trasferito* al Magazzino Centrale Custodia Reperti del Servizio CITES Centrale per la necessaria registrazione e conservazione.

Sia per gli esemplari vivi che per i morti, loro parti e prodotti derivati, oggetto del provvedimento di confisca e iscritti negli allegati B e C, si applicano le disposizioni dell'art. 4 (par. 2 e 3) del D.L. 275/01.



## 9. CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO

Dal 1° febbraio 1999, è stato attivato *un sistema di controllo doganale* basato sull'analisi dei rischi ed integrato da elementi di casualità, attuativo di raccomandazioni Comunitarie e internazionali (Convenzione di Kyoto sull'armonizzazione e facilitazione delle procedure doganali), meglio noto come Circuito Doganale di Controllo.

Tale procedura prevede la gestione totalmente informatizzata dei movimenti doganali in base alla quale vengono apposte in modo automatizzato, al momento della accettazione della dichiarazione doganale, le seguenti sigle identificative del circuito di controllo: CA, per indicare che l'ufficio doganale procede al controllo automatizzato delle dichiarazioni doganali (*canale verde*); CD, per indicare che il controllo avviene limitatamente alla dichiarazione presentata e alla relativa documentazione (*canale giallo*); VM, per indicare che, oltre al controllo documentale, l'ufficio procede alla visita totale o parziale delle merci (*canale rosso*); CS per indicare che il controllo fisico viene effettuato tramite apparecchiature scanner (*canale arancione*).

Le dichiarazioni con la dicitura CA vengono messe a disposizione degli operatori senza nessun ulteriore adempimento o controllo.

Per tutti gli ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui meccanismi di selezione operati nell'ambito del circuito doganale di controllo si segnalano la nota n.1268/XI/SD del 28.5.1999 e n. 2771/XI/SD del 20.7.1999 dell'Agenzia delle Dogane, nonché le circolari n. 4795 del 20.6.1999 e n.8634 del 4.12.2001

*Per quel che concerne le merci tutelate dalla CITES, la procedura corretta prevede la presentazione della richiesta di operazione doganale all'Ufficio appositamente designato dal Direttore dell'ufficio doganale, ove il funzionario doganale prenderà visione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e di seguito vidimate dal N.O.C., procedendo allo scarico delle autorizzazioni stesse.*

Successivamente, la dichiarazione doganale verrà trattata nell'ambito del circuito doganale di controllo, il cui esito determinerà l'eventuale tipologia di controllo (documentale o fisico o nessuno) cui assoggettare la merce oggetto di dichiarazione.

*Il mancato rispetto*, da parte del dichiarante, della normativa in vigore e dell'uso legittimo e corretto delle licenze di importazione, esportazione, etc., è sanzionato secondo norma di legge.

Infatti, la presentazione della merce per lo sdoganamento tramite la procedura del "*circuito doganale di controllo*", con le relative indicazioni riportate nel DAU non implicano assunzioni di responsabilità da parte dell'addetto al terminale, se non per quanto attiene l'esatta indicazione delle sigle del circuito selezionato.

*E' responsabilità dell'operatore economico utilizzare nel DAU i codici tariffari specifici individuati per le merci CITES. Qualora ciò non avvenga, si procederà secondo norma di legge (vedi cap. 7 - 8).*

## 10. CONTROLLI CONGIUNTI DOGANE/N.O.C.

Gli uffici doganali (Direzioni Regionali/Interregionali/Interprovinciale) ed il C.F.S. (N.O.C.) *valuteranno periodicamente*, in apposite riunioni di servizio, anche a seguito di segnalazioni, la possibilità di organizzare *controlli congiunti* su particolari spedizioni di merce ritenuta a rischio di frode CITES, anche utilizzando la previsione normativa di cui all'art. 48 del Reg. 952/2013 (ex art. 27 del Reg. 450/2008).

Detti controlli verranno effettuati presso l'area merci e passeggeri/viaggiatori internazionali.

Qualora si presentassero situazioni di particolare urgenza, sentito l'Ufficio delle dogane competente, il N.O.C. potrà effettuare la verifica della spedizione riferendone l'esito allo stesso.

Resta inteso che ogni qualvolta l'ufficio delle dogane abbia dubbi che la merce presentata per le formalità doganali possa essere inclusa in uno degli allegati del Reg.(CE) n° 338/97 e s. m. *deve avvalersi della collaborazione tecnica del N.O.C.* .

È altresì auspicabile la collaborazione in seguito a segnalazioni di illegale importazione e (ri)esportazione, anche con l'ausilio di strumenti informatici e data base in uso alle diverse amministrazioni.

Qualora fossero disponibili informazioni circostanziate, provenienti da attività investigative o di intelligence proprie del Servizio CITES del C.F.S., relative a presunte spedizioni illegali di specimen CITES queste potranno essere poste a disposizione dell'Ufficio delle Dogane e del N.O.C. che attiveranno le procedure del presente manuale. Detti uffici avranno poi cura, fatte salve gli obblighi di informazione all'A.G. e amministrativa competente in presenza di violazioni, di assicurare il necessario e tempestivo *feedback* informativo verso gli organi segnalanti al fine di permettere la prosecuzione delle indagini in corso.

Inoltre, per specifiche spedizioni di merce, i N.O.C. potranno richiedere alle Dogane il controllo radiografico dei grandi contenitori mediante le apparecchiature scanner, ove presenti, utilizzando l'apposito formulario, come da *Modello* (DG.13).

## **11. REQUISITI GENERALI DI SANITÀ PUBBLICA E SANITÀ ANIMALE PER L'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DI ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE SOGGETTI ALLA CITES**

L'importazione di animali e prodotti di origine animale (elencati nella decisione 2007/275/CE) può avvenire esclusivamente attraverso un Posto d'Ispezione Frontaliero (PIF) abilitato dalla Commissione Europea (Decisione n. 2009/821/CE) a svolgere i previsti controlli sanitari per le specifiche categorie per cui risulta essere autorizzato (Allegato 12).

Le partite di animali o prodotti provenienti da Paesi terzi devono essere prenotificate al PIF di arrivo nei tempi stabiliti dalla normativa di riferimento (almeno un giorno lavorativo prima del previsto arrivo per quanto riguarda gli animali e prima dell'arrivo fisico per quanto concerne i prodotti). Esse devono essere presentate al PIF accompagnate dalla certificazione richiesta dalla legislazione comunitaria e nazionale veterinaria che prevede, in linea generale, che gli animali/prodotti provengano da paesi o parti di paesi approvati dalla UE e riportati negli appositi elenchi predisposti in sede comunitaria e, in quei casi in cui la norma lo preveda, anche da stabilimenti autorizzati. In alcuni casi, inoltre, possono essere applicate misure di salvaguardia che introducono restrizioni o condizioni di importazione supplementari rispetto a quelle comunitarie.

Tutte le spedizioni, al loro arrivo, devono essere sottoposte ai previsti controlli sanitari da parte del servizio veterinario del PIF, il quale rilascia, per ciascuna partita, il Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) per attestarne la conformità o meno alle specifiche normative sanitarie (comunitarie e nazionali).

E' vietata l'importazione di partite di animali e prodotti che non seguono le sopra indicate procedure e non siano conformi alle norme sanitarie vigenti.

Gli animali da compagnia, introdotti a scopo non commerciale al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, possono, invece, essere importati anche attraverso Punti di Entrata non sede di PIF, salvo nei casi in cui vengano predisposte dal Ministero della Salute disposizioni sanitarie, straordinarie e restrittive in presenza di gravi rischi di diffusione di malattie epidemiche. Restano salve tutte le altre disposizioni in materia CITES per gli animali di compagnia.

Informazioni più dettagliate sui requisiti per l'importazione possono essere visionate sul sito web del Ministero della Salute.

In particolare, per i pets movimentati al seguito dei proprietari senza finalità commerciali le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo web:

[http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=4278&area=cani&menu=viaggiare](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4278&area=cani&menu=viaggiare)

e sul sito web della Commissione Europea:

[http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement\\_en](http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en)





## *MODULISTICA*





Mod. CW/RNOC

Lì \_\_\_\_\_

AI CORPO FORESTALE DELLO STATO  
NUCLEO OPERATIVO CITES di \_\_\_\_\_

Alla Dogana di \_\_\_\_\_

**OGGETTO : CITES - Richiesta di intervento.**

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... in  
qualità di ..... patente Ag. DOGANE n° ..... dichiara di voler  
procedere alle operazioni doganali di:

- ☐ immissione in libera pratica e importazione definitiva / ☐ transito / ☐ deposito doganale /  
☐ perfezionamento attivo / ☐ trasformazione sotto controllo doganale / ☐ ammissione temporanea /  
☐ perfezionamento passivo / ☐ (ri)esportazione  
 per la merce/spedizione sotto indicata.

Consapevole delle responsabilità, a norma di legge, civili e penale delle proprie dichiarazioni,  
chiede

l'intervento del NOC in indirizzo, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di attuazione della Convenzione di  
Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione

La presente procedura attiva le formalità di cui all'art. 5 del manuale operativo allegato al D.M. 176/05, per le specie  
incluse negli allegati al reg.CE 338/98 e succ. mod.

**DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE**

1. Nome scientifico/comune: \_\_\_\_\_
2. Descrizione degli specimen: \_\_\_\_\_
3. Quantità: \_\_\_\_\_
4. Colli: \_\_\_\_\_
5. Arrivo degli specimen: \_\_\_\_\_
6. Spedita da: \_\_\_\_\_
7. Destinata a: \_\_\_\_\_
8. Mezzo di trasporto: \_\_\_\_\_

**DOCUMENTI ALLEGATI IN ORIGINALE:**

9. Licenza MSE/Certificato MIPAAF Nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
10. Permesso di esportazione/Certificato di riesportazione/certificato di origine nr. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_
11. Fattura \_\_\_\_\_
12. Lta \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_

Firma e nome del dichiarante /rappresentante \_\_\_\_\_

A cura del C.F.S.

Richiesta intervento	nr. _____	/RNOC/	/
	numero	anno	Sigla
Persona identificata a mezzo _____ n° _____	rilasciata da _____		
Il _____			
Verifica effettuata in data _____/_____/_____			
<input type="checkbox"/> Rilasciato verbale di accertamento CW/VA n° _____		<b>Note:</b>	
<input type="checkbox"/> Attestazione di non inclusione su documentazione di scorta		<input type="checkbox"/> Attestazione di conformità su documentazione di scorta	





**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
NUCLEO OPERATIVO CITES

Mod. CW/VA

Lì \_\_\_\_\_  
—  
di \_\_\_\_\_

Alla Dogana  
di \_\_\_\_\_  
Alla  
Ditta/Sig. \_\_\_\_\_

VERBALE DI ACCERTAMENTO

nr. \_\_\_\_\_ /VA/ \_\_\_\_\_ /  
numero anno Sigla

**DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE**

- 1**
- ☐ Importazione - Stato di Origine o provenienza \_\_\_\_\_
- ☐ Esportazione - Stato di Destinazione \_\_\_\_\_
- ☐ Riesportazione - Stato di Destinazione \_\_\_\_\_
- ☐ Transito - Stato di Origine o provenienza \_\_\_\_\_
- ☐ Altro - Specificare \_\_\_\_\_

**2** Esportatore \_\_\_\_\_

**3** Importatore \_\_\_\_\_

**4** Mezzo di trasporto \_\_\_\_\_

**ESITO DELL'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE**

**5** Licenza Certificato MSE/ MIPAAF  
Nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ Valido/ ☐ non valido/ ☐ assente (\*)

**6** (\*\*) Permesso di esportazione/Certificato di riesportazione/ Altro  
certificato(\*)  
Nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ Valido/ ☐ non valido/ ☐ assente (\*)



# **ESITO DELL'ACCERTAMENTO MERCEOLOGICO**

<b>7</b>	Tipo di documento utilizzato: _____	
	Riq. A	Risultato dell'accertamento _____ Conforme/ non Conforme (*)
	Riq. B	Risultato dell'accertamento _____ Conforme/ non Conforme (*)
	Riq. C	Risultato dell'accertamento _____ Conforme/ non Conforme (*)
	Riq. D	Risultato dell'accertamento _____ Conforme/ non Conforme (*)
	Riq. E	Risultato dell'accertamento _____ Conforme/ non Conforme (*)
	Riq. F	Risultato dell'accertamento _____ Conforme/ non Conforme (*)
<b>8</b>	Verifica effettuata	
	<input type="checkbox"/> Su tutto il carico	
	<input type="checkbox"/> A campione	Specificare _____
	<input type="checkbox"/> Con l'ausilio di esperti	_____
<b>Note</b> (***)		
<b>9</b>	_____	
	_____	
	_____	
	_____	
	_____	
<p align="center"><b>Compilare nel caso di non conformità:</b></p> <p>Esportatore/Importatore/spedizioniere: Cognome Nome _____</p> <p>Nato a _____ il _____, residente a _____</p> <p>Via _____, identificato a mezzo _____</p> <p>In quanto esemplari soggetti a deperimento, si allegano al presente verbale, costituendone parte integrante, i rilievi fotografici, _____ (repertare le _____).</p> <p>Il presente verbale è atto irripetibile ai sensi dell'art. 354 del c.p.p.</p> <p>NOME E FIRMA ***** LA PARTE</p> <p align="right">NOME E FIRMA L'ADDETTO/I AL CONTROLLO</p>		
<p>Note:</p> <p>(*) da cancellare la voce che non interessa (con validità si intende la corrispondenza con quanto indicato nel Reg. 338/97 e Reg. 865/06 e s.m.i. e nella Legge 150/92 e s.m.i.)</p> <p>(**) da compilare solo nel caso di importazione, transito o messa in deposito</p> <p>(***) qualora la merce sia stata riconosciuta in posizione non regolare la compilazione delle note è obbligatoria. Indicare in tal caso <u>l'irregolarità riscontrata e altri dati significativi</u></p> <p>(****) firma dell'importatore o del rappresentante autorizzato</p>		





## Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Nucleo Operativo CITES di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_li\_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

All'Ispettorato Generale del C.F.S.  
Divisione 7 - Servizio CITES Centrale  
Roma

FAX 06/48905507

TRASMISSIONE INFORMAZIONI	/TRNOT/	/	
	_____ro	_____anno	_____Sigla

Per necessaria informazione, si comunica che in data \_\_\_\_\_ con Verbale CW/VA n° \_\_\_\_\_ è stata accertata la seguente violazione alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie di attuazione in Italia della Convenzione di Washington - CITES, art. \_\_\_\_ comma \_\_\_\_ Legge \_\_\_\_\_:

### SPECIE ANIMALI E VEGETALI INTERESSATE E RELATIVE DESCRIZIONI MERCEOLOGICHE

Nome scientifico e/o comune	
Esemplare vivo:	q.tà n° _____
Esemplare morto:	q.tà n° _____ <input type="checkbox"/> trofeo di caccia <input type="checkbox"/> esemplare imbalsamato
_____ro (specificare)	
Parti e derivati (descrizione merceologiche):	
_____	
_____	

<b>IMPORTAZIONE / (RI)ESPORTAZIONE / DETENZIONE</b>		
FINALITÀ :		
<input type="checkbox"/> Al seguito passeggero per finalità personali \ <input type="checkbox"/> Commerciale \ <input type="checkbox"/> Personale \ <input type="checkbox"/> Altro specificare) _____		
Tipo di operazione *:	Stato di Origine / provenienza:	Stato di Destinazione:
*es. importazione		
Luogo del controllo:	Dogana: <input type="checkbox"/> aeroportuale <input type="checkbox"/> portuale <input type="checkbox"/> terrestre di:	
	<input type="checkbox"/> Esercizi comm. <input type="checkbox"/> Allevamenti <input type="checkbox"/> Vivai	
	<input type="checkbox"/> altro (specificare):	
Struttura di custodia antieresia:	Nome:	
	Indirizzo:	
Eventuale documentazione di scorta:		
A tal fine è stata trasmessa da <input type="checkbox"/> C.F.S. \ <input type="checkbox"/> DOGANA \ <input type="checkbox"/> ALTRI (specificare).....		
Comunicazione a (A.A. art17 l. 689/81 e s.m.):		
Comunicazione notizia di reato a:		

IL RESPONSABILE

Legenda :

\* tipo di destinazione doganale: indicare ad es. se trattasi di importazione, esportazione transito o altro.





# Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

\_\_\_\_\_ Li \_\_\_\_\_

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
NUCLEO OPERATIVO CITES

di \_\_\_\_\_

Al \_\_ (VEDI ALLEGATO  
ALL.3) \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** VERBALE DI ACCERTAMENTO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO A  
CARICO DI (NOME COGNOME) \_\_\_\_\_ NATO A  
\_\_\_\_\_ IL \_\_/\_\_/\_\_\_\_ RESIDENTE A \_\_\_\_\_ E DOMICILIATO IN  
\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 689/81 si trasmette l'unito verbale di accertamento e sequestro amministrativo e atti relativi di: \_\_\_\_\_ (Indicare: - specimen, descrizione, quantità, data verbale violazione art., comma, legge ) \_\_\_\_\_

FIRMA





# Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

NUCLEO OPERATIVO CITES

di \_\_\_\_\_

MONITORAGGIO DELLA MORTALITÀ DURANTE IL TRASPORTO		
Nome scientifico della specie	All./App. CITES	quantità
Ditta importatrice		
Compagnia aerea e numero di volo		
Compagnia di trasporto marittima e/o terrestre		
Tratta ferroviaria		
Data di spedizione		
Punto doganale di entrata		
Punto doganale di uscita del paese di provenienza		
Eventuale /i punto/i doganale/i di transito		
Paese di origine o di provenienza		
Licenza di importazione, esportazione/Certificato di importazione/ nr. <input type="checkbox"/> Valido/ <input type="checkbox"/> assente		
Licenza MSE/Certificato MIPAAF (***) di importazione Nr. Del valido / <input type="checkbox"/> assente (*)		
		Osservazioni (qualora non sia possibile rispondere sì o no o in caso di risposta negativa fornire una motivazione )
	si	no
I documenti Cites di esportazione o riesportazione e quelli di importazione sono completi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli esemplari spediti corrispondono ai documenti CITES di accompagnamento ed alla dichiarazione IATA dello spedizioniere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lo spedizioniere/agente ha rispettato le disposizioni necessarie, comprese quelle per l'alimentazione, nel caso che più di un trasportatore sia coinvolto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il modello e la struttura della/e cassa/e di trasporto corrispondono alla normativa IATA e alla guida CITES sul trasporto degli animali vivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La/e cassa/e usate per il trasporto è/sono danneggiate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il nome, l'indirizzo e numero di telefono del destinatario sono chiaramente indicati su ciascuna cassa di trasporto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata apposta l'etichetta "animali vivi" e quella con doppia freccia che indica la giusta posizione in cui deve essere posizionata la cassa di trasporto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





La/e cassa/e usate per il trasporto è/sono danneggiate?

☐ ☐

Il nome, l'indirizzo e numero di telefono del destinatario sono chiaramente indicati su ciascuna cassa di trasporto?

☐ ☐

È stata apposta l'etichetta "animali vivi" e quella con doppia freccia che indica la giusta posizione in cui deve essere posizionata la cassa di trasporto?

☐ ☐

Firma dell'addetto del Corpo Forestale dello Stato

=====

Parte riservata ai servizi veterinari del Posto di Ispezione Frontaliero

Nome scientifico della specie:

\_\_\_\_\_

si no

La/e cassa/e usate sono di grandezza adeguata a evitare il sovraffollamento degli esemplari spediti?

☐ ☐

Tutti gli esemplari contenuti nelle casse sono vivi e non feriti?

☐ ☐

Specificare il numero degli esemplari morti e di quelli feriti

morti	feriti
-------	--------

Cause apparenti di morte:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma del responsabile del Posto di Ispezione Frontaliero

Il presente modulo dovrà essere compilato in quattro copie, di cui una trattenuta dal Nucleo Operativo CITES del C.F.S. , una trattenuta dal Posto di Ispezione Frontaliero e le restanti due inviate al MATTM.e al Servizio CITES Centrale.







# Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
NUCLEO OPERATIVO CITES

Li \_\_\_\_\_

(1) Al \_\_\_\_\_

(2) e p.c. Al \_\_\_\_\_

Comando Stazione di \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_/CW/TRAF/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
numero Anno sigla

## AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI ESEMPLARI VIVENTI PRESSO LE STRUTTURE DI DESTINAZIONE O IN ALTRE STRUTTURE IDONEE.

In data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stato autorizzato il trasferimento degli esemplari viventi sotto indicati dalla  
dogana di.....  
a(3).....

### DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE

1	SPECIE ANIMALI/VEGETALI INTERESSATE <sup>(4)</sup> :
	NUMERO DEGLI ESEMPLARI:
	DATI IDENTIFICATIVI <sup>(5)</sup> :

2	<input type="checkbox"/> Importazione	<input type="checkbox"/> Esportazione	<input type="checkbox"/> Riesportazione	<input type="checkbox"/> Transito
	Stato di Origine o provenienza/ Destinazione: _____			

3	Finalità dell'esportazione: _____
---	-----------------------------------

Il trasferimento, in colli opportunamente sigillati, è stato consentito in quanto è stato rilasciato deposito o garanzia, da parte della S.V., dell'ammontare di tutti i diritti doganali connessi all'operazione richiesta ed è stato assicurato il buon mantenimento degli esemplari.

Resta inteso che la S.V. non può disporre degli esemplari in alcun modo fino a perfezionamento, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, delle operazioni di importazione e delle formalità doganali.

Il presente verbale verrà trasmesso in copia al Ministero dello Sviluppo Economico nel caso in cui gli specimen siano accompagnati dal solo permesso di (ri)esportazione in originale e non siano scortati da licenza di importazione CITES (già richiesta). Il trasferimento sotto tale regime cesserà d'efficacia a conclusione dell'istruttoria amministrativa relativa all'istanza di rilascio di licenza avviata con il MSE.

Il Nucleo Operativo CITES  
del CFS

La Dogana

Timbro lineare e firma

Timbro lineare e firma





NOTE:

- (1) Da trasmettere all'importatore degli esemplari.
- (2) Da trasmettere, per conoscenza, al responsabile della struttura di destinazione degli esemplari.
- (3) Indicare generalità esatte e indirizzo completo della struttura di destinazione.
- (4) Indicare il nome scientifico o comune PRESUNTO della specie interessata.
- (5) Indicare qualsiasi dato significativo per l'identificazione degli esemplari, quale il sesso o l'età presumibile, l'eventuale presenza di anelli o marchi identificativi etc.





# Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
NUCLEO OPERATIVO CITES

Li \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

Al Servizio CITES Centrale  
Fax 06/48905507

## OGGETTO : Richiesta di identificazione esemplari

Al fine di riconoscere ed identificare gli esemplari vegetali/animali oggetto della spedizione/merce,  
attualmente ferma alla dogana di .....  
si richiede,


- ☐ l'intervento tecnico della commissione Scientifica CITES e/o del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- ☐ l'indicazione di una struttura riconosciuta idonea dalla commissione Scientifica CITES per l'identificazione dei campioni prelevati.

## DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE

1. Nome comune: \_\_\_\_\_
2. Descrizione: \_\_\_\_\_
3. Quantità: \_\_\_\_\_
4. Colli: \_\_\_\_\_
5. Origine: \_\_\_\_\_
6. Provenienza: \_\_\_\_\_
7. Data visita: \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_


Firma




UNIONE EUROPEA					
1	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO		N.	
		<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		2. Ultimo giorno di validità:	
		 <b>Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione</b>			
		4. Paese di (ri)esportazione			
ORIGINALI	3. Importatore	5. Paese di importazione			
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A		7. Organo di gestione emittente	
		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)		9. Massa netta (kg)	10. Quantità
				11. Appendice CITES	12. Numero UE
1		15. Paese di origine			
		16. N. licenza		17. Data di rilascio	
		18. Paese di ultima riesportazione			
		19. Data di consegna		20. Data di rilascio	
21. Nome scientifico della specie					
22. Nome comune della specie					
23. Annotazioni particolari					
La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli esemplari vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)					
24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione:		25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata			
<input type="checkbox"/> è stata consegnata all'organo di gestione emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione		Firma e timbro ufficiale:			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>		Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:			
26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:		Luogo e data del rilascio:			
27. Riservato all'ufficio doganale		Firma e timbro ufficiale:			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata         </div>		Documento doganale			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Numero di animali effettivamente importati o (ri)esportati durante il trasporto         </div>		Tipo:			
		Numero:			
		Data:			





 UNIONE EUROPEA  CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE	
		Originale	
		1. Certificato n.	2. Valido fino al
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)  <hr/> Firma del proprietario		4. Organo di gestione emittente  <hr/>	
5. Annotazioni particolari  a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.  b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente.  c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo.  d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi.  Il presente certificato è valido soltanto se il trasporto viene effettuato in conformità delle linee guida per il trasporto di animali vivi o, in caso di trasporto aereo, della normativa IATA sul trasporto di animali vivi.			
6. Paese di importazione  Vari		7. Scopo dell'operazione  Q	8. Timbro di sicurezza n.
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie		10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)	
11. Quantità	12. Appendice CITES	13. Allegato UE	14. Origine
15. Paese di origine	16. Numero della data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)
19. Il presente certificato è rilasciato da:  <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Luogo</span> <span>Data</span> <span>Firma e timbro ufficiale</span> </div>			
20. Altre condizioni			
21. Visto della dogana (cfr. foglio aggiuntivo)			



 <b>UNIONE EUROPEA</b> <b>CONVENZIONE SUL</b> <b>COMMERCIO INTERNAZIONALE</b> <b>DELLE SPECIE DI FLORA E DI</b> <b>FAUNA SELVATICHE</b> <b>MINACCIATE DI ESTINZIONE</b>		<b>►<sup>(1)</sup> CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE</b> <b>CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE</b> <b>CERTIFICATO DI STRUMENTO MUSICALE</b> <b>FOGLIO AGGIUNTIVO ◀</b>	
1. Certificato originale n.		Pagina _____ di _____	
8. Timbro di sicurezza n.		4. Organo di gestione emittente	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)			
Ufficio doganale di importazione      Data      Firma      Timbro ufficiale		Ufficio doganale di (ri)esportazione      Data      Firma      Timbro ufficiale	
Ufficio doganale di importazione      Data      Firma      Timbro ufficiale		Ufficio doganale di (ri)esportazione      Data      Firma      Timbro ufficiale	
Ufficio doganale di importazione      Data      Firma      Timbro ufficiale		Ufficio doganale di (ri)esportazione      Data      Firma      Timbro ufficiale	
Ufficio doganale di importazione      Data      Firma      Timbro ufficiale		Ufficio doganale di (ri)esportazione      Data      Firma      Timbro ufficiale	
Ufficio doganale di importazione      Data      Firma      Timbro ufficiale		Ufficio doganale di (ri)esportazione      Data      Firma      Timbro ufficiale	
Ufficio doganale di importazione      Data      Firma      Timbro ufficiale		Ufficio doganale di (ri)esportazione      Data      Firma      Timbro ufficiale	
Ufficio doganale di importazione      Data      Firma      Timbro ufficiale		Ufficio doganale di (ri)esportazione      Data      Firma      Timbro ufficiale	



COPIA per l'importatore	2	1. Importatore	NOTIFICA DI IMPORTAZIONE		N.
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio		
		2. Stato membro di importazione	3. Data di importazione		
		4. Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione		
	A	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE
	B	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE
C	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
D	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
E	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
F	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
		13. Per gli esemplari suddetti appartenenti alle specie di cui all'appendice III del regolamento, accludo i documenti prescritti del paese (ri)esportatore.	14. Timbro ufficiale del competente ufficio doganale di frontiera		
		Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato			



UNIONE EUROPEA

1	1. Titolare	<b>CERTIFICATO</b> <b>Valido solo sul territorio dell'Unione europea</b>		N.	
		<input type="checkbox"/> Certificato di acquisizione legale <input type="checkbox"/> Certificato per attività commerciali <input type="checkbox"/> Certificato per spostamento di esemplari vivi			
		<b>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</b>			
		2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	3. Organo di gestione emittente		
		4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)	6. Quantità	
7. Appendice CITES	8. Allegato UE		9. Origine		
10. Paese di origine					
11. N. licenza					
1	16. Nome scientifico della specie	13. Stato membro di importazione			
	17. Nome comune della specie (se disponibile)	14. Numero di documento	15. Data di rilascio		
18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</li> <li>b) <input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</li> <li>c) <input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente</li> <li>d) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio</li> <li>e) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio</li> <li>f) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1981 in conformità delle disposizioni CITES</li> <li>g) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili</li> </ul>					
19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione</li> <li>b) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</li> <li>c) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'uso pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</li> <li>d) <input type="checkbox"/> destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi</li> <li>e) <input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato</li> </ul>					
<b>Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1</b> <span style="float: right;">Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></span>					
20. Annotazioni particolari					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione</div> <div>Luogo e data</div> <div>Firma e timbro</div> </div>					







## COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE

<b>1 6</b> Esempio per il paese di spedizione / esportazione Esempio per il paese di destinazione		2 Speditore/Esportatore N.		1 DICHIARAZIONE							
		3 Formulare		4 Dist. di carico							
		5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numero di riferimento					
		8 Destinataria N.		9 Responsabile finanziario N.		10 Paese P. dest. ultima prova		11 Paese transaz. prod.		12 Elementi del valore	
14 Dichiarante/Rappresentante N.		15 Paese di spedizione/esportazione		15 Cod. P. sped./esport.		17 Cod. P. destinaz.		16 Paese di origine		17 Paese di destinazione	
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza / all'arrivo		19 Ctr.		20 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione	
25 Modo di trasporto alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico / scarico		28 Importi e bancari		29 Ufficio di uscita / di entrata		30 Localizzazione delle merci	
31 Colli e designazione delle merci		32 Articolo N.		33 Codice delle merci		34 Cod. P. di origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze	
37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti		40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente		41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	
43 Cod. M.V.		44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni		45 Aggiustamento		46 Valore statistico		47 Calcolo delle imposizioni		48 Dilazione di pagamento	
49 Identificazione del deposito		50 Obbligato principale		Firma		51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)		52 Garanzia non valida per		53 Ufficio di destinazione (e paese)	
54 Luogo e data:		55 Firma e nome del dichiarante / rappresentante		56 Risultato:		57 Suggelli apposti: Numero:		58 Marche:		59 Termine (data limite):	
60 Firma:		61 Timbro		62 D/4 CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE		63 Risultato:		64 Suggelli apposti: Numero:		65 Marche:	
66 Termine (data limite):		67 Firma:		68 Timbro		69 Risultato:		70 Suggelli apposti: Numero:		71 Marche:	
72 Termine (data limite):		73 Firma:		74 Timbro		75 Risultato:		76 Suggelli apposti: Numero:		77 Marche:	
78 Termine (data limite):		79 Firma:		80 Timbro		81 Risultato:		82 Suggelli apposti: Numero:		83 Marche:	





SOUCHE D'IMPORTATION N° IMPORTATION COUNTERFOIL N°		CARNET A.T.A. N° A.T.A. CARNET N°	IT
1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) N°(s) The goods described in the General List under item N°(s)			ont été importées temporairement. have been temporarily imported.
2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises*/ Final date for re-exportation/production to the Customs of goods*			année / mois / jour year / month / day
3. Enregistré sous le N°*/Registered under reference N°*			B.
4. Autres mentions*/Other remarks*			
5.	6.	7.	
Bureau de douane Customs office	Lieu Place	Date (année/mois/jour) Date (year/month/day)	Signature et Timbre Signature and Stamp

\* S'il y a lieu/If applicable

I M P O R T A T I O N		RESERVE A L'ASSOCIATION EMETTRICE/For issuing Association use	
A. TITULAIRE ET ADRESSE/Holder and address		G. VOLANT D'IMPORTATION N° Importation N°	
B. REPRESENTÉ PAR*/Represented by*		a) CARNET A.T.A. N°/ A.T.A. carnet N°	
C. UTILISATION PREVUE DES MARCHANDISES/ Intended use of goods		b) Émis par/Issued by	
FIERE E MOSTRE		CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA	
D. MOYENS DE TRANSPORT*/Means of transport		c) VALABLE JUSQU'AU/Valid until	
E. DETAIL D'EMBALLAGE (nombre, nature, marque...)/ Packaging details (number, kind, marks etc.)*		LUG. 2 2002	
F. DECLARATION D'IMPORTATION TEMPORAIRE/ Temporary importation declaration		RESERVE A LA DOUANE/For customs use only	
Je soussigné, dûment autorisé, déclare/ I am duly authorised:		H. DEDOUANEMENT A L'IMPORTATION/Clearance on importation	
a) déclare importer temporairement, dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays d'importation, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso/ I am temporarily importing in compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country of importation, the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item N°(s).		a) Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été importées temporairement./The goods referred to in the above declaration have been temporarily imported.	
b) déclare que les marchandises sont destinées à être utilisées à/declare that the said goods are intended for use at		b) Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises :*/Final date for re-exportation/production to the Customs:*	
c) s'engage à observer ces lois et règlements et à réexporter les marchandises dans les délais fixés par le bureau de douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du pays d'importation/undertake to comply with these laws and regulations and to re-export the said goods within the period stipulated by the Customs Office or regularize their status in accordance with the laws and regulations of the country of importation.		c) Enregistré sous le N°*/Registered under reference N°*	
d) certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet./confirm that the information given is true and complete.		d) Autres mentions :*/Other remarks:*	
A/At		Bureau de douane/Customs Office	
Date (année/mois/jour) Date (year/month/day)		Signature et Timbre Signature and Stamp	
Lieu Place		Date (année/mois/jour) Date (year/month/day)	
Nom Name		Signature X Signature	

\* S'il y a lieu/If applicable





<b>VOLET N° 1</b>		<b>1. CARNET TIR</b> <b>XE250000000</b>	
2. Bureau(x) de douane de départ 1. _____ 2. _____ 3. _____		3. Nom de l'organisation internationale <b>IRU Union Internationale des Transports Routiers</b>	
Pour usage officiel		4. Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)	
7. No(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s)		5. Pays de départ	6. Pays de destination
8. Documents joints au mar			
<b>MANIFESTE DE MARCHANDISES</b>			
9. a) Compartiment(s) de chargement ou conteneur(s) b) Marques et Nos des colis ou objets		10. Nombre et nature des colis ou objets: désignation des mar	
		rut	
		16. Scelléments ou marques d'identification apposés (nombre, identification)	
12. Total des colis figurant sur le manifeste Destination:		17. Bureau de douane de départ Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane	
1. Bureau de douane			
2. Bureau de douane			
3. Bureau de douane			
18. Certificat de prise en charge (bureau de douane ou de passage d'entrée)			
<input type="checkbox"/> 19. Scelléments ou marques d'identification reconnus Intacts		2'	
21. Enregistré par le bureau de douane de			
22. Divers (itinéraire fixé, bureau où le tr			
23. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de			

Carnet TIR  
PAGE 1

SOUCHE N° .

**XE250000000**

PAGE 1 du CARNET TIR

1. Pris en charge par le bureau de douane de _____	6. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane
2. Sous le No _____	
3. Scelléments ou marques d'identification apposés _____	
4. <input type="checkbox"/> Scelléments ou marques d'identification reconnus Intacts	
5. Divers (itinéraire fixé, bureau où le transport doit être présenté, etc.) _____	





Mod. CW/VA

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Lì \_\_\_\_\_

(1) Al \_\_\_\_\_

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
NUCLEO OPERATIVO CITES

(2) e p.c. Al \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_/CW/PREL/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
numero Anno sigla**PRELEVAMENTO CAMPIONI MERCE / SPEDIZIONE**

L'anno \_\_\_\_addi\_\_del mese di \_\_\_\_\_alle ore\_\_\_\_\_nel Magazzino di temporanea custodia \_\_\_\_\_i sottoscritti Ufficiale e/o Agenti di P.G. (cognomi, nomi, qualifiche o gradi) in servizio presso (ufficio, comando o ente), a seguito di richiesta di intervento ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, **occorrendo una analisi tecnica per il riconoscimento degli esemplari**, in contraddittorio con (proprietario/rappresentante)\_\_\_\_\_, e/o in presenza dell'Autorità Doganale hanno proceduto al prelevamento di n°\_\_\_\_\_campioni che sono stati identificati, contrassegnati e numerati, per la verifica della conformità della merce.

La partita di N°\_\_\_\_\_esemplari e kg. \_\_\_\_\_proviene da \_\_\_\_\_, è scortata da cert./lic. (altro documento) n° \_\_\_\_\_rilasciato da \_\_\_\_\_a \_\_\_\_\_in data\_\_\_\_\_pervenuta a mezzo\_\_\_\_\_e destinata\_\_\_\_\_alla ditta\_\_\_\_\_di \_\_\_\_\_

Il risultato di analisi o di esame tecnico sarà notificato all'operatore con verbale di accertamento redatto da questo ufficio con l'eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali.

Copia del presente verbale sarà inviata alla dogana di \_\_\_\_\_, una copia viene consegnata a \_\_\_\_\_che ha firmato il presente verbale dopo avergliene fatto lettura.

*Per la ditta/proprietario**I verbalizzanti*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La Dogana

Timbro e firma

Importazione/ Esportazione/ Riesportazione/ Transito	
Stato di Origine o provenienza/ Destinazione	
DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE	
SPECIE ANIMALI/VEGETALI INTERESSATE:	
NUMERO DEI CAMPIONI:	
DATI IDENTIFICATIVI:	





# Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
NUCLEO OPERATIVO CITES

di \_\_\_\_\_

Lì,

All'Ufficio delle Dogane  
di \_\_\_\_\_

E p.c. All'Ispettorato generale  
Divisione 7 Servizio CITES  
Centrale - Roma  
Fax 06/48905507

## OGGETTO : Richiesta di controllo radiografico

nr.	/CR/	/	
numero		anno	Sigla

Al fine di verificare se la spedizione/merce, attualmente ferma alla dogana di..... contenga esemplari inclusi nelle Appendici della CITES e negli Allegati del regolamento CE 338/97 e s.m. si richiede il controllo radiografico della stessa mediante apparecchiatura scanner.

### DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE

1. Spedita da: \_\_\_\_\_
2. Destinata a: \_\_\_\_\_
3. Mezzo di trasporto ed  
identificativo: \_\_\_\_\_
4. Dichiarata di contenere: \_\_\_\_\_
5. Data di arrivo : \_\_\_\_\_
6. Identificativo del contenitore: \_\_\_\_\_
7. Eventuale documentazione: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

Timbro e Firma





**UFFICI DOGANALI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA DI SPECIMENS INCLUSI NEGLI ELENCHI DELLA CITES E DEL REG.(CE) NR. 338/97 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICHE**

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE NOC
Alessandria	AL	Ufficio delle dogane	Alessandria	Ufficio delle dogane di Alessandria
Ancona	AN	Ufficio delle dogane	Ancona	Porto di Ancona
Arezzo	AR	Ufficio delle dogane	Arezzo	Ufficio delle dogane di Arezzo
Bari	BA	Ufficio delle dogane	Bari	Porto di Bari
Bologna	BO	Ufficio delle dogane	Bologna	Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi
Cagliari	CA	Ufficio delle dogane	Cagliari	Porto di Cagliari
Chiasso	CO	Sezione Operativa Territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Ponte Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Catania	CT	Ufficio delle dogane	Catania	Aeroporto di Catania Fontanarossa
Firenze	FI	Ufficio delle dogane	Firenze	Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci
Genova	GE	Ufficio delle dogane	Genova	Porto di Genova
Gorizia	GO	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Livorno	LI	Ufficio delle dogane	Livorno	Porto di Livorno
Milano 2	MI	Ufficio delle dogane	Somma Lombardo (esclusa SOT Concorezzo)	Aeroporto di Milano Malpensa
Milano 3	MI	Ufficio delle dogane	Segrate (inclusa SOT Concorezzo)	Aeroporto di Milano Linate
Napoli 1	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Porto di Napoli
Napoli 2	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Aeroporto di Napoli Capodichino
Olbia	OT	Sezione Operativa Territoriale	Olbia	Aeroporto di Olbia
Palermo	PA	Ufficio delle dogane	Palermo	Porto di Palermo





UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE NOC
Pisa	PI	Ufficio delle dogane	Pisa	Aeroporto di Pisa Galileo Galilei
Gioia Tauro	RC	Ufficio delle dogane	Gioia Tauro	Porto di Gioia Tauro
Ciampino	RM	Sezione Operativa Territoriale	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Civitavecchia	RM	Ufficio delle dogane	Civitavecchia	Porto di Civitavecchia
Roma 2	RM	Ufficio delle dogane	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Salerno	SA	Ufficio delle dogane	Salerno	Porto di Salerno
Torino	TO	Ufficio delle dogane	Torino	Aeroporto di Torino Sandro Pertini
Trapani	TP	Ufficio delle dogane	Trapani	Porto di Trapani
Trieste	TS	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Malpensa	VA	Ufficio delle dogane	Somma Lombardo	Aeroporto di Milano Malpensa
Venezia	VE	Ufficio delle dogane	Venezia	Aeroporto di Venezia Marco Polo
Verona	VR	Ufficio delle dogane	Verona	Aeroporto di Verona Valerio Catullo



**UFFICI DOGANALI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA DI ESEMPLARI DI LEGNAME INCLUSI NEGLI ELENCHI DELLA CITES E DEL REG.(CE) NR. 338/97 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICHE**

<b>UFFICI DOGANALI ABILITATI</b>	<b>Provincia</b>	<b>TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO</b>	<b>NUCLEO OPERATIVO CITES</b>	<b>SEDE NOC</b>
Alessandria	AL	Ufficio delle dogane	Alessandria	Ufficio delle dogane di Alessandria
Ancona	AN	Ufficio delle dogane	Ancona	Porto di Ancona
Arezzo	AR	Ufficio delle dogane	Arezzo	Ufficio delle dogane di Arezzo
Bari	BA	Ufficio delle dogane	Bari	Porto di Bari
Bologna	BO	Ufficio delle dogane	Bologna	Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi
Cagliari	CA	Ufficio delle dogane	Cagliari	Porto di Cagliari
Vasto	CH	Sezione operativa territoriale	S.C.T. Pescara	Pescara
Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Ponte Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Catania	CT	Ufficio delle dogane	Catania	Aeroporto di Catania Fontanarossa
Firenze	FI	Ufficio delle dogane	Firenze	Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci
Genova	GE	Ufficio delle dogane	Genova	Porto di Genova
Gorizia	GO	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Monfalcone	GO	Sezione operativa territoriale	Trieste	Porto di Trieste
Livorno	LI	Ufficio delle dogane	Livorno	Porto di Livorno
Milano 2	MI	Ufficio delle dogane	Somma Lombardo (esclusa SOT Concorezzo)	Aeroporto di Milano Malpensa
Milano 3	MI	Ufficio delle dogane	Somma Lombardo (inclusa SOT Concorezzo)	Aeroporto di Milano Linate
Napoli 1	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Porto di Napoli
Napoli 2	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Aeroporto di Napoli Capodichino
Olbia	OT	Sezione Operativa Territoriale	Olbia	Aeroporto di Olbia
Palermo	PA	Ufficio delle dogane	Palermo	Porto di Palermo
Pisa	PI	Ufficio delle dogane	Pisa	Aeroporto di Pisa Galileo Galilei
Ravenna	RA	Ufficio delle dogane	Bologna	Aeroporto G. Marconi







UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE NOC
Gioia Tauro	RC	Ufficio delle dogane	Gioia Tauro	Porto di Gioia Tauro
Ciampino	RM	Sezione operativa territoriale	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Civitavecchia	RM	Ufficio delle dogane	Civitavecchia	Porto di Civitavecchia
Roma 2	RM	Ufficio delle dogane	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Salerno	SA	Ufficio delle dogane	Salerno	Porto di Salerno
La Spezia	SP	Ufficio delle dogane	Genova	Comando Provinciale La Spezia
Savona	SV	Ufficio delle dogane	Genova	Porto di Genova
Torino	TO	Ufficio delle dogane	Torino	Aeroporto di Torino Sandro Pertini
Trapani	TP	Ufficio delle dogane	Trapani	Porto di Trapani
Trieste	TS	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Malpensa	VA	Ufficio delle dogane	Somma Lombardo	Aeroporto di Milano Malpensa
Venezia	VE	Ufficio delle dogane	Venezia	Aeroporto di Venezia Marco Polo
Verona	VR	Ufficio delle dogane	Verona	Aeroporto di Verona Valerio Catullo



**ELENCO DEI SERVIZI CITES TERRITORIALI E DEI NUCLEI OPERATIVI CITES**

<b>SCT</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>TELEFONO</b>
ALESSANDRIA	Presso il Comando Prov. del C.F.S. Via dei Guasco, 1 15100 ALESSANDRIA	Tel. 0131/285120 – 285119 Fax 0131/285116
AREZZO	Via A. Chiari 55 – 52100 AREZZO	Tel.0575/250428 Fax 0575/251728
BARI	Presso il Comando Reg. del C.F.S. Lungomare Nazario Sauro Palazzo Agricoltura – 70100 BARI	Tel. 080/5586535 Fax 080/5417231
BERGAMO	Presso il Comando Prov. del C.F.S. P.zza della Libertà, 7 C.A.P. 24100 BERGAMO	Tel. 035.247327 Fax 035.270251
BOLOGNA	Presso il Comando Prov. del C.F.S. Viale A. Silvani, 6 40122 BOLOGNA	Tel. 051/284505 Fax 051/284469-4861
CAMPOBASSO	Presso il Comando Reg.le del C.F.S. Via Tiberio, 95 C.A.P. 86100 CAMPOBASSO	Tel. 0874.424887 - 424877 Fax 0874.484913
CATANIA	Aeroporto Fontanarossa "Vincenzo Bellini" 95121 CATANIA	Tel. 095.7232152 Fax 095.7232152
FERMO	Via Salvo D'Acquisto C.A.P. 63900 FERMO	Tel. 0734.621527 - 622529 Fax 0734.227852
FIRENZE	Villa Favorita Piazza T.A. Edison, 11 C.A.P. 50133 FIRENZE	Tel. 055.3397842 Fax 055.3397844
FORLI'	Presso il Comando. Prov. del C.F.S. Viale A. Gramsci, 152 C.A.P. 47122 FORLI'	Tel. 0543.410520 / 231914 Fax. 0543.39393
GENOVA	Comando Reg. del C.F.S. Via XX Settembre, 28/6 C.A.P. 16121 GENOVA	Tel/Fax 010/ 5956101
IMPERIA	Presso il Comando Prov. del C.F.S. Via Argine Sinistro, 78 18100 IMPERIA	Tel. 0183.499968 Fax 0183.499943
MILANO	Presso il Comando Reg. del C.F.S. Via Vitruvio, 43 - 20124 MILANO	Tel 02/6709479 /6/7/8– Fax 02/6694418
MODENA	Presso il Comando Prov. del C.F.S. P.zza G. Matteotti, 13 C.A.P. 41100 MODENA	Tel. 059.225100 - 225698 Fax 059.241285
NAPOLI	Presso il Comando Reg. del C.F.S. Via Vespucci, 174 C.A.P. 80100 NAPOLI	Tel. 081.5530716 - 17 Fax 081.5530750 - 1



PAVIA	Presso il Comando Prov. del C.F.S. V.le Camillo Campari, 60 C.A.P. 27100 PAVIA	Tel. 0382.572500 Fax 0382.969796
PERUGIA	Presso il Comando Prov. del C.F.S. Via Fontivegge, 55 C.A.P. 06124 PERUGIA	Tel. 075.5045662 Fax 075.5045614
PESCARA	Presso il Comando Prov. di Pescara Viale Riviera, 301 C.A.P. 65123 PESCARA	Tel. 085.4714068 Fax 085.4714068
POTENZA	Presso il Comando Reg.le del C.F.S. Contrada Rio Freddo s.n.c. C.A.P. 85100 POTENZA	Tel.0971.601201 Fax 0971.601201
REGGIO CALABRIA	Presso il Comando Prov. del C.F.S. Via dei Bianchi, 2 C.A.P. 89127 REGGIO CALABRIA	Tel.0965.812555 Fax 0965.814409
ROMA	Presso Ispettorato Generale C.F.S.- Div 7^ Via G. Carducci 5e C.A.P. 00187 ROMA	Tel. 06.46657222/8 Fax. 06.48905507
TORINO	Presso il Comando Reg. del C.F.S. Via Grandis, 14 C.A.P. 10121 TORINO	Tel. 011.5545708-712 Fax. 011.5180882
VERONA	Presso il Comando Prov. del C.F.S. Via Carlo Ederle, 16 C.A.P. 37126 VERONA	Tel. 045.8300139 Fax 045.8388350
VICENZA	Presso il Comando Prov. del C.F.S. Via Borgo Berga, 31 C.A.P. 36100 VICENZA	Tel. 0444.323836-325078 Fax 0444.326433



<b>REGIONI A STATUTO SPECIALE e PROVINCE AUTONOME:</b>		
<b>SCT</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>TELEFONO</b>
BOLZANO	Presso la Provincia Autonoma di Bolzano - Ass. delle Foreste Ufficio Caccia e Pesca Via Brennero, 6 - 39100 BOLZANO	Tel. 0471/415178 Fax 0471/415166 Segreteria: 0471/415170
CAGLIARI	Presso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna - Servizio vigilanza e coord.to tecnico Via Biasi 7 - 09131 CAGLIARI	Tel. 070/6066582 Fax 070/6066542
PALERMO	Presso il Servizio CITES territoriale del C.F.S. Via Lincoln, 127 C.A.P. 90133 PALERMO	Tel. 091.6117508 Fax 091.6116975
AOSTA	Ufficio Certificazioni CITES di Aosta. Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca. Dipartimento Risorse Naturali, Corpo Forestale, protezione Civile e Antincendio. Assessorato agricoltura, risorse naturali e protezione civile. Loc. Amerique 127/A 11020 Quart (AOSTA)	Tel. 0165.527369 Fax 0165.066808
TRIESTE	Presso il Comando Stazione C.F.S. Via San Lazzaro, 17 C.A.P. 34122 TRIESTE	Tel. 040.3728418 Fax 040.3728418

<b>NOC</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>TELEFONO</b>
ALESSANDRIA BIS	Via Cavour, 33 15121 ALESSANDRIA	Tel-Fax. 0131/261407 Tel. 0131/262776
ANCONA	Aeroporto "R.Sanzio" Falconara Marittima Via C. Colombo, CAP 00131 ANCONA  Sede distaccata: Porto di Ancona Molo S. Maria 60121 ANCONA	Tel/Fax 071.9162252  Tel/Fax 071/82953
AREZZO	Via A. Chiari 53 52100 AREZZO	Tel.0575/250428 Fax 0575/251728
BARI BIS	Corso De Tullio, 3 Porto di Bari - 70100 BARI	Tel. 080/5249710 Fax 080/5730430
BOLOGNA BIS	Aeroporto "G. Marconi" Via del Trionvirato 84 40132 BOLOGNA	Tel. 051/313448 Fax 051/315154
CAGLIARI	Porto di Cagliari Via Riva di Ponente, 10 C.A.P. 09100 CAGLIARI	Tel/Fax 070.6670436
CATANIA	Aeroporto "Vincenzo Bellini" Via Fontanarossa 95100 CATANIA	Tel. - Fax 095.7233068 Sezione distaccata Catania Tel/Fax 095.7232152
CIVITAVECCHIA	Porto di Civitavecchia Molo 23 Complesso il Saraceno C.A.P. 00053 CIVITAVECCHIA	Tel. 0766.366907 Fax 0766.366986
FIRENZE	Aeroporto di Firenze c/o Magazz.Gen & Silos Via Panciatichi 14 50127 FIRENZE	Tel. 055.7956551 Fax 055.7956559
FIUMICINO	Palazzina M.U. 4 Aeroporto Int. Leonardo Da Vinci 00050 FIUMICINO (RM)	Tel. 06/65953870 - 65953882 Fax 06/65011081
GENOVA-PORTO	Ex Dogana Ponte Etiopia Genova Porto – II° Piano - 16149 GENOVA  Sezione distaccata LA SPEZIA c/o Porto Commerciale della Spezia – Molo Forneli C.A.P. 19121 LA SPEZIA	Tel. 010/465111 Fax 010/465111  Tel. 0187.023998 Fax. 0187.023998

GIOIA TAURO	c/o Palazzina Servizio Fitosanitario Regionale Area Porto di Gioia Tauro 89026 San Ferdinando (RC)	Tel./Fax 0966/767609
LIVORNO	Via delle Colline, 100 Loc. Interporto Toscano Pal.Colombo 57017 GAUSTICCE (LI)	Tel. 0586.1946726 Fax 0586.1946727 Cell. Reparto 366.9127958
NAPOLI BIS- PORTO	Porto di Napoli 80100 NAPOLI  Sezione distaccata Aeroporto di Capodichino Via Ruffo di Calabria, Palazzina Pegaso ex ATI - 80100 NAPOLI	Tel/Fax. 081/5535108  Tel/Fax. 081/5991607
OLBIA	Via degli Astronomi 07026 OLBIA	Tel. 0789.67061 Fax. 0789.68952
PALERMO	Via Francesco Guardione, 5 - 90139 PALERMO  Sezione distaccata Aeroporto Internazionale Falcone/Borsellino 90045 Punta Raisi Cinisi (PA)	Tel. 091/6117508 Fax 091/6116975  Tel. 091/591409 Fax 091/6525014
PISA BIS	Aeroporto Civile - G. Galilei 56121 PISA	Tel. 050/503170- 504925 Fax 050/504918
PONTE CHIASSO	Dogana commerciale Via Bellinzona, 324 22100 COMO	Tel. 031/532034 Fax 031/532535
SALERNO	Porto di Salerno - Nuovo Ingresso – SALERNO	Tel./Fax 089/225014
SEGRATE	Aeroporto Milano Linate Pal.na Sped.ri - 20090 MILANO	Tel. 02/70208092 Fax. 02/7561278
SOMMA LOMBARDO	Aeroporto Malpensa Terminal 1 21010 VARESE	Tel. 02/58587195 Fax 02/58583389
TORINO CASELLE	Aeroporto “Sandro Pertini” Palazzina Enti di Stato - 10072 CASELLE TORINESE (TO)	Tel. 011/5678247-011/9963035 Fax 011/5678247
TRAPANI	Stazione Marittima - Molo Sanità Viale Regina Elena 91100 TRAPANI	Tel. 0923.20315 Fax 0923.20315
TRIESTE	Punto Franco Vecchio Via S. Lazzaro, 17 34122 TRIESTE	Tel. Fax 040/3728418
VENEZIA	Aeroporto "Marco Polo" Via G. Galilei s.n. 30100 VENEZIA	Tel. 041/5416397 – 2606780 Fax 041/2610406
VERONA BIS	Aeroporto “Valerio CATULLO”- 37060 Caselle di Sommacampagna (VR)	Tel. 045/8600838 045/8095684 Fax 045/8617729



**ELENCO DEGLI UFFICI INDIVIDUATI AI SENSI ART.17 L 689/81**

*(Decreto 02/07/2007 del Capo del C.F.S.)*

<b>REGIONE</b>	<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO</b>
Abruzzo	Via delle Fratte snc 67100 L'Aquila	Comando Reg.le del C.F.S. per l'Abruzzo
Basilicata	Via del Gallitello, 86 85100 Potenza	Comando Reg.le del C.F.S. per la Basilicata
Calabria	Via dei Bianchi 2 89100 Reggio Calabria	Comando Reg.le del C.F.S. per la Calabria
Campania	Via A. Vespucci 174 p.8 80143 Napoli	Comando Reg.le del C.F.S. per la Campania
Emilia- Romagna	Viale A. Silvani, 6 40100 Bologna	Comando Reg.le del C.F.S. per l'Emilia Romagna
Lazio	Via G. Carducci, 5e 00187 Roma	Ispettorato Generale CFS -Divisione 7^- Servizio CITES Centrale
Liguria	Viale XX Settembre 28 16129 Genova	Comando Reg.le del C.F.S. per la Liguria
Lombardia	Via Vitruvio, 43 20124 Milano	Comando Reg.le del C.F.S. per la Lombardia
Marche	Via C. Colombo 106 60100 Ancona	Comando Reg.le del C.F.S. per le Marche
Molise	Via Tiberio 95 86100 Campobasso	Comando Reg.le del C.F.S. per il Molise
Piemonte	Via S. Grandis, 14 10100 Torino	Comando Reg.le del C.F.S. per il Piemonte
Puglia	Lungomare N.Sauro, Palazzo Agricoltura 70100 Bari	Comando Reg.le del C.F.S. per la Puglia
Toscana	Via Galliano 78 50144 Firenze	Comando Reg.le del C.F.S. per la Toscana
Umbria	Via. Fontiveggie 55, 06100 Perugia	Comando Reg.le del C.F.S. per l'Umbria
Veneto	Via A. Fusinato, 42 35137 Padova	Comando Reg.le del C.F.S. per il Veneto



<b><i>Regioni a statuto speciale e Province autonome</i></b>		
<b><i>REGIONE/ PROVINCIA</i></b>	<b><i>SEDE</i></b>	<b><i>UFFICIO</i></b>
Alto-Adige	Via A. Fusinato, 42 35137 Padova	Comando Reg.le del C.F.S. per il Veneto
Friuli-Venezia Giulia	Via A. Fusinato, 42 35137 Padova	Comando Reg.le del C.F.S. per il Veneto
Sardegna	Via G. Carducci, 5e 00187 Roma	Ispettorato Generale CFS -Divisione 7^- Servizio CITES Centrale
Sicilia	Via dei Bianchi, 2 89100 Reggio Calabria	Comando Reg.le del C.F.S. per la Calabria
Trentino	Via G. Carducci, 5e 00187 Roma	Ispettorato Generale CFS -Divisione 7^- Servizio CITES Centrale
Valle d'Aosta	Via S. Grandis, 14 10100 Torino	Comando Reg.le del C.F.S per il Piemonte




**LISTA DEGLI STATI PARTE IN ORDINE ALFABETICO**

<b>Ordine</b>	Ordine successivo di adesione alla CITES
<b>ISO</b>	Codice ISO di due lettere identificante il paese
<b>Regioni</b>	Regioni di ubicazione
	- 1 = Africa
	- 2 = Asia
	- 3 = America del Sud e Centrale ed area dei Caraibi
	- 4 = Europa
	- 5 = Nord America
	- 6 = Oceania
<b>Data 1</b>	- (R) Ratifica
	- (A) Accesso
	- (Ap) Approvazione
	- (Ac) Accettazione
	- (Ds) Dichiarazione di successione
<b>Data 2</b>	Data di entrata in vigore

Ordine	Stato	ISO	Regioni	Data 1	Data 2
88	Afghanistan	AF	2	30/10/1985 (A)	28/01/1986
163	Albania	AL	4	27/06/2003 (A)	25/09/2003
81	Algeria	DZ	1	23/11/1983 (A)	21/02/1984
179	Angola	AO	1	02/10/2016 (A)	31/12/2013
141	Antigua and Barbuda	AG	3	08/07/1997 (A)	06/10/1997
64	Argentina	AR	3	08/01/1981 (R)	08/04/1981
174	Armenia	AM	4	23/10/2008 (A)	21/01/2006
28	Australia	AU	6	29/07/1976 (R)	27/10/1976
74	Austria	AT	4	27/01/1982 (A)	27/04/1982
145	Azerbaijan	AZ	4	23/11/1998 (A)	21/02/1999
50	Bahamas	BS	3	20/06/1979 (A)	18/09/1979
176	Bahrain	BH	2	19/08/2012 (A)	17/11/2012
73	Bangladesh	BD	2	20/11/1981 (R)	18/02/1982
119	Barbados	BB	3	09/12/1992 (A)	09/03/1993
130	Belarus	BY	4	10/08/1995 (A)	08/11/1995
80	Belgium	BE	4	03/10/1983 (R)	01/01/1984
69	Belize	BZ	3	19/08/1986 (Ds)	21/09/1981
84	Benin	BJ	1	28/02/1984 (A)	28/05/1984
160	Bhutan	BT	2	15/08/2002 (A)	13/11/2002
51	Bolivia	BO	3	06/07/1979 (R)	04/10/1979
175	Bosnia e Herzegovina	BA	4	21/01/2009 (A)	21/04/2009
40	Botswana	BW	1	14/11/1977 (A)	12/02/1978
16	Brazil	BR	3	06/08/1975 (R)	04/11/1975
106	Brunei Darussalam	BN	2	04/05/1990 (A)	02/08/1990
109	Bulgaria	BG	4	16/01/1991 (A)	16/04/1991
102	Burkina Faso	BF	1	13/10/1989 (A)	11/01/1990
94	Burundi	BI	1	08/08/1988 (A)	06/11/1988
140	Cambodia	KH	2	04/07/1997 (R)	02/10/1997
68	Cameroon	CM	1	05/06/1981 (A)	03/09/1981
10	Canada	CA	5	10/04/1975 (R)	09/07/1975
168	Cape Verde	CV	1	10/08/2005 (A)	08/11/2005
58	Central African Republic	CF	1	27/08/1980 (A)	25/11/1980
96	Chad	TD	1	02/02/1989 (A)	03/05/1989
8	Chile	CL	3	14/02/1975 (R)	01/07/1975
63	China	CN	2	08/01/1981 (A)	08/04/1981
71	Colombia	CO	3	31/08/1981 (R)	29/11/1981
128	Comoros	KM	1	23/11/1994 (A)	21/02/1995
79	Congo	CG	1	31/01/1983 (A)	01/05/1983
14	Costa Rica	CR	3	30/06/1975 (R)	28/09/1975





127	Côte d'Ivoire	CI	1	21/11/1994 (A)	19/02/1995
151	Croatia	HR	4	14/03/2000 (A)	12/06/2000
105	Cuba	CU	3	20/04/1990 (A)	19/07/1990
6	Cyprus	CY	4	18/10/1974 (R)	01/07/1975
117	Czech Republic	CZ	4	14/04/1993 (Ds)	01/01/1993
26	Democratic Republic of the Congo	CD	1	20/07/1976 (A)	18/10/1976
34	Denmark	DK	4	26/07/1977 (R)	24/10/1977
113	Djibouti	DJ	1	07/02/1992 (A)	07/05/1992
129	Dominica	DM	3	04/08/1995 (A)	02/11/1995
92	Dominican Republic	DO	3	17/12/1986 (A)	17/03/1987
7	Ecuador	EC	3	11/02/1975 (R)	01/07/1975
41	Egypt	EG	1	04/01/1978 (A)	04/04/1978
93	El Salvador	SV	3	30/04/1987 (A)	29/07/1987
114	Equatorial Guinea	GQ	1	10/03/1992 (A)	08/06/1992
125	Eritrea	ER	1	24/10/1994 (A)	22/01/1995
115	Estonia	EE	4	22/07/1992 (A)	20/10/1992
98	Ethiopia	ET	1	05/04/1989 (A)	04/07/1989
143	Fiji	FJ	6	30/09/1997 (A)	29/12/1997
24	Finland	FI	4	10/05/1976 (A)	08/08/1976
43	France	FR	4	11/05/1978 (Ap)	09/08/1978
97	Gabon	GA	1	13/02/1989 (A)	14/05/1989
37	Gambia	GM	1	26/08/1977 (A)	24/11/1977
133	Georgia	GE	4	13/09/1996 (A)	12/12/1996
22	Germany	DE	4	22/03/1976 (R)	20/06/1976
20	Ghana	GH	1	14/11/1975 (R)	12/02/1976
118	Greece	GR	4	08/10/1992 (A)	06/01/1993
146	Grenada	GD	3	30/08/1999 (A)	28/11/1999
53	Guatemala	GT	3	07/11/1979 (R)	05/02/1980
107	Guinea-Bissau	GW	1	16/05/1990 (A)	14/08/1990
72	Guinea	GN	1	21/09/1981 (A)	20/12/1981
33	Guyana	GY	3	27/05/1977 (A)	25/08/1977
86	Honduras	HN	3	15/03/1985 (A)	13/06/1985
87	Hungary	HU	4	29/05/1985 (A)	27/08/1985
148	Iceland	IS	4	03/01/2000 (A)	02/04/2000
25	India	IN	2	20/07/1976 (R)	18/10/1976
48	Indonesia	ID	2	28/12/1978 (A)	28/03/1979
30	Iran (Islamic Republic of)	IR	2	03/08/1976 (R)	01/11/1976
180	Iraq	IQ	2	09/04/2015 (A)	08/07/2015
157	Ireland	IE	4	08/01/2002 (R)	08/04/2002
56	Israel	IL	2	18/12/1979 (R)	17/03/1980
52	Italy	IT	4	02/10/1979 (R)	31/12/1979
137	Jamaica	JM	3	23/04/1997 (A)	22/07/1997
57	Japan	JP	2	06/08/1980 (Ac)	04/11/1980
47	Jordan	JO	2	14/12/1978 (A)	14/03/1979
149	Kazakhstan	KZ	2	20/01/2000 (A)	19/04/2000
46	Kenya	KE	1	13/12/1978 (R)	13/03/1979
159	Kuwait	KW	2	12/08/2002 (R)	10/11/2002
172	Kyrgystan	KG	2	04/06/2007 (A)	02/09/2007
164	Lao's People Democratic Republic	LA	2	01/03/2004 (A)	30/05/2004
135	Latvia	LV	4	11/02/1997 (A)	12/05/1997
178	Lebanon	LB	2	25/02/2013 (A)	26/05/2013
164	Lesotho	LS	1	01/10/2003 (R)	30/12/2003
65	Liberia	LR	1	11/03/1981 (A)	09/06/1981
161	Libyan Arab Jamahiriya	LY	1	28/01/2003 (A)	28/04/2003
55	Liechtenstein	LI	4	30/11/1979 (A)	28/02/1980
156	Lithuania	LT	4	10/12/2001 (A)	09/03/2002
82	Luxembourg	LU	4	13/12/1983 (R)	12/03/1984
17	Madagascar	MG	1	20/08/1975 (R)	18/11/1975



175	Malawi	MW	1	05/02/1982 (A)	06/05/1982
38	Malaysia	MY	2	20/10/1977 (A)	18/01/1978
177	Maldives	MV	2	12/12/2012 (A)	12/03/2013
123	Mali	ML	1	18/07/1994 (A)	16/10/1994
99	Malta	MT	4	17/04/1989 (A)	16/07/1989
144	Mauritania	MR	1	13/03/1998 (A)	11/06/1998
11	Mauritius	MU	1	28/04/1975 (R)	27/07/1975
110	Mexico	MX	5	02/07/1991 (A)	30/09/1991
42	Monaco	MC	4	19/04/1978 (A)	18/07/1978
153	Moldova	MD	4	29/03/2001 (A)	27/06/2001
131	Mongolia	MN	2	05/01/1996 (A)	04/04/1996
170	Montenegro	ME	4	26/03/2007 (S)	03/06/2006
19	Morocco	MA	1	16/10/1975 (R)	14/01/1976
66	Mozambique	MZ	1	25/03/1981 (A)	23/06/1981
139	Myanmar	MM	2	13/06/1997 (A)	11/09/1997
108	Namibia	NA	1	18/12/1990 (A)	18/03/1991
12	Nepal	NP	2	18/06/1975 (A)	16/09/1975
85	Netherlands	NL	4	19/04/1984 (R)	18/07/1984
100	New Zealand	NZ	6	10/05/1989 (A)	08/08/1989
36	Nicaragua	NI	3	06/08/1977 (A)	04/11/1977
18	Niger	NE	1	08/09/1975 (R)	07/12/1975
2	Nigeria	NG	1	09/05/1974 (R)	01/07/1975
27	Norway	NO	4	27/07/1976 (R)	25/10/1976
173	Oman	OM	2	19/03/2008 (A)	17/06/2008
23	Pakistan	PK	2	20/04/1976 (A)	19/07/1976
166	Palau	PW	6	16/04/2004 (A)	15/07/2004
44	Panama	PA	3	17/08/1978 (R)	15/11/1978
21	Papua New Guinea	PG	6	12/12/1975 (A)	11/03/1976
31	Paraguay	PY	3	15/11/1976 (R)	13/02/1977
13	Peru	PE	3	27/06/1975 (R)	25/09/1975
70	Philippines	PH	2	18/08/1981 (R)	16/11/1981
103	Poland	PL	4	12/12/1989 (R)	12/03/1990
62	Portugal	PT	4	11/12/1980 (R)	11/03/1981
154	Qatar	QA	2	08/05/2001 (A)	06/08/2001
120	Republic of Korea	KR	2	09/07/1993 (A)	07/10/1993
124	Romania	RO	4	18/08/1994 (A)	16/11/1994
112	Russian Federation	RU	4	13/01/1992 (C)	01/01/1992
59	Rwanda	RW	1	20/10/1980 (A)	18/01/1981
122	Saint Kitts and Nevis	KN	3	14/02/1994 (A)	15/05/1994
77	Saint Lucia	LC	3	15/12/1982 (A)	15/03/1983
95	Saint Vincent and the Grenadines	VC	3	30/11/1988 (A)	28/02/1989
167	Samoa	WS	6	09/11/2004 (A)	07/02/2005
132	Saudi Arabia	SA	2	12/03/1996 (A)	10/06/1996
167	San Marino	SM	4	22/07/2005 (Ac)	20/10/2005
155	Sao Tome and Principe	ST	1	09/08/2001 (A)	07/11/2001
35	Senegal	SN	1	05/08/1977 (A)	03/11/1977
169	Serbia	RS	4	06/06/2006 (C)	03/06/2006
32	Seychelles	SC	1	08/02/1977 (A)	09/05/1977
126	Sierra Leone	SL	1	28/10/1994 (A)	26/01/1995
91	Singapore	SG	2	30/11/1986 (A)	28/02/1987
116	Slovakia	SK	4	02/03/1993 (Ds)	01/01/1993
150	Slovenia	SI	4	24/01/2000 (A)	23/04/2000
171	Solomon Islands	SB	6	26/03/2007 (A)	24/06/2007
89	Somalia	SO	1	02/12/1985 (A)	02/03/1986
15	South Africa	ZA	1	15/07/1975 (R)	13/10/1975
90	Spain	ES	4	30/05/1986 (A)	28/08/1986
49	Sri Lanka	LK	2	04/05/1979 (A)	02/08/1979
76	Sudan	SD	1	26/10/1982 (R)	24/01/1983
60	Suriname	SR	3	17/11/1980 (A)	15/02/1981

136	Swaziland	SZ	1	26/02/1997 (A)	27/05/1997
5	Sweden	SE	4	20/08/1974 (R)	01/07/1975
3	Switzerland	CH	4	09/07/1974 (R)	01/07/1975
162	Syrian Arab Republic	SY	2	30/04/2003 (A)	29/07/2003
182	Tajikistan	TJ	2	30/03/2016 (A)	30/03/2016
78	Thailand	TH	2	21/01/1983 (R)	21/04/1983
152	The former Yugoslav Republic of Macedonia	MK	4	04/07/2000 (A)	02/10/2000
45	Togo	TG	1	23/10/1978 (R)	21/01/1979
183	Tonga	TO	6	20/10/2016 (A)	20/10/2016
83	Trinidad and Tobago	TT	3	19/01/1984 (A)	18/04/1984
4	Tunisia	TN	1	10/07/1974 (R)	01/07/1975
134	Turkey	TR	4	23/09/1996 (A)	22/12/1996
111	Uganda	UG	1	18/07/1991 (A)	16/10/1991
147	Ukraine	UA	4	30/12/1999 (A)	29/03/2000
104	United Arab Emirates	AE	2	08/02/1990 (A)	09/05/1990
29	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB	4	02/08/1976 (R)	31/10/1976
54	United Republic of Tanzania	TZ	1	29/11/1979 (R)	27/02/1980
1	United States of America	US	5	14/01/1974 (R)	01/07/1975
9	Uruguay	UY	3	02/04/1975 (R)	01/07/1975
142	Uzbekistan	UZ	2	10/07/1997 (A)	08/10/1997
101	Vanuatu	VU	6	17/07/1989 (A)	15/10/1989
39	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VE	3	24/10/1977 (R)	22/01/1978
121	Viet Nam	VN	2	20/01/1994 (A)	20/04/1994
138	Yemen	YE	2	05/05/1997 (A)	03/08/1997
61	Zambia	ZM	1	24/11/1980 (A)	22/02/1981
67	Zimbabwe	ZW	1	19/05/1981 (A)	17/08/1981

#### LISTA DEGLI STATI NON PARTE

CHE HANNO PROVVEDUTO A DESIGNARE L'AUTORITÀ SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CITES IN CONFORMITA' CON LA RISOLUZIONE CONF. 9.5 (contrassegnati con \*)

R = Regione CITES

- 1 Africa
- 2 Asia
- 3 America centro-meridionale e regione del Caribe
- 4 Europa
- 5 America settentrionale
- 6 Oceania

Stato	R
Andorra	4
Cook Island	6
Democratic People's Republic of Korea (*)	2
Faroe Islands (*)	4
Haiti	3
Holy See	4
Kiribati	6
Marshall Island	6
Micronesia (Federated States of) (*)	6

Nauru	6
Niue	6
Timor-Leste	2
Turkmenistan	2
Turks and Caicos Islands (*)	3
Tuvalu	6

Fonte [www.cites.org](http://www.cites.org)  
Directory CITES



## LISTA DEGLI STATI CHE ADOTTANO IL BOLLINO DI SICUREZZA SUI PERMESSI O CERTIFICATI CITES

I bollini di sicurezza prodotti dal Segretariato Generale CITES in applicazione di una Risoluzione della Conferenza degli Stati Parte (Nuova Delhi, 1981) portano ciascuno un numero di serie preceduto dal codice ISO a due lettere del Paese che emette i permessi (es. Cameroun = CM).

Tali bollini sono apposti sul permesso d'esportazione o sui certificati di riesportazione, opportunamente convalidati con la firma di un funzionario dell'Autorità di Gestione CITES dello Stato (ri)esportatore e con un timbro (possibilmente asciutto) della stessa Autorità.

Lo smarrimento dei bollini di sicurezza, o il possibile abuso di questi dovrà essere segnalato immediatamente al Segretariato Generale CITES.

Ogni permesso d'esportazione o certificato di riesportazione emesso da uno degli Stati indicati nella lista, che non porta nessun bollino di sicurezza, dovrà essere rifiutato o sottoposto a verifica. Nella notifica agli Stati Parte No. 2004/006 vengono riportati gli Stati che il Segretariato ha rifornito con nuovi bollini di sicurezza assieme ad una lista di quegli Stati che continueranno ad usare i vecchi bollini e che mantengono il codice ISO, che non è più presente invece nei nuovi bollini.

Nella notifica No. 2004/051 viene fornita una lista aggiornata di quegli Stati che continueranno ad utilizzare i vecchi bollini di sicurezza.

Si riporta di seguito la lista degli Stati Parte che utilizzano il bollino di sicurezza (Notifica alle Parti N. 2008/034. In tabella sono indicati con asterisco gli Stati Parte che possiedono ancora stock del bollino vecchio. Con cancelletto sono indicati gli Stati Parte che utilizzano entrambi i bollini).

STATO		
Argentina	Ghana	Pakistan
Bahamas	Guatemala	Panama
Benin	Guinea Bissau	Paraguay
Bermuda	Guyana	Peru
Botswana #	Honduras	Philippines (the)
Brazil #	India *	Poland
Burkina Faso	Indonesia	Romania
Cambogia	Iran (the Islamic Republic of)	Russian Federation (the) #
Cameroon	Japan	Serbia
Central African Republic (the)	Kazakhstan *	Slovenia
Chad	Kenya *	South Africa
Chile	Libian Arab Jamahiriya (the)	Sri Lanka
Colombia	Luxembourg *	Sudan (the)
Congo (the)	Madagascar #	Suriname
Costa Rica	Malawi	Sweden
Côte d'Ivoire	Malaysia	Svizzera
Croazia	Mali	Thailand
Cuba	Malta	Togo
Czech Republic (the)	Mexico	Trinidad and Tobago *
Democratic Republic of the Congo (the)	Mongolia	United Arab Emirates
Denmark	Montenegro	United Republic of Tanzania
Dominican Republic (the)	Morocco *	Uzbekistan
Ecuador	Namibia	Vanuatu
El Salvador	New Zealand	Venezuela (the Bolivarian Republic of)
Eritrea	Nicaragua	Viet Nam
Finland	Niger	Zambia *
Gabon	Norway	

Fonte: [www.cites.org](http://www.cites.org)





**CENTRI CONVENZIONATI DAL MATTM E GIARDINI ZOOLOGICI LICENZIATI AI  
SENSI DELL'ART.4 DEL D. LGS. 73/2005 IDONEI ALLA DETENZIONE DI SPECIE  
PERICOLOSE DI CUI AL D.M. DEL 19/04/1996**

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	RECAPITO TEL./FAX.	
CENTRO TUTELA E RICERCA FAUNA ESOTICA E SELVATICA MONTE ADONE CENTRO ACCOGLIENZA CONVENZIONATO DAL MATTM	Via Brento, 9 40037 SASSO MARCONI ( BO ) info@centrotutela fauna.org	Tel./Fax.	051/847600
" ZOOPROJECT " CENTRO ACCOGLIENZA CONVENZIONATO DAL MATTM	Loc. MONTE PULITO 06100 PERUGIA www.zooproject.com	Tel. Fax.	075/5054941 075/5054942
PARCO NATURA VIVA	Az. Agricola A. Avesani Loc. Figara, 40 37012 BUSSOLENGO (VR) info@parconaturaviva.it	Tel. Fax.	045/7170113 045/6770247
PARCO ZOO "FALCONARA"	Via Castello di Bracaglione,10 60015 FALCONARA M.ma (AN) parcozoofalconara@libero.it	Tel./Fax	071/911312 071/912463
GIARDINO ZOOLOGICO "CITTA' DI PISTOIA"	Via Pieve a Celle,160/a 51030 PISTOIA info@zoodipistoia.it	Tel. Fax.	0573/911219 0573/910343
PARCO FAUNISTICO "LA TORBIERA"	Via Roma, 46 28010 AGRATE CONTURBIA ( NO ) torbiera@iol.it	Tel. Fax.	0322/832135 0322/832525
PARCO FAUNISTICO "LE CORNELLE"	Via Cornelle, 16 24030 VALBREMBO ( BG ) cornelle@lecornelle.it	Tel. Fax.	035/527422-640 035/ 528285
PARCO ZOO "PUNTA VERDE"	Via Casabianca 33054 LIGNANO SABBIA D'ORO ( UD ) info@parcozoopuntaverde.it	Tel. Fax.	0431/427091 0431/427051
" PARCO DELLA FAUNA EUROPEA DI POPPI"	Viale Roma, 14/16 52015 PRATOVECCHIO ( AR ) info@parcozoopoppi.it	Tel. Fax.	0575/504541-2 0575/504174
" BIOPARCO DI ROMA "	Viale del Giardino Zoologico ,20 00197 ROMA info@bioparco.it	Tel. Fax.	06/3608211 06/3207389
" PARCO VALCORBA "	Loc. Stroppare 35020 POZZONOVIO ( PD ) info@parcovalcorba.it	Tel. Fax.	0429/ 113055 0429/ 605909
ZOOMARINE POMEZIA	Via Casablanca, 61 00040 Pomezia (RM) segreteria@zoomarine.it		0691533
PARCO FAUNISTICO CAPPELLER	Via Aldo Moro, 39 36050 Cartigliano (VI) zoo@parcocappeller.it		0424592513
SEA LIFE GARDALAND	Via Derna 4 37014 Castel Nuovo del Garda (VR) info@sealife@gardaland.it		045 6449 555
SEA LIFE JESOLO	Piazza Venezia, 28-29 30016 Lido di Jesolo (VE)		0421 381787
SAFARI DI RAVENNA	via dei Tre Lati, 2x Località Mirabilandia Savio di Ravenna- 48125 Ravenna (RA) info@safariravenna.it		0544 690 020
BUTTERFLY ARC	Via degli Scavi 21 bis 35036 Montegrotto T. (PD)		049 8929777



	CASA DELLE FARFALLE DI MONTESERRA	info@butterflyarc.it Via Umberto 95029 Viagrande (CT)			095 7890768
	CASA DELLE FARFALLE DI ATALNTIDE CO.	info@parcomonteserra.it Via Jejenia Gora 6D 48015 Milano Marittima (RV)			0544 995671
	ZOOM TORINO	Strada Piscina, 36 10040 Cumiana (TO)			011 9070419
	LE NAVI ACQUARIO DI CATTOLICA	Piazza della Nazioni, 1 47841 Cattolica (RN)			0541 8371
	BIOPARCO DI SICILIA	Via Amerigo Vespucci, 420 90044 Carini (PA) info@bioparcodisicilia.it	Tel. Fax.		091 867 6811 348 5802334
	ZOO SAFARI " FASANO "	Contrada S. Elia Via dello Zoosafari P.O. Box 65 72015 FASANO (BR)	Tel. Fax.		080/441.44.55 080/442.25.25
	" SAFARI PARK "	Via Larino, 3 28050 POMBIA (NO) info@safaripark.it	Tel. Fax.		0321/956431 0321/956401
	" BIN "	Piazza Garibaldi, 1 38066 RIVA DEL GARDA ( TN )	Tel. Fax.		0464/556977 0464/552471
	" ACQUARIO DI GENOVA "	Zona Porto Vecchio Loc. Ponte Spinola 16128 GENOVA	Tel. Fax.		010/248.8011 010/256.160
	"PARCO FAUNISTICO DEL MONTE AMIATA"	Loc. Podere dei Nobili 58031 ARCIDOSO ( GR ) nisocini@parcofaunistico.it	Tel. Fax.		0564/966867 0564/967720
	"GARABELLO DARIO"	Via Nobili, 45 10020 SAN SEBASTIANO PO. ( TO )	Tel.		011/9191900
	BIOLOGICAL DIVERSITY DI SEMPRONIANO CENTRO DI ACCOGLIENZA CONVENZIONATO DAL MATTM	LOC. CASACCIA 58055 SEMPRONIANO (GR9)	Tel. Fax.		0564 987076 3334102143 3453058931
	ACQUARIO DI LIVORNO	Piazzale Mascagni, 1 57127 Livorno info@acquariodilivorno.it			0586 269 111 154
	ZOO DELLE MAITINE	Via Fontana dell'Occhio 82020 Pesco Sannita (BN) info@zoodellemautine.it			0824 981084
	PARCO OLTREMARE	Viale Ascoli Piceno, 6 47838 Riccione (RN) info@oltremare.org			0541 4271
	PARCO SAFARI DELLE LANGHE DI MURAZZANO	Frazione Rea, 36 12060 Murazzano (CN) info@parcosafari.it			0173 791142 338 5079432
	ACQUARIO DI CALAGONONE	Via La Favorita 08022 Calagonone – Dorgali (NU)			0784 920052
	TROPICARIUM PARK DI JESOLO	Piazza del Turismo- Piazza Brescia 30016 Lido di Jesolo (VE)			
	ZOO DI NAPOLI	Via John Fitzgerald Kennedy, 76 80125 Napoli (NA) info@lozoodinapoli.it			081 19363154





## ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO CHE POSSONO ESSERE CONSULTATE PER EFFETTUARE IL RICONOSCIMENTO MERCEOLOGICO DEGLI SPECIMEN

### Pubblicazioni riconosciute ufficialmente dal Segretariato:

- IDENTIFICATION MANUAL - CITES Secretariat (volumi:7)  
(Manuale di identificazione delle specie incluse nella CITES)
  - Vol. 1 - Mammiferi (da "*Monotremata*" a "*Cetacea*")
  - Vol. 1a - Mammiferi (da "*Carnivora*" a "*Artiodactyla*")
  - Vol. 2 - Uccelli (da "*Struthioniformes*" a "*Columbiformes*")
  - Vol. 2a - Uccelli (da "*Psittaciformes*" a "*Passeriformes*")
  - Vol. 3 - Rettili, anfibi e pesci
  - Vol. 4 - Parti e derivati - Ia parte
  - Vol. 5 - Parti e derivati - IIa parte
- Piante Grasse. Rivista della "Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente"
- Volume 9. Cactaceae. Maurizio Sajeve and Anna Maria Orlando. 1992. In inglese.
- Piante Grasse. Rivista della "Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente".
- Volume 12. Succulente. Maurizio Sajeve, Andrea Cattabriga, Anna Maria Orlando and Elisabetta Oddo. 1991.
- Identification guide for ivory and ivory substitutes.
- Edgard O. Espinoza and Mary-Jacque Mann. 1991. Originally published by World Wildlife Fund and The Conservation Foundation;
- The Birds of CITES and How to Identify Them - Johannes Errizoe. 1993.
- Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, (ISBN 0 9534693 0 1) (Seconda edizione disponibile su CD-ROM). Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): (per Hippocampus)
- CITES Identification Guide – Amphibians. Environment Canada. 2006.
- CITES Identification Guide – Hunting Trophies. Environment Canada. 2003.
- CITES Identification Guide – Tropical Woods. Environment Canada. 2002.
- CITES Identification Guide – Sturgeons and Paddlefishes. Environment Canada. 2001.
- CITES Identification Guide – Butterflies. Environment Canada. 2000.
- CITES Identification Guide – Turtles and Tortoises. Environment Canada. 1999.
- CITES Identification Guide – Crocodillians. Environment Canada. 1995.
- CITES Identification Guide – Birds. Environment Canada. 1994.

### Altre pubblicazioni di consultazione :

- Corals of the world. Jen Veron. Australian Institute of Marine Science. Townsville. Australia. (volumi: 3). 2000.





- Guà de identificacion de conchas y corales incluidos en el Convenio de Washington (CITES). Vicente Roncero Corrochano. Secretaria General Tecnica. Subdirección General de Informació, Documentació y Publicaciones. Centro de Publicaciones. Madrid. 2002.
- Handbook of the birds of the world. Josep del Hoyo, Andrew Elliot and Jordi Sargal editors. Lynx Edicions, Barcelona. (volumi: 4)
- Coral reef fishes. Indo-pacific and Caribbean. E.Lieske and R. Myers. Collins Pocket Guide. Harper Collins Publishers. 2001.
- Exotica international. Enciclopedia fotografica delle piante esotiche. Graf.
- Cycads of Africa. Douglas Goode. (volumi 1).
- Orchids. Takashi Lijima. (volumi 1).
- Parrots of the World. Joseph M. Forshaw (volumi 1)





**ELENCO DEI PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE A.T.A.**

*(Admission Tempraire - Temporary Admission)*

<i>Albania</i>	<i>Algeria</i>	<i>Australia</i>
<i>Austria</i>	<i>Bahreïn</i>	<i>Belgio</i>
<i>Bielo Russia</i>	<i>Bosnia &amp; Herzegovina</i>	<i>Brasile</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>Canada</i>	<i>Cile</i>
<i>Cina</i>	<i>Cipro</i>	<i>Corea del Sud</i>
<i>Costa d'Avorio</i>	<i>Croazia</i>	<i>Danimarca</i>
<i>Emirati Arabi Uniti</i>	<i>Estonia</i>	<i>Federazione Russa</i>
<i>Finlandia</i>	<i>Francia</i>	<i>Germania</i>
<i>Giappone</i>	<i>Gibilterra</i>	<i>Grecia</i>
<i>Hong Kong</i>	<i>India</i>	<i>Indonesia</i>
<i>Iran</i>	<i>Irlanda</i>	<i>Islanda</i>
<i>Isole Maurizio</i>	<i>Israele</i>	<i>Italia</i>
<i>Lettonia</i>	<i>Libano</i>	<i>Lituania</i>
<i>Macao</i>	<i>Lussemburgo</i>	<i>Macedonia</i>
<i>Madagascar</i>	<i>Malesia</i>	<i>Malta</i>
<i>Marocco</i>	<i>Messico</i>	<i>Moldavia</i>
<i>Mongolia</i>	<i>Montenegro</i>	<i>Norvegia</i>
<i>Nuova Zelanda</i>	<i>Paesi Bassi</i>	<i>Pakistan</i>
<i>Polonia</i>	<i>Portogallo</i>	<i>Principato d'Andorra</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>Rep. Ceca</i>	<i>Rep. del Sudafrica</i>
<i>Rep. Slovacca</i>	<i>Romania</i>	<i>Senegal</i>
<i>Serbia</i>	<i>Singapore</i>	<i>Slovenia</i>
<i>Spagna</i>	<i>Sri Lanka</i>	<i>Stati Uniti</i>
<i>Svezia</i>	<i>Svizzera e Liechtenstein</i>	<i>Thailandia</i>
<i>Tunisia</i>	<i>Turchia</i>	<i>Ucraina</i>
<i>Ungheria</i>		

Fonte: <http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm>





**PAESI CHE ADERISCONO ALLA CONVENZIONE TIR (TRANSPORTS  
INTERNATIONAUX ROUTIERS) DEL 1975**

<i>Paesi contraenti</i>	<i>Paesi con i quali possono essere effettuate operazioni di transito TIR (al 01 gennaio 2010*)</i>
Afghanistan	-
Albania	Albania
Algeria	-
Armenia	Armenia
Austria	Austria
Azerbaijan	Azerbaijan
Belarus	Belarus
Belgium	Belgium
Bosnia and Herzgovina	Bosnia and Herzgovina
Bulgaria	Bulgaria
Canada	-
Chile	-
Croatia	Croatia
Cyprus	Cyprus
Czech Republic	Czech Republic
Denmark	Denmark
Estonia	Estonia
Finland	Finland
France	France
Georgia	Georgia
Germany	Germany
Greece	Greece
Hungary	Hungary
Indonesia	-
Iran (Islamic Republic of)	Iran (Islamic Republic of)
Ireland	Ireland
Israel	Israel
Italy	Italy
Jordan	Jordan
Kazakstan	Kazakstan
Kyrgyzstan	Kyrgyzstan
Kuwait	Kuwait
Latvia	Latvia
Lebanon	Lebanon
Liberia	-
Lithuania	Lithuania
Luxembourg	Luxembourg
Macedonia	Macedonia
Malta	Malta
Mongolia	Mongolia
Montenegro	Montenegro
Morocco	Morocco
Netherlands	Netherlands
Norway	Norway
Poland	Poland
Portugal	Portugal





Republic of Korea	-
Republic of Moldova	Republic of Moldova
Romania	Romania
Russian Federation	Russian Federation
Serbia	Serbia
Slovakia	Slovakia
Slovenia	Slovenia
Spain	Spain
Sweden	Sweden
Switzerland	Switzerland
Syrian Arab Republic	Syrian Arab Republic
Tajikistan	Tajikistan
Tunisia	Tunisia
Turkey	Turkey
Turkmenistan	Turkmenistan
Ukraine	Ukraine
United Arab Emirates	-
United Kingdom	United Kingdom
United States of America	-
Uruguay	-
Uzbekistan	Uzbekistan
European Economic Community	

Fonte: <http://www.unece.org/trans/bcf/tir/system/tir-system-countries.htm>  
(Ultimo aggiornamento: 01.01.2010)





# **ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI ITALIANI ABILITATI AL REGIME TIR**

(in corso di aggiornamento, si rimanda alle informazioni presenti sul sito

[www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it) )

<i>Uffici doganali italiani abilitati al regime TIR come uffici di partenza e destinazione</i>			
ALBENGA	Via XXV Aprile 17031 Albenga (Savona)	0182-542288	0182-542288
ALESSANDRIA	Via Spalto Gamondio n.3 15100 Alessandria	0131-68115	0131-234197
ANCONA	Via Vanvitelli n.5 60100 Ancona	071-200814	071-2073891
AOSTA CENTRALE	Località Autoporto n.33/a 11020 Pollein (Aosta)	0165-31990 0165-32344	0165-40169
APRILIA	Via Enna n.8 04011 Aprilia (Latina)	06-9282425 06-9258509	06-9257740
ARBATAX (solo Destinazione)	Località Arbatax 08041 Tortoli (Nuoro)	0782-667071	0782-667728
AREZZO	Via G. Ferraris n.258/262 52100 Arezzo	0575-984208	0575-382149
ARONA	Viale Baracca n.2 28041 Arona (Novara)	0322-242594	0322-242594
ASTI	Via Guido Maggiora n.31 14100 Asti	0141-272536	0141-272536
AUGUSTA	Via Darsena n.23 96011 Augusta (Siracusa)	0931-521807	0931-521807
AVANDERO MAGAZZINI GENERALI	Via Candelo n.151 13900 Biella	015- 84811261 015-8481263	015-8481262
BARI	Corso de Tullio n.3 70122 Bari	080-5211733 080-5213753 080-5217919	080-5217904
BARLETTA	Via C. Colombo n.48 70051 Barletta (Bari)	0883-531290	0883-536765
BERGAMO	Via Rovelli n.21 24100 Bergamo	035-233000	035-270490
BIELLA	Via Addis Abeba n.57 13900 Biella	015-401665 015-403313	015-404030
BOLOGNA CENTRALE INTERPORTO	Palazzina Doganale 40010 Interporto (Bologna)	051-6650255 051-6650265	051-6650414
BOLZANO SEZIONE MAGAZZINI GENERALI	Via Macello n.19 39100 Bolzano	0471-978190	0471-978603
BOSCHETTO CENTRO DOGANALE	Via Bartolino da Novara n.6 28100 Novara	0321-691819	
BRENNERO SEZIONE CAMPO DI TRENS	Autoporto Sadobre 39049 Vipiteno (Bolzano)	0472-721533	0472-764945
BRESCIA	Via Perotti n.9 25100 Brescia	030-2680861	030-2681063
BRINDISI	Viale Regina Margherita n.3 72100 Brindisi	0831-521020 0831-564307	0831-523914
BUSTO ARSIZIO	Via S.S. Malpensa n.57 21052 Busto Arsizio (Varese)	0331-380120	0331-380120
CAGLIARI CENTRALE	Via Riva di Ponente 09100 Cagliari	070-605101	070-663043
CAGLIARI SEZIONE PORTOVESME	Località Portovesme 09010 Portoscuso (Cagliari)	0781-509039	0781-509039
CAMPOBASSO	Contrada Selva Piana 86100 Campobasso	0874-412544	0874-419045
CARPI	Via dei Trasporti n.4 41012 Carpi (Modena)	059-652982	059-653058





CATANIA CENTRALE	Via Dusmet (porto) 95131 Catania	095-531002 095-533864	095-531002 095-533864
CATANZARO LIDO	Piazza Dogana n.27 88063 Catanzaro Lido (Catanzaro)	0961-31146	0961-31146
CATTOLICA	Via Antonini n.6 47023 Cattolica (Rimini)	0541-961179	
CESENA	Via Dismano n.3845 47020 Pieve Sestina di Cesena (Forlì)	0547-313017	0547-313017
CHIOGGIA	Isola Saloni 30015 Chioggia (Venezia)	041-400620	041-5500679
CIVITANOVA MARCHE	Via Luigi Einaudi n.226 62012 Civitanova Marche (Macerata)	0733-829593	0733-829593
CIVITAVECCHIA	Calata Laurenti n.15 00053 Civitavecchia	0766-23303 0766-23976	0766-501690
COMO	Via Regina n.2 22100 Como	031-264291 031-264392 031-264001	031-240317
CONCOREZZO	Via S. Rainaldo n.72 20049 Concorezzo (Milano)	039-6049015	039-647294
CREMONA	Via della Conca n.3 26100 Cremona	0372-20788	0372-20788
CROTONE	Via Verdogna n.31 88074 Crotone	0962-21827	0962-21827
CUNEO	Scalo Ferroviario 12100 Cuneo	0171-602152	0171-693669
DOMODOSSOLA	Scalo Domo II 28851 Beura (Verbano-Cusio-Ossola)	0324-236065	0324-236088
FABRIANO	Via Lamberto Corsi n.3 60044 Fabriano (Ancona)	0732-5691	0732-628633
FANO	Via Nazario Sauro n.260 61032 Fano (Pesaro)	0721-801259	
FERNETTI CENTRALE	Autoporto di Ferneti 34016 Monrupino (Trieste)	040-212789	040-26934
FERRANDINA	Borgo Macchia 75013 Ferrandina (Matera)	0835-757083	0835-757268
FERRARA	Viale Cavour n.73 44100 Ferrara	0532-205832 0532-209498	0532-210507
FIRENZE	Via Valfonda n.25 50123 Firenze	055-272081	055-289420
FOGGIA	Via Piave n.34/i 71100 Foggia	0881-725623	0881-708672
FORLÌ	Via Punta di ferro n.2 47100 Forlì	0543-798611	0543-798944
FORMIA	Via Amerigo Vespucci n.5 04023 Formia (Latina)	0771-771100	0771-269458
FORTEZZA	Via Stazione n.5 39045 Fortezza (Bolzano)	0472-458018	0472-458726
GAETA PORTO NUOVO	Porto Nuovo 04024 Gaeta (Latina)	0771-712744	0771-712744
GALLIPOLI	Banchina Porto 73014 Gallipoli (Lecce)	0833-266116	0833-266116
GELA	Via Venezia n.369 93012 Gela (Caltanissetta)	0933-934526	0933-934526





GENOVA	Via Rubattino n.1 16126 Genova	010-2462607	010-261150
GENOVA II	Aeroporto Cristoforo Colombo 16154 Sestri Ponente (Genova)	010-6015253	010-6015327
GIULIANOVA	Via Turati n.146 64021 Giulianova (Teramo)	085-8007100	085-8007100
GORIZIA S. ANDREA	Via Trieste n.301 34170 Gorizia	0481-527411 0481-527418	0481-22071
IMPERIA	Calata Sandro Anselmi n.1 18100 Imperia	0183-650047	0183-652367
ISPRA	Via Enrico Fermi 21027 Ispra (Varese)	0332-789705	
LA MADDALENA (solo Destinazione)	Via Battisti 07024 La Maddalena (Sassari)	0789-737248	0789-737248
LA SPEZIA	Viale Italia n.6 19100 La Spezia	0187-770515 0187-770523	0187-21056
LA SPIAGGIA	Viale San Bartolomeo n.340 19100 La Spezia	0187-537390	
LAINATE	Via Donizzetti n.18 20020 Lainate (Milano)	02-93339234	02-9374433
L'AQUILA	Nucleo Industriale di Bazzano 67010 Bazzano (L'Aquila)	0862-441657	0862-441657
LECCE	Viale della Libertà n.93 73100 Lecce	0832-391071 0832-458303	0832-453002
LECCO	Via Gondola n.10 22053 Lecco (Como)	0341-420565	0341-220377
LIVORNO SEZIONE PORTO INDUSTRIALE (solo Partenza)	Via Leonardo Da Vinci n.56 57100 Livorno	0586-836548	0586-836548
LIVORNO SEZIONE CENTRALE (solo Destinazione)	Piazza dell'Arsenale n.10 57100 Livorno	0586-836511	0586-881001
LUGO (solo Partenza)	Via Dogana n.1 48022 Lugo di Romagna (Ravenna)	0545-34457	
LUINO SEZIONE VISNOVA	Via Voldomino n.34 21016 Luino (Varese)	0332-536095	0332-530536
MANFREDONIA	Molo Ponente 71043 Manfredonia (Foggia)	0884-581887 0884-581420	0884-581420
MANTOVA	Via Don Luigi Martini n.10 46100 Mantova	0376-323998	0376-323997
MARGHERA PORTO COMMERCIALE	Via del Commercio 30175 Marghera (Venezia)	041-5334535 041-5334536	041-937152
MARINA DI CARRARA	Via Savonarola n.15 54036 Marina di Carrara (Massa Carrara)	0585-630107	0585-631815
MARSALA	Piazzale Piemonte e Lombardo n.45 91025 Marsala (Trapani)	0923-951103	0923-951103
MAZARA DEL VALLO	Via S. Giovanni n.5 91026 Mazara del Vallo (Trapani)	0923-941441	
MERANO	Via Johann Kravogl n.10 39010 Merano/fraz. Sinigo (Bolzano)	0473-244505	0473-244505
MESSINA	Via I Settembre 98100 Messina	090-774881 090-774882	090-674343







MILANO MAGAZZINI GENERALI ITALFRIGOR	Via Quintiliano n.5 20138 Milano	02-502988	02-5062810
MILANO CENTRALE	Via Valtellina n.1 20159 Milano	02-69501	02-6880089
MILANO FIERA CAMPIONARIA	Via Eginardo 20149 Milano	02-4997201	02-49977201
MILANO MAGAZZINI GENERALI MECOZZI	Via Delfico n.52 20115 Milano	02-312059	02-312059
MILANO MAGAZZINI GENERALI MILANESI	Via Dante n.132 20094 Pioltello Limito (Milano)	02-92362409	02-92362410
MILANO MAGAZZINI GENERALI O.N.T.	Via Triboniano n.103 20156 Milano	02-3027271	02-3027271
MILANO MAGAZZINI GENERALI SO.GE.MAR	Via Magenta n.60 20017 Lucernate di Rho (Milano)	02-9335243	02-9335248
MILANO MAGAZZINI GENERALI VISCONEI	Corso Torino n.95 27079 Vigevano (Pavia)	0381-329620	0381-329634
MILANO/ROGOREDO MAGAZZINI GENERALI	Via Toffetti n.94 20139 Milano	02-5694668	02-55212301
MILAZZO	Molo Marullo 98057 Milazzo (Messina)	090-9282010	090-9284119
MODENA	Via del Passatore n.61 41011 Campogalliano (Modena)	059-525358	059-851012
MOLFETTA	Banchina Seminario (Porto) 70056 Molfetta (Bari)	080-3971102	080-3971102
MONFALCONE	Via Terme Romane n.5 34074 Monfalcone (Gorizia)	0481-410387 0481-412088	0481-411815
MONOPOLI	Piazza Garibaldi n.19/21 70043 Monopoli (Bari)	080-9303012	080-9303012
MONTALE	Via E. Mattei n.30 51034 Montale (Pistoia)	0573-55474	0573-558074
MONTANO LUCINO	Via A. Manzoni n.19 22070 Montano Lucino (Como)	031-476515	031-470111
NAPOLI I	Via A. De Gasperi n.20 80100 Napoli	081-2527111	081-5528234
NOVARA CENTRALE	Via Fauser n.19/27 28100 Novara	0321-694116 0321-694321 0321-692836	0321-692149
OLBIA	Isola Bianca 07026 Olbia (Sassari)	0789-23431	0789-23431
ORTONA	Piazza Caduti del Mare n.1 66026 Ortona (Chieti)	085-9063310	085-9063310
PADOVA	Corso Stati Uniti n.16 35100 Padova	049-8702626	049-8702683
PALERMO	Via F. Crispi n.143 90133 Palermo	091-588371	091-326173
PAOLA	Via Lungomare n.38 87027 Paola (Cosenza)	0982-611443	0982-611443
PARMA	c/o Interporto CEPIM 43010 Bianconese Fontevivo (Parma)	0521-618431 0521-618047	0521-618596





PASSO DRAVA	Valico Passo Drava 39038 San Candoito (Bolzano)	0474-966728	0474-966725
PAVIA CENTRALE	Via Veneroni n.18 27100 Pavia	0382-461937	0382-574698
PERUGIA	Via Venanzio Gabriotti n.1 06100 Perugia	075-5287040 075-5287155	075-5280757
PESARO	Via Cecchi n.102 61100 Pesaro	0721-25729	0721-25729
PESCARA	Via A. Doria n.10/12 65100 Pescara	085-64152	085-64161
PIACENZA	Via Coppalati n.15/m 29100 Loc. Le Mose di Piacenza	0523-593263 0523-593117	0523-592886
PIOMBINO	Piazzale Premuda - complesso CISP 57025 Piombino (Livorno)	0565-224380	0565-228203
PISA	Via della Darsena n.1/a 56121 Pisa	050-24170	050-48577
POMEZIA - SANTA PALOMBA	Via della Zoologia n.21 00040 Loc. Santa Palomba Pomezia (Roma)	06-9194510	06-9194510
PONTE CHIASSO	Via Bellinzona n.326 22100 Ponte Chiasso (Como)	031-540280 031-541311	031-540211
PONTEBBA	Loc. San Leopoldo 33016 Pontebba (Udine)	0428-90027	0428-90147
PORDENONE	Uffici Finanziari Centro Commerciale n.1 33170 Pordenone	0434-573293	0434-573178
PORTO DI ORISTANO SEZIONE T GRANDE	Località Torregrande 09170 Oristano	0783-359956	0783-359958
PORTO EMPEDOCLE	Via Molo n.5 92014 Porto Empedocle (Agrigento)	0922-636627	0922-636627
PORTO NOGARO	Piazzale Margreth 33058 San Giorgio di Nogaro (Udine)	0431-65159	0431-621159
PORTO SANTO STEFANO	Via Barellai n.46 58019 Porto Santo Stefano (Grosseto)	0564-812797	0564-812797
PORTOTORRES	Via Azuni n.2 07046 Portotorres (Sassari)	079-509499	079-514809
POZZALLO (solo Partenza)	Via Grimaldi n.2 97016 Pozzallo (Ragusa)	0932-958166	0932-958166
POZZUOLI	Via Anacchino 80078 Arco Felice-Pozzuoli (Napoli)	081-8041139	081-5528234
PRATO	Via S. Nicastro n.6 50047 Prato	0574-591944	0574-584191
PROSECCO	Località Stazione di Prosecco 34017 Sgonico (Trieste)	040-225209	040-251090
RAVENNA CENTRALE	Via D'Alaggio n.1/3 48100 Ravenna	0544-422720	0544-421213
REGGIO CALABRIA	Banchina Margottini - Porto 89100 Reggio Calabria	0965-21403 0965-22507 0965-332309	0965-20395
REGGIO EMILIA	Via della Costituzione n.6 42100 Reggio Emilia	0522-921915 0522-516851	0522-921916
RIMINI	Via destra del Porto 47900 Rimini	0541-23762	0541-23974





RIPOSTO	Via Duca del Mare 95018 Riposto (Catania)	095-932300	095-932300
ROMA I CENTRALE	Viale Scalo San Lorenzo n.10 00185 Roma	06-448871	06-4958327
ROMA I PORTO PLUVIALE	Via del Commercio n.24 00154 Roma	06-5750766	06-5750766
ROMA I SEZIONE FIUMICINO PORTO	Via Torre Clementina n.10 00054 Fiumicino (Roma)	06-6505023	06-65047374
ROVERETO-CIRES TERMINAL	Via del Garda n.95 38068 Rovereto (Trento)	0464-436700	
ROVIGO	Via Torquato Fraccon n.17 45100 Rovigo	0425-24548	0425-29671
S. VITALE	Darsena S. Vitale 48100 Ravenna	0544-289821	
SALERNO	Via Molo Manfredi n.44 84100 Salerno	089-2571411	089-225257
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Viale C. Colombo n.99 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	0735-592752 0735-583431	0735-592752
SAN REMO	Corso Nazario Sauro n.10 18038 San Remo (Imperia)	0184-505060	0184-505060
SAVONA	Piazza Rebagliati n.5 17100 Savona	019-821001 019-821007	019-813104
SEDICO	V. Cavalieri Vittorio Veneto n.20 32036 Sedico (Belluno)	0437-83718 0437-83232	0437-852490
SEGRATE	Aeroporto Linate 20090 Segrate (Milano)	02-70200470	02-7388477
SENIGALLIA	Via Perilli n.20 60019 Senigallia (Ancona)	071-60472	
SESTRI LEVANTE	Piazzale S. Antonio n.16 16038 Sestri Levante (Genova)	0185-41588	0185-41588
SIRACUSA	Via Riva della Darsena n.8 96100 Siracusa	0931-65885 0931-65907	0931-60351
SOMMA LOMBARDO	Aeroporto Malpensa 21010 Somma Lombardo (Varese)	02-40099374	02-40099988
TARANTO	Via C. Colombo - Porto Mercantile 74100 Taranto	099-4714646	099-4716535
TARVISIO	Stazione FF.SS. Centrale 33018 Tarvisio (Udine)	0428-40082	0428-40939
TERMOLI	Via del Porto n.17 86039 Termoli (Campobasso)	0875-706458	0875-706458
TERNI	Viale Bramante n.11 05100 Terni	0744-300829	0744-301390
TIRANO	Piazza Stazione n.22 23037 Tirano (Sondrio)	0342-701198	0342-701218
TOFFETTI	Via Toffetti n.108 20139 Milano	02-5693284	02-5693284
TORINO	Interporto - Prima Strada n.3 10043 Orbassano (Torino)	011-3975583	011-3975589
TRAFORI MAGAZZINI GENERALI	Via Padre Baranzato n.1 13100 Vercelli	0161-392727 0161-391073	
TRAPANI	Via A. Staiti n.7 91100 Trapani	0923-21050	0923-22409
TRENTO SEZIONE TERMINAL TRENTO UNO	Località Roncafort n.72 38014 Gardolo (Trento)	0462-993588	0462-993810





TREVISO	Via Commenda n.2 31100 Treviso	0422-543849 0422-549789	0422-412052
TRIESTE MOLO BERSAGLIERI	Stazione Marittima n.1 34124 Trieste	040-6723270	
TRIESTE PORTO INDUSTRIALE	Via Malaspina n.2 34147 Trieste	040-820166	040-820166
TRIESTE PUNTO FRANCO NUOVO	Riva Traiana 34123 Trieste	040-6723280	040-305650
TRIESTE PUNTO FRANCO VECCHIO	Largo Santos n.1 31135 Trieste	040-6723260	040-367191
TRIESTE SAN SABBA	Via Rio Primario n.9 34149 Trieste	040-811397	040-820993
TRIESTE SCALO LEGNAMI	Piazzale Legnami n.1 34145 Trieste	040-820475	
TURBIGO	Via Cotonificio Valle Ticino n.11 20029 Turbigo (Milano)	0331-890042	0331-890042
UDINE	Piazzale Dell'Agricoltura n.16 33100 Udine	0432-602734	0432-520862
VADO LIGURE	Porto Vado 17042 Bergeggi (Savona)	019-2154660	019-2154660
VARESE	Via Dalmazia n.56 21100 Varese	0332-331336	0332-331491
VASTO	Bacino Portuale di Punta Penna 66054 Vasto (Chieti)	0873-310464	0873-310464
VENEZIA CENTRALE	Via Dorsoduro n.10 30123 Venezia	041-5200589 041-5222173	041-5206719
VENEZIA INTERPORTO	Via Elettricità n.21 30175 Marghera (Venezia)	041-2580220 041-2580213	041-927140
VENEZIA MARITTIMA	Località Marittima - Fabbricato 103 30100 Venezia	041-5334690 041-5334626	041-5200938
VENTIMIGLIA	Autoporto Piazzale Bevera 18039 Ventimiglia (Imperia)	0184-355170	0184-355897
VERCELLI MAGAZZINI GENERALI	Corso Pavia n.13/17 - Bivio Sesia 13100 Vercelli	0161-215110	0161-215110
VERONA CENTRALE	Via Sommacampagna n.26/a 37137 Verona	045-954222 045-494524	045-953227
VERONA MAGAZZINI GENERALI	Via Sommacampagna n.26/28 37137 Verona	045-8293418	045-953227
VIAREGGIO	Via Pinciana n.6 55049 Viareggio (Lucca)	0584-962188	0584-944134
VIBO VALENTIA MARINA	Via Amerigo Vespucci 88019 Vibo Valentia Marina (Vibo Valentia)	0963-572072	0963-572072
VICENZA	Via delle Fornaci n.23 36100 Vicenza	0444-964880	0444-964868
VILLA DI CHIAVENNA	Via Internazionale per il Maloia 23022 Villa di Chiavenna (Sondrio)	0343-38590	0343-38590
VITTUONE MAGAZZINI GENERALI	Via Restelli n.1 20010 Vittuone (Milano)	02-90111028	02-90111028
VOGHERESI MAGAZZINI GENERALI	Corso Mezzana n.1 27058 Voghera (Pavia)	0383-43970	0383-40581





<i>Uffici doganali italiani abilitati al regime TIR come uffici di passaggio</i>			
ANCONA	Via Vanvitelli n.5 60100 Ancona	071-200814	071-2073891
AREZZO	Via G. Ferraris n.258/262 52100 Arezzo	0575-984208	0575-382149
ARONA	Viale Baracca n.2 28041 Arona (Novara)	0322-242594	0322-242594
AVANDERO MAGAZZINI GENERALI	Via Candelo n.151 13900 Biella	015- 84811261 015-8481263	015-8481262
BARI	Corso de Tullio n.3 70122 Bari	080-5211733 080-5213753 080-5217919	080-5217904
BIELLA	Via Addis Abeba n.57 13900 Biella	015-401665 015-403313	015-404030
BOSCHETTO CENTRO DOGANALE	Via Bartolino da Novara n.6 28100 Novara	0321-691819	
BRESCIA	Via Perotti n.9 25100 Brescia	030-2680861	030-2681063
BRINDISI	Viale Regina Margherita n.3 72100 Brindisi	0831-521020 0831-564307	0831-523914
CAMPOBASSO	Contrada Selva Piana 86100 Campobasso	0874-412544	0874-419045
CATANIA CENTRALE	Via Dusmet (porto) 95131 Catania	095-531002 095-533864	095-531002 095-533864
CATANZARO LIDO	Piazza Dogana n.27 88063 Catanzaro Lido (Catanzaro)	0961-31146	0961-31146
CHIOGGIA	Isola Saloni 30015 Chioggia (Venezia)	041-400620	041-5500679
CONCOREZZO	Via S. Rainaldo n.72 20049 Concorezzo (Milano)	039-6049015	039-647294
CREMONA	Via della Conca n.3 26100 Cremona	0372-20788	0372-20788
CROTONE	Via Verdogna n.31 88074 Crotone	0962-21827	0962-21827
FABRIANO	Via Lamberto Corsi n.3 60044 Fabriano (Ancona)	0732-5691	0732-628633
FIRENZE	Via Valfonda n.25 50123 Firenze	055-272081	055-289420
GAGGIOLO	Piazza Dogana n.1 21050 Cantello (Varese)	0332-417877	0332-417915
GENOVA	Via Rubattino n.1 16126 Genova	010-2462607	010-261150
GIULIANOVA	Via Turati n.146 64021 Giulianova (Teramo)	085-8007100	085-8007100
GORIZIA S. ANDREA	Via Trieste n.301 34170 Gorizia	0481-527411 0481-527418	0481-22071
ISELLE DI TRASQUERA	Strada Statale del Sempione 28868 Iselle di Trasquera (Verbano-Cusio-Ossola)	0324-79127	0324-79127
L'AQUILA	Nucleo Industriale di Bazzano 67010 Bazzano (L'Aquila)	0862-441657	0862-441657
LAINATE	Via Donizzetti n.18 20020 Lainate (Milano)	02-93339234	02-9374433
MANTOVA	Via Don Luigi Martini n.10 46100 Mantova	0376-323998	0376-323997
MARGHERA PORTO COMMERCIALE	Via del Commercio 30175 Marghera (Venezia)	041-5334535 041-5334536	041-937152





MARSALA	Piazzale Piemonte e Lombardo n.45 91025 Marsala (Trapani)	0923-951103	0923-951103
MAZARA DEL VALLO	Via S. Giovanni n.5 91026 Mazara del Vallo (Trapani)	0923-941441	
MESSINA	Via I Settembre 98100 Messina	090-774881 090-774882	090-674343
MILANO CENTRALE	Via Valtellina n.1 20159 Milano	02-69501	02-6880089
MILANO FIERA CAMPIONARIA	Via Eginardo 20149 Milano	02-4997201	02-49977201
MILANO MAGAZZINI GENERALI ITALFRIGOR	Via Quintiliano n.5 20138 Milano	02-502988	02-5062810
MILANO MAGAZZINI GENERALI MECOZZI	Via Delfico n.52 20115 Milano	02-312059	02-312059
MILANO MAGAZZINI GENERALI MILANESI	Via Dante n.132 20094 Pioltello Limito (Milano)	02-92362409	02-92362410
MILANO MAGAZZINI GENERALI O.N.T.	Via Triboniano n.103 20156 Milano	02-3027271	02-3027271
MILANO MAGAZZINI GENERALI SO.GE.MAR	Via Magenta n.60 20017 Lucernate di Rho (Milano)	02-9335243	02-9335248
MILANO MAGAZZINI GENERALI VISCONTEI	Corso Torino n.95 27079 Vigevano (Pavia)	0381-329620	0381-329634
MILANO/ROGOREDO MAGAZZINI GENERALI	Via Toffetti n.94 20139 Milano	02-5694668	02-55212301
MILAZZO	Molo Marullo 98057 Milazzo (Messina)	090-9282010	090-9284119
MONTALE	Via E. Mattei n.30 51034 Montale (Pistoia)	0573-55474	0573-558074
NAPOLI I	Via A. De Gasperi n.20 80100 Napoli	081-2527111	081-5528234
NOVARA CENTRALE	Via Fauser n.19/27 28100 Novara	0321-694116 0321-694321 0321-692836	0321-692149
ORTONA	Piazza Caduti del Mare n.1 66026 Ortona (Chieti)	085-9063310	085-9063310
OTRANTO	Via del Porto n.13 73028 Otranto (Lecce)	0836-804125	0836-804125
PADOVA	Corso Stati Uniti n.16 35100 Padova	049-8702626	049-8702683
PALERMO	Via F. Crispi n.143 90133 Palermo	091-588371	091-326173
PAOLA	Via Lungomare n.38 87027 Paola (Cosenza)	0982-611443	0982-611443
PAVIA CENTRALE	Via Veneroni n.18 27100 Pavia	0382-461937	0382-574698
PESCARA	Via A. Doria n.10/12 65100 Pescara	085-64152	085-64161
PESE	Valico di Pese 34018 San Dorligo della Valle (Trieste)	040-226154	040-226154





PIAGGIO VALMARA	Via Nazionale n.103 28822 Piaggio Valmara- Canobbio (Verbano-Cusio-Ossola)	0323-70188	0323-70188
PISA	Via della Darsena n.1/a 56121 Pisa	050-24170	050-48577
PONTE CHIASSO	Via Bellinzona n.326 22100 Ponte Chiasso (Como)	031-540280 031-541311	031-540211
PORDENONE	Uffici Finanziari Centro Commerciale n.1 33170 Pordenone	0434-573293	0434-573178
POZZUOLI	Via Annetchino 80078 Arco Felice-Pozzuoli (Napoli)	081-8041139	081-5528234
PRATO	Via S. Nicastro n.6 50047 Prato	0574-591944	0574-584191
PROSECCO	Località Stazione di Prosecco 34017 Sgonico (Trieste)	040-225209	040-251090
RABUIESE	Via Flavia di Stramare (Valico Rabuiese) 34015 Muggia (Trieste)	040-231180	040-231521
RAVENNA CENTRALE	Via D'Alaggio n.1/3 48100 Ravenna	0544-422720	0544-421213
REGGIO CALABRIA	Banchina Margottini - Porto 89100 Reggio Calabria	0965-21403 0965-22507 0965-332309	0965-20395
ROVIGO	Via Torquato Fraccon n.17 45100 Rovigo	0425-24548	0425-29671
SALERNO	Via Molo Manfredi n.44 84100 Salerno	089-2571411	089-225257
SAVONA	Piazza Rebagliati n.5 17100 Savona	019-821001 019-821007	019-813104
SEDICO	Via Cavalieri Vittorio Veneto n.20 32036 Sedico (Belluno)	0437-83718 0437-83232	0437-852490
TARANTO	Via C. Colombo - Porto Mercantile 74100 Taranto	099-4714646	099-4716535
TARVISIO	Stazione FF.SS. Centrale 33018 Tarvisio (Udine)	0428-40082	0428-40939
TERMOLI	Via del Porto n.17 86039 Termoli (Campobasso)	0875-706458	0875-706458
TOFFETTI	Via Toffetti n.108 20139 Milano	02-5693284	02-5693284
TRAFORI MAGAZZINI GENERALI	Via Padre Baranzato n.1 13100 Vercelli	0161-392727 0161-391073	
TRAFORO GRAN SAN BERNARDO	Località Pra Gentor 11010 Saint Rhemy (Aosta)	0165-780900	0165-780900
TRAPANI	Via A. Staiti n.7 91100 Trapani	0923-21050	0923-22409
TREVISIO	Via Commenda n.2 31100 Treviso	0422-543849 0422-549789	0422-412052
TRIESTE MOLO BERSAGLIERI	Stazione Marittima n.1 34124 Trieste	040-6723270	
TRIESTE PORTO INDUSTRIALE	Via Malaspina n.2 34147 Trieste	040-820166	040-820166
TRIESTE PUNTO FRANCO NUOVO	Riva Traiana 34123 Trieste	040-6723280	040-305650
TRIESTE PUNTO FRANCO VECCHIO	Largo Santos n.1 31135 Trieste	040-6723260	040-367191





TRIESTE SAN SABBA	Via Rio Primario n.9 34149 Trieste	040-811397	040-820993
TRIESTE SCALO LEGNAMI	Piazzale Legnami n.1 34145 Trieste	040-820475	
TURBIGO	Via Cotonificio Valle Ticino n.11 20029 Turbigo (Milano)	0331-890042	0331-890042
VADO LIGURE	Porto Vado 17042 Bergeggi (Savona)	019-2154660	019-2154660
VASTO	Bacino Portuale di Punta Penna 66054 Vasto (Chieti)	0873-310464	0873-310464
VENEZIA CENTRALE	Via Dorsoduro n.10 30123 Venezia	041-5200589 041-5222173	041-5206719
VENEZIA INTERPORTO	Via Eletticità n.21 30175 Marghera (Venezia)	041-2580220 041-2580213	041-927140
VENEZIA MARITTIMA	Località Marittima - Fabbricato 103 30100 Venezia	041-5334690 041-5334626	041-5200938
VERCELLI MAGAZZINI GENERALI	Corso Pavia n.13/17 - Bivio Sesia 13100 Vercelli	0161-215110	0161-215110
VERONA CENTRALE	Via Sommacampagna n.26/a 37137 Verona	045-954222 045-494524	045-953227
VERONA MAGAZZINI GENERALI	Via Sommacampagna n.26/28 37137 Verona	045-8293418	045-953227
VIBO VALENTIA MARINA	Via Amerigo Vespucci 88019 Vibo Valentia Marina (Vibo Valentia)	0963-572072	0963-572072
VICENZA	Via delle Fornaci n.23 36100 Vicenza	0444-964880	0444-964868
VILLA DI CHIAVENNA	Via Internazionale per il Maloia 23022 Villa di Chiavenna (Sondrio)	0343-38590	0343-38590
VITTUONE MAGAZZINI GENERALI	Via Restelli n.1 20010 Vittuone (Milano)	02-90111028	02-90111028
VOGHERESI MAGAZZINI GENERALI	Corso Mezzana n.1 27058 Voghera (Pavia)	0383-43970	0383-40581
ZENNA	Corso Europa n.29 21016 Zenna	0332-566234	0332-566234







***LISTA DEI PAESI CHE HANNO INFORMATO IL SEGRETARIATO  
DELL'UTILIZZO DI CERTIFICATI FITOSANITARI  
IN LUOGO DI CERTIFICATI DI PROPAGAZIONE ARTIFICIALE O PERMESSI EXPORT***

**NOTIFICA No. 2011/056**

Austria,  
Belgium,  
Denmark,  
Canada,  
Germany,  
Italy,  
Luxembourg,  
Netherlands,  
Republic of Korea,  
Singapore,  
Sweden,  
Switzerland

per aggiornamenti: <https://cites.org/eng/resources/reference.php#phyto>

<https://cites.org/eng/resources/reference.php>

Posto d'Ispezione Frontaliero e relative abilitazioni (Dec. n 2009/821/CE e succ. modifiche)	TIPO	Punto di Entrata per animali importati a scopo commerciale	Punto di Entrata per prodotti di origine animale importati a scopo commerciale	Punto di Entrata Pet Animals trasportati al seguito dei passeggeri (Reg. UE n. 576/2013)	Punto di Entrata per volatili trasportati al seguito dei passeggeri (ordinanza del Ministro della Salute DGVA-III/39723/P-I.4.c.b/10 del 10 novembre 2005).	Punto di Entrata per taluni prodotti di origine animale trasportati al seguito dei passeggeri (Reg. UE 206/2009 e succ. modifiche)
Ancona: HC, NHC	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Bari: HC, NHC-NT	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Bergamo: HC (2), NHC (2)	Aeroporto	NO	SI	SI	NO	SI
Bologna: HC(2),NHC(2),O(14)	Aeroporto	SI	SI	SI	SI	SI
Cagliari: HC; NHC (2)	Porto	NO	SI	SI	SI	SI
Civitavecchia: HC (2),NHC(2)	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Genova: HC (2), NHC-NT (2)	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Gioia Tauro: HC, NHC-NT	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
La Spezia: HC,NHC,U(*),E(*) (attualmente sospeso per animali U e E)	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Livorno – Pisa: HC, NHC	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Livorno – Pisa: HC(2), NHC(2)	Aeroporto	NO	SI	SI	NO	SI
Milano Malpensa: HC (2),NHC (2),O,U,E	Aeroporto	SI	SI	SI	SI	SI
Napoli: HC,NHC-NT	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Napoli (*) (attualmente sospeso): HC,NHC-NT	Aeroporto	NO	NO	SI	NO	SI
Palermo: HC	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Ravenna: HC-T(FR)(2),HC-NT(2),NHC-NT	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Roma – Fiumicino: HC(2) ,NHC (2), U, E, O	Aeroporto	SI	SI	SI	SI	SI
Salerno: HC, NHC-T(FR)	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Taranto: HC, NHC-NT	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Torino – Caselle: HC(2), NHC-NT (2)	Aeroporto	NO	SI	SI	NO	SI
Trapani: HC	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Trieste: HC, NHC-NT, NHC-T (CH)	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Vado Ligure: HC(2), NHC-NT(2)	Porto	NO	SI	SI	NO	SI
Venezia : HC(2), NHC-T (CH)(2),NHC-NT(2)	Aeroporto	NO	SI	SI	NO	SI
Venezia: HC, NHC	Porto	NO	SI	SI	NO	SI

**LEGENDA:** Termini e abbreviazioni utilizzati

Categorie riconoscimento	di	Categorie di animali vivi e di prodotti di origine animale che i PIF sono autorizzati a ricevere in conformità della decisione 2009/821/CE della Commissione:
	HC	Prodotti idonei al consumo umano
	NHC	Prodotti non idonei al consumo umano
	NT	Prodotti che non richiedono temperature specifiche
	T	Prodotti che richiedono temperature specifiche
	T(CH)	Prodotti refrigerati
	T(FR)	Prodotti congelati
	(2)	Unicamente prodotti imballati
	(3)	Unicamente prodotti della pesca
	U	Animali vivi: ungulati (bovini, suini, ovini, caprini, solipedi domestici o selvatici)
	E	Animali vivi: equidi registrati (di cui alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio)
	O	Animali vivi: altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)
	O (14)	Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente
	(*)	Sospeso a norma dell'articolo 6 della Direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione

## INDIRIZZARIO DI SERVIZIO

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Protezione Natura e Mare Div. I	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma	Tel. 06/57228340 - 8375-8302 Fax 06/57228370 <a href="mailto:dpn-cites@minambiente.it">dpn-cites@minambiente.it</a> Web: <a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a>

Segreteria della Commissione Scientifica CITES c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Protezione Natura e Mare	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma	Tel 06/57228364-8371 Fax 06/57228270 <a href="mailto:dpn-comcites@minambiente.it">dpn-comcites@minambiente.it</a> Web: <a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a>

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato Ispettorato Generale Servizio II – Divisione 7^ - Servizio CITES Centrale	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Via Giosuè Carducci, 5 – 00187 Roma	Tel. 06/46657222 – 46657225/7228/7224 06/4883984 Fax (06/48905507 <a href="mailto:cites@corpoforestale.it">cites@corpoforestale.it</a> ; <a href="mailto:cites.investigativa@corpoforestale.it">cites.investigativa@corpoforestale.it</a> <a href="mailto:divisione07@pec.corpoforestale.it">divisione07@pec.corpoforestale.it</a> Web: <a href="http://www.corpoforestale.it">www.corpoforestale.it</a>

Ministero dello Sviluppo economico Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale Div. II	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Viale Boston, 25 - 00144 Roma	Tel 06/5993/2253/2164/2175 Fax 06/59932464 <a href="mailto:cites@mise.gov.it">cites@mise.gov.it</a> ; <a href="mailto:polcom.cit@mise.gov.it">polcom.cit@mise.gov.it</a> <a href="mailto:cites@pec.mise.gov.it">cites@pec.mise.gov.it</a> Web: <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale Antifrode e Controlli Ufficio controlli dogane	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma	Tel 06/50246613 Fax 06/50243116 <a href="mailto:dogane.antifrodecontrolli@agenziadogane.it">dogane.antifrodecontrolli@agenziadogane.it</a> Web: <a href="http://www.agenziadogane.gov.it">www.agenziadogane.gov.it</a>

Ministero della Salute DGSAF Ufficio 8	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma	Tel. 06/59946540 <a href="mailto:sanita.animale@sanita.it">sanita.animale@sanita.it</a> Web: <a href="http://www.ministerosalute.it">www.ministerosalute.it</a>